RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA

1827.

custodiscono, si dovranno le reliquie e i frammenti come sopra separare coll' intervento di un commissario vescovile, o del parroco se il comune sia posto lungi dalla residenza dell' ordinario, consegnandoli ai medesimi, salvo agli ordinarj di prescrivere ai parrochi come debbano contenersi in simili casi, e quale uso debbano fare delle ottenute reliquie. Che se non potessero le reliquie e i frammenti dividersi dalla custodia, dovranno nella egual maniera consegnarsi colla stessa materia in cui si contengono.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e tutte le altre autorità, per quanto loro spetta, sono incaricate dell' esecuzione.

Milano, il 23 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. Abate G. GIUDICI, *Consigliere*.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1827.

N.° 1 al 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1827.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Prescrizioni sotto le quali sono ritenuti esenti dalla coscrizione i novizj e professi nell' ordine dei cappuccini.*

4 gennajo 1827.

N.° 37947-6060 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo supplicato a S. M. I. R. i superiori dell'ordine de' cappuccini ristabilito nella provincia veneta per ottenere che i novizj e professi in quell' istituto fossero ritenuti esenti dalla coscrizione militare, la prefata M. S. si è degnata di determinare con graziosa risoluzione del giorno 7 ottobre p.° p.° comunicata al governo con ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, in data 25 novembre p.° p.° quanto segue:

1.° I professi nell'istituto sopraddetto saranno riguardati e trattati relativamente alla coscrizione come gli ecclesiastici insigniti di uno degli ordini maggiori, dichiarati totalmente esenti dal servizio militare nel § 10, lettera *C* dell'imp. regia patente 17 settembre 1820.

2.° I novizj nello stesso istituto saranno riguardati e trattati come gli allievi degli studj teologici dichiarati esenti nello stesso paragrafo sotto la lettera *D*.

3.° Riguardo ai laici non può aver luogo in loro favore nè eccezione, nè esenzione dalla legge coscrizionaria.

4.° I novizj de' quali è detto all'articolo 2.°, come egualmente gli studenti di teologia, finchè non siano professi, ovvero insigniti di un ordine maggiore, non sono dispensati dal sottoporsi alla inscrizione e alla rettificazione delle liste ed all' estrazione a sorte, dispensandosi nondimeno dal presentarsi in persona. Avvenendo però che alcuno di essi fosse estratto a far parte del contingente, questi mediante un attestato regolare del superiore della casa religiosa nella quale percorre il noviziato, o del rettore del seminario dove convive o frequenta le scuole teologiche ne sarà ritenuto esente.

5.° In questo caso il coscritto che in ordine di numero segue il dispensato verrà

requisito e consegnato al militare con presentazione della circostanza in forza della quale succede al numero precedente. Che se il novizio o studente in luogo del quale è stato chiamato il seguente a far parte del contingente abbandonasse in appresso per qualsivoglia motivo lo stato regolare ecclesiastico, dovrà questi nella leva immediatamente prossima assumersi nel contingente del rispettivo comune e consegnarsi al militare dal quale verrà rinviato l'individuo stato precedentemente in di lui vece consegnato.

16.° Ciò però s'intende nella supposizione che l'individuo si trovi ancora nell'età prescritta per la coscrizione, e che non giustifichi di avere altri titoli legali per esserne dispensato.

Queste dichiarazioni e prescrizioni contenute nella citata sovrana risoluzione si portano a pubblica notizia per la generale osservanza, la quale è particolarmente commessa alla vigilanza degl' imperiali regj delegati.

Milano, il 4 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. Aliate G. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 2.) *È vietata la vendita di reliquie e di frammenti del legno della SS. Croce.*

23 gennajo 1827.

N.° 1377-243 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 10 novembre 1826 S. M. l'imperatore e re ha abbassato l'ordine che sia vietata la vendita di reliquie e di frammenti del legno della SS. Croce.

In adempimento di siffatta sovrana determinazione e di decreto dell'aulica cancelleria riunita in data 28 dicembre 1826 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Non è permessa la vendita di reliquie e di frammenti del legno della SS. Croce sia alla pubblica asta, sia altrimenti, nè possono aver luogo atti esecutivi sopra di questi oggetti nei casi di concorso o di eredità, nè finalmente può farsene cessione o consegna a persone accattoliche.

2.° Nel caso che fosse proposta la vendita di quella materia qualunque nella quale si

custodiscono, si dovranno le reliquie e i frammenti come sopra separare coll' intervento di un commissario vescovile, o del parroco se il comune sia posto lungi dalla residenza dell' ordinario, consegnandoli ai medesimi, salvo agli ordinarj di prescrivere ai parrochi come debbano contenersi in simili casi, e quale uso debbano fare delle ottenute reliquie. Che se non potessero le reliquie e i frammenti dividersi dalla custodia, dovranno nella egual maniera consegnarsi colla stessa materia in cui si contengono.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e tutte le altre autorità, per quanto loro spetta, sono incaricate dell' esecuzione.

Milano, il 23 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. Abate G. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Modelli prescritti per la decorazione di quelli che sono insigniti delle medaglie civili d'onore.*

31 gennajo 1827.

N.° 2657-80. P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'abuso invalso, per cui alcuni insigniti delle medaglie civili d'onore si permettono di sostituire all'ottenuta decorazione altri distintivi discordi dalla forma primiera, e che hanno l'apparenza di decorazione d'ordine cavalleresco, ha fissato l'attenzione di S. M. I. R. A. che con venerata risoluzione del 21 maggio anno scorso comunicata all'imperiale regio governo con dispaccio 28 passato dicembre, n.° 25415-1528 dell'imperiale regia cancelleria aulica unita si è degnata di stabilire in proposito quanto segue:

1.° Gl'insigniti della piccola medaglia d'oro o della più piccola d'argento con occhiello e nastro potranno portare come contrassegno l'effigie di S. M. di piccola dimensione coll'iscrizione sopra un fermaglio quadrilungo.

Entro questo fermaglio, che sarà d'oro o d'argento secondo la medaglia cui vorrà sostituirsi, scorrerà la fettuccia rossa.

2.° Quelli che hanno la medaglia media d'oro potranno portare per contrassegno l'effigie di S. M. coll'iscrizione in una dimensione maggiore sopra un fermaglio d'oro in cui, come si disse sopra, deve scorrere la fettuccia rossa.

3.° Quelli che hanno ottenuta la medaglia grande d'oro o d'argento potranno portare come contrassegno una medaglia di piccola forma coll'iscrizione pendente con un anello dalla fettuccia rossa.

4.° Coloro finalmente che si trovano fregiati della medaglia grande d'oro colla catena di grazia potranno portare una piccola medaglia pendente da una catena proporzionata disposta nella foggia della catena di grazia.

5.° Restano vietati e dovranno tosto essere deposti tutti gli altri distintivi arbitrariamente assunti, rimanendo diffidati gli orefici ed argentieri che ove si permettano di fabbricare distintivi e contrassegni diversi da quelli superiormente descritti ed autorizzati, saranno puniti la prima volta colla confisca degli oggetti, la seconda colla confisca e con una multa eguale al valore degli oggetti confiscati, e la terza colla confisca e con una multa

doppia del valore degli oggetti che saranno stati arbitrariamente lavorati.

Presso le singole delegazioni restano ostensibili a norma di chiunque i disegni dei prescritti modelli.

Milano, il 31 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Conte BREBBIA, *Consigliere.*

(N.° 4.) *RIDUZIONE del dazio d'uscita sulle sottodescritte qualità di seta.*

1.° febbrajo 1827.

N.° 1248-221 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 27 dicembre passato anno, stata comunicata all' imperiale regio governo con decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 9 scorso

gennajo, n.° 1437-98, S. M. si è benignamente degnata di accordare che il dazio d'uscita per la quì descritta qualità di seta venga ridotto ed esatto nella seguente misura, e sul solo peso della seta coll' imballaggio interno:

Seta greggia non filatojata per *quint.*	lire	241.	06.	6.
Detta filata in trame, orsoi e simili .	»	120.	53.	3.
Detta purgata e tinta	»	64.	28.	4.

Tanto i dazj d'importazione delle summenzionate qualità di seta, quanto i dazj d'entrata ed uscita di tutte le altre qualità di seta sono conservati in pieno vigore giusta la vegliante tariffa.

I nuovi dazj per le sete sovraccennate vengono posti in attività, ed avranno generalmente il loro effetto col giorno 15 corrente.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 1.° febbrajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

PELLEGRINI, *Segretario.*

(N.° 5.) *Le disposizioni dei §§ 42, 71, 78 e 79 della patente 18 aprile 1816 sono applicabili a tutti coloro che sono autorizzati ad usare il privilegio di fiscale escussione.*

5 febbrajo 1827.

N.° 2287-273 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 18 novembre p.° p.° si è degnata di determinare quanto segue:

« Le disposizioni dei §§ 42, 71, 78 e 79
» della sovrana patente 18 aprile 1816 (1)
» sono pure applicabili, nei casi ivi specifi-
» cati, ai commessi degli esattori delle im-
» poste dirette, agli appaltatori delle imposte
» indirette, agli esattori della finanza, del de-
» manio, dei comuni ed altri pubblici stabi-
» limenti, ed a tutti generalmente coloro che
» siano autorizzati ad usare il privilegio di
» fiscale escussione, non meno che ai rispet-
» tivi loro commessi. »

In adempimento dei veneratissimi sovrani comandi si porta a pubblica notizia questa

legge, incaricate le autorità della sua esatta esecuzione.

Milano, il 5 febbrajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(*) § 42. I pagamenti che vengono fatti all' esattore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate e per altri titoli s' intendono sempre fatti in isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo.

L' esattore che imputa tali pagamenti ne' suoi crediti privati, lasciando aperto il debito delle imposte, ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per l' esigenza di questo, oltre la contrapposizione dell' esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato, da dividersi metà al denunziatore, e per l' altra metà alla cassa comunale, e ciò oltre al risarcimento dei danni.

§ 71. Ammontando il prezzo ricavato all' asta ad una somma maggiore del credito dell' esattore, comprese le spese, il di più è versato nella cassa comunale per essere consegnato al contribuente che ha sofferti gli atti esecutivi.

L' esattore non può ritenerlo ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

Per la ritenzione che facesse l' esattore per sì fatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punito colla pena del doppio; e potrà immediatamente essere esecutato, come nell' art. 46, tanto per la somma ritenuta, quanto per la pena.

§ 78. L' esattore che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma, oltre il suo debito allibrato nei registri di riscossa e i cinque centesimi per lira s' è moroso, e le spese dell' esecuzione nella misura prescritta negli articoli 54 e 75, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito colla pena del doppio.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, commette il delitto dell' abuso della podestà di ufficio, ed incorre nelle pene stabilite dal vegliante codice.

§ 79. Incorre egualmente in questa pena l' esattore che usa per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del modo speciale di esecuzione stabilito per la riscossione delle imposizioni, ed in oltre perde il credito, o lo rifonde se già esatto.

(N.° 6.) *Le obbligazioni dello stato e le rendite inscritte sul monte lombardo-veneto possono essere accettate anche in cauzione dei contratti colle amministrazioni e cogli stabilimenti dipendenti dall' autorità politica.*

13 febbrajo 1827.

N.° 35317-3689 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 19 ottobre 1826, n.° 29187-2882 si è compiaciuta di approvare che le obbligazioni dello stato e le rendite inscritte sul monte lombardo-veneto, le quali già in seguito al decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 29 aprile 1826, n.° 13211-1385 potevano essere accettate in cauzione dei contratti erariali, possano essere accettate anche in cauzione dei contratti colle amministrazioni e cogli stabilimenti che dipendono dall' autorità politica e sono sussidiati dal regio erario, valutando al corso della borsa di Vienna le prime, e di quella di Milano le seconde.

Nella loro accettazione però i rispettivi amministratori sono abilitati ad esigere, oltre l'importo della cauzione di volta in volta prescritta, anche qualche aggiunta, onde coprire la differenza che nelle variazioni del corso di borsa potrebbe aver luogo durante i contratti valevoli per più anni.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 13 febbrajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, Consigliere.

(N.° 7.) *L'esazione delle tasse giudiziarie e dei diritti di bollo e posta a carico dei debitori morosi sarà effettuata coi metodi della patente 18 aprile 1816.*

20 febbrajo 1827.

N.° 1854-548 G.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A seconda delle disposizioni abbassate a questo governo mediante ossequiato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 8 febbrajo corrente, n.° 832, l'esazione delle tasse giudiziarie e dei relativi diritti di bollo e posta a carico dei debitori che si rendono morosi al loro pagamento nel termine mensile prescritto dall' art. 12 del regolamento provvisorio annesso alla governativa notificazione 5 gennajo 1816 sarà effettuata, a cominciare dal 1.° aprile p.° v.°, colla procedura che era già stata altra volta attivata in queste provincie a tenore della governativa apposita notificazione 29 luglio 1818, seguendo cioè i metodi stabiliti dalla sovrana patente 18 aprile 1816 sulla riscossione delle imposte dirette,

ed aggiungendo al debito principale la pena del caposoldo ossia del cinque per cento incorsa, giusta la medesima sovrana patente, per la morosità suaccennata.

La stessa procedura ed aggiunta avrà luogo altresì per l' esazione di tutte le tasse giudiziarie e de' relativi diritti di bollo e posta che per atti anteriori si troveranno dovute alla mentovata epoca del 1.° aprile p.° v.° e non saranno state pagate agli uffici competenti nel termine di 30 giorni immediatamente successivi all' epoca suddetta.

Si reca ciò a pubblica notizia, onde tutti i debitori per le cause suindicate possano evitare gli effetti delle suddisposte procedure, sollecitandosi ad eseguire ne' prefissi termini il saldo delle partite di rispettivo debito.

Milano, il 20 febbrajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

Bernardoni, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 8.) *Pubblicazione della sovrana patente 27 febbrajo 1826 portante la convenzione tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Baviera per la reciproca consegna dei disertori.*

23 marzo 1827.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, &c. &c.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Ba-

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti di parentela e di amicizia felicemente esistenti fra

lern glücklich bestehenden Verwandtschafts- und Freundschafts-Verhältnisse und das wechselseitige Bestreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten beyzutragen, haben Uns und den König von Baiern bestimmt, den wegen gegenseitiger Auslieferung der Deserteurs unter dem 24 May 1817 abgeschlossenen Vertrag, dessen Dauer mit 1 August 1822 abgelaufen war, welcher aber nach dem getroffenen Uebereinkommen seither ununterbrochen fort beobachtet worden ist, nun förmlich unter jenen Modificationen zu erneuern, welche den Umständen angemessen erachtet worden sind.

In Folge dessen sind zwischen Unserem und den Bevollmächtigten Seiner Majestät des Königs von Baiern folgende Puncte verabredet und förmlich unterzeichnet worden:

Art. 1. Alle Civil- und Militär-Behörden der contrahirenden Theile, besonders aber die Commandanten der den Gränzen zunächst befindlichen Militär-Posten, sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den Truppen der einen Macht die Gränzen überschreiten, noch in den Staaten der anderen Macht Schutz und Zuflucht finden könne.

noi e S. M. il re di Baviera, e la premura vicendevole di contribuire con ogni mezzo al bene d' entrambi gli stati hanno determinato noi e il re di Baviera a rinnovare adesso formalmente, con quelle modificazioni che furono giudicate analoghe alle circostanze, la convenzione per la reciproca consegna dei disertori, già conchiusa sotto il 24 maggio 1817, ma spirata col 1.° agosto 1822, che fu per altro d' intelligenza d' allora in poi osservata senza interruzione.

Vennero conseguentemente fra il nostro plenipotenziario e quelli di S. M. il re di Baviera concertati e sottoscritti in forma gli articoli seguenti:

Art. 1. Sarà ordinato a tutte le autorità civili e militari delle parti contraenti, e specialmente ai comandanti dei posti militari che sono più prossimi ai confini, di vegliare colla più assidua attenzione che nissun disertore delle truppe di una potenza possa oltrepassare i confini o trovare asilo e protezione negli stati dell' altra.

2. Diesem zu Folge sollen alle und jede in der Cavallerie, Infanterie, Artillerie, dem Fuhrwesen oder irgend einem anderen Militär-Zweige der Armee des einen contrahirenden Theiles dienenden Militär-Personen, ingleichen die Fourierschützen der Officiere, welche das Gebieth des anderen contrahirenden Theiles betreten, oder sich auf demselben befinden würden, ohne mit einem Passe oder militärischen Ordre in guter und gehöriger Form versehen zu seyn, auf der Stelle angehalten werden, und deren Auslieferung mit Waffen, Pferden, Kleidung, Rüstungsstücken oder was man sonst bey ihnen finden möchte, oder sie zur Zeit der Entweichung mit sich genommen und anderwärts in Verwahrung gegeben haben könnten, auch dann erfolgen, wenn ein solcher Deserteur nicht eigens reclamirt werden sollte.

Wäre ein solcher Deserteur früher von den Truppen eines anderen Souverains oder eines anderen Staates, zwischen welchem und einem der jetzt contrahirenden Theile ein Cartell besteht, entwichen, so ist dieser Deserteur nichts destoweniger derjenigen Armee zurück zu stellen, von welcher er zuletzt entwichen ist. Alles dieses soll gleicher Ge-

2. In conseguenza di ciò ogni e cadaun individuo che milita nella cavalleria, fanteria, artiglieria, nel treno o in qualunque altro ramo militare dell' armata d' una delle parti contraenti, non meno che i (*fourierschützen*) domestici degli ufficiali che ponessero piede sul territorio dell' altra parte contraente, o che si trovassero in quello senz' essere muniti di passaporto o d' un ordine militare in buona e regolare forma, debbano essere all' istante arrestati, ed avrà luogo la loro estradizione con armi, cavalli, vestiario, armatura e qualunque altro oggetto che si rinvenisse presso di loro o che potessero mai aver preso seco all' atto della fuga e dato altrove in custodia, quand' anche tali disertori non venissero espressamente riclamati.

Se uno di tali disertori si fosse anteriormente evaso dalle truppe d' un altro sovrano o di un altro stato fra il quale, in concorso delle attuali parti contraenti, esistesse un cartello, questo disertore sarà nulladimeno da restituirsi a quell' armata dalla quale è in ultimo disertato. Tutto questo deve ugualmente aver luogo nel caso

stalt in dem Falle Statt finden, wo die Desertion von den Truppen des einen contrahirenden Theiles zu denen des anderen, wenn diese auch ausserhalb ihres Vaterlandes sich befänden, erfolgen sollte.

in cui la diserzione fosse avvenuta dalle truppe d'una delle parti contraenti per passare a quelle dell'altra, quand'anche dette truppe si trovassero fuori della loro patria.

Hinsichtlich der entwichenen Ober-Officiere der beyderseitigen Armeen ist sich noch ferner nach den dießfalls zwischen den contrahirenden Mächten verabredeten besonderen Bestimmungen zu benehmen.

Riguardo agli ufficiali fuggitivi d'amendue le armate si dovrà ulteriormente attenersi alle determinazioni speciali concertate fra le potenze contraenti.

3. Sollte es ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln einem Deserteur gelingen, in die Staaten eines der hohen Contrahenten sich heimlich einzuschleichen, oder die Wachsamkeit der Behörden durch Verkleidung oder durch Vorweisung falscher Pässe zu hintergehen, so soll er, selbst wenn er sich an einem Orte, in einer Stadt oder einem Dorfe dieses Staates ansäßig gemacht hätte, nichts destoweniger zurückgegeben und ausgeliefert werden, sobald er anerkannt oder durch die Behörden des Staates, aus welchem er entwichen ist, reclamirt wird.

3. Se ad onta di queste misure di precauzione riuscisse ad un disertore d'introdursi clandestinamente negli stati di uno degli alti contraenti, oppure di eludere la vigilanza delle autorità col travestimento o colla produzione di falsi passaporti, dovrà egli, quand'anche si fosse stabilito in una città o in un villaggio di quello stato, venir restituito e consegnato tostochè fosse riconosciuto o domandato dalle autorità dello stato donde è fuggito.

4. Von dieser Zurückstellung sind ausgenommen die Deserteurs von den Truppen des einen Staates, welche geborne Unterthanen des anderen sind, in so fern sie nicht

4. Sono eccettuati da questa riconsegna i disertori delle truppe di uno stato nati sudditi dell'altro, purchè non siano prima divenuti legalmente cittadini

früher in demjenigen Staate, aus dessen Diensten sie desertirt sind, auf gesetzliche Art Staatsbürger geworden wären, indem beyde Mächte gegenseitig sich dahin einverstehen, daß keine derselben verbunden seyn soll, die eigenen Unterthanen auszuliefern, welche, nachdem sie bey den Truppen der anderen Macht gedient haben, durch Entweichung in das Gebieth ihres natürlichen Souverains zurückkehren würden.

Gleichwohl sind alle von dergleichen Deserteurs mitgenommenen Dienstpferde, Armatur- und Equipagen-Stücke gegen Vergütung der Fütterungskosten bey den Pferden, nach den Bestimmungen des Artikel 5 und des allenfälligen Bothen- oder Fuhrlohns bey den Equipage- und Armaturs-Stücken, Falls diese Kosten nicht aus dem eigenen Vermögen des Deserteurs ersetzt werden können, oder derjenige, welchem sie zu vergüten kommen, sich nicht der Verhehlung des Deserteurs schuldig gemacht hätte, zurück zu geben; in deren Ermanglung ist der Ersatz dafür nach dem wahren Werthe gleichfalls aus dem bereitesten Vermögen des Deserteurs, in so fern er eines besitzt, zu leisten.

5. Die Verpflegung der Deserteurs von dem Augenblicke

in quello stato dal servizio del quale sono disertati, mentre amendue le potenze convengono reciprocamente che nissuna di esse debba essere obbligata a consegnare i proprj sudditi, i quali, dopo aver servito nelle truppe dell' altra potenza, fuggendo rientrassero sul suolo del loro legittimo sovrano.

Tuttavia sono da restituirsi tutti i cavalli di servizio e gli oggetti d' armatura ed equipaggio seco presi da simili disertori, contro il bonifico delle spese di foraggio pe' cavalli, dietro le norme prescritte al l' articolo 5, non che dell' eventuale mercede pel trasporto degli effetti d' equipaggio ed armatura, caso che siffatte spese non possano venire rimborsate a carico del patrimonio particolare del disertore, o che colui al quale dovranno essere bonificate non si fosse reso colpevole d' occultazione del disertore; in mancanza dei preaccennati oggetti ne verrà fatto il risarcimento dietro il vero valore col patrimonio più disponibile del disertore, purchè egli ne abbia.

5. Il trattamento de' disertori cominciando dall' istante del loro

ihrer Verhaftung an bis zu jenem der Zurückstellung wird täglich auf vier Kreuzer und 1 3/4 Pfund Brot, die Ration aber auf sechs Pfund Hafer (nach dem Maße berechnet der 28ste Theil eines Baierischen Schäffels und der achte Theil eines Nieder-Oesterreichischen Metzens), acht Pfund Heu und drey Pfund Stroh Baierisches Gewicht festgesetzt. Die Vergütung des diessfälligen Kostenbetrages hat von der übernehmenden Behörde bey der Uebergabe der Deserteurs und der Pferde in klingender Silber-Münze, und hinsichtlich der Naturalien mit Inbegriff des Brotes nach dem laufenden Marktpreise, der dem Orte, wo der Deserteur ausgeliefert wird, zunächst liegenden Stadt zu geschehen.

Der Tag der Ergreifung des Deserteurs, als Maßstab des Termines, von welchem die Verpflegung zu berechnen kommt, soll durch das von der ergreifenden Behörde aufgenommene Constitut, welches zugleich das Nationale des ergriffenen Deserteurs möglichst genau enthalten muss, ausgewiesen werden.

Da Deserteurs keine gesetzlich gültigen Schulden machen, so kann auch von deren Bezahlung keine Rede seyn.

arresto fino a quello della restituzione, viene fissato per giorno in carantani quattro ed una libbra (*pfund*) e tre quarti di pane; la razione poi di foraggio in sei libbre (*pfund*) d'avena (corrispondenti in misura alla 28.a parte d'uno *schäffel* di Baviera, ed all' 8.a parte di un *metzen* di Vienna), in otto libbre (*pfund*) di fieno e tre libbre simili di paglia, peso bavarese. Il rimborso di tali spese deve effettuarsi dall'autorità che riceve i disertori ed i cavalli all' atto della consegna de' medesimi in moneta sonante d'argento, e rispetto ai generi, compreso il pane, al prezzo corrente di mercato della città più prossima al luogo in cui viene consegnato il disertore.

Il processo verbale steso dall' autorità arrestante dovrà indicare il giorno dell' arresto del disertore, dovendo servire di base per calcolare il quantitativo del trattamento, e dimostrare altresì colla maggior precisione la nazionalità dell'arrestato disertore.

Non potendo i disertori incontrare legalmente alcun debito, non occorre di parlare come debbansi soddisfare.

6. Demjenigen, welcher einen Deserteur anzeigt oder einbringt, wird gegenseitig eine Belohnung im Gelde (Taglia) zugestanden, nähmlich acht Gulden Conventions-Geld für einen Mann zu Fuß, und zwölf Gulden Conventions-Geld für einen Cavalleristen mit dem Pferde, wohl verstanden, daß die Kosten des Bewachens und des Transportes in diese Summe mit eingerechnet werden müssen. Doch soll die Belohnung für die bloße Anzeige eines Deserteurs nur in dem Falle Statt finden, wenn sie die wirkliche Ergreifung desselben zur Folge gehabt hat.

Außer den Verpflegungskosten und der Taglia kann unter keinem Vorwande etwas verlangt werden, und in dem Falle, daß der Deserteur aus Unwissenheit schon bey den Truppen der Macht, die ihn zurück zu stellen hat, in Dienst genommen worden wäre, sollen nur jene Kleidungsstücke zurückbehalten werden, welche man ihm gegeben hat. Alles Uebrige wird, so wie der Deserteur dem Corps, dem er angehört, oder denen, die zu seiner Uebernahme abgeschickt sind, in Gemäßheit des neunten Artikels zurück gestellt.

Sollten sich über den genaueren Verhalt einer bey der

6. Sarà data reciprocamente una ricompensa (taglia) in danaro a colui che denuncia e dà in mano un disertore, cioè otto fiorini moneta di convenzione per un fante, e fiorini dodici moneta di convenzione per un soldato col cavallo; ritenuto che devono essere comprese in questa somma le spese di custodia e di trasporto. La ricompensa però per la semplice denuncia d' un disertore avrà luogo nel solo caso che ne segua l' effettivo di lui arresto.

Non si può sotto alcun pretesto pretendere altro bonificio, tranne le spese di mantenimento e la taglia, e qualora un disertore sconosciuto fosse stato preso al servizio nelle truppe della potenza che lo deve restituire, si potranno ritenere soltanto quegli effetti di vestiario che gli furono somministrati; tutto il restante unitamente al disertore sarà restituito, conformemente all' articolo 9, al corpo cui appartiene o a coloro che sono mandati a ricevere in consegna il disertore.

Nascendo de' dubbj sull' esattezza d' una circostanza di

Requisition eines Deserteurs angegebenen Thatsache Zweifel ergeben, so sollen diese keineswegs zum Vorwande dienen, um die Auslieferung des Deserteurs zu verweigern; zur Verhinderung jedes Irrthums wird von den Militär- oder Civil-Behörden ein Protokoll aufgenommen, und dieses sogleich mit dem Deserteur eingeschickt, eine Abschrift davon aber derjenigen Macht, an welche die Auslieferung zu geschehen hat, mitgetheilt werden. Mit der Bestrafung des Deserteurs wird indessen bis zur vollständigen Aufklärung des Zweifels inne gehalten.

7. In Ansehung derjenigen auszuliefernden Deserteurs, welche während ihrer Entweichung ein Verbrechen verübet, wird hiermit festgesetzt, daß alle von ihnen begangenen Verbrechen in demjenigen Lande, wo sie begangen wurden, zu untersuchen und den dortigen Gesetzen gemäß zu bestrafen seyen.

Hätte ein Deserteur in einem anderen Lande ein grobes Verbrechen, zum Beyspiel: Mord, Raub oder jedes andere begangen, worauf die Todes- oder ewige Gefängnißstrafe steht, so fällt die Auslieferung weg. Hat derselbe ein anderes Verbrechen begangen, so wird er nach überstandener Strafe ausgeliefert, und für die

fatto asserita nel riclamare un disertore, non debbono questi servire assolutamente di pretesto per rifiutare la consegna del medesimo; per ovviare ogni equivoco verrà dalle autorità militari o civili compilato un processo verbale e mandato tosto col disertore, comunicandone però copia a quella potenza cui dev' essere fatta la consegna.

7. Riguardo a que' disertori da consegnarsi i quali durante la loro evasione hanno commesso un delitto, viene stabilito colla presente che tutti i delitti debbano inquirirsi e punirsi a tenore delle leggi vigenti in quello stato nel quale furono commessi.

Se un disertore avesse commesso in un altro stato un grave delitto, per es. un assassinio, una rapina o qualunque altro che portasse seco la pena capitale od il carcere in vita, non ha più luogo l' estradizione. Ma se ha commesso un delitto di altra natura, sarà consegnato dopo subíta la pena, e non si

Zeit, da er in Untersuchung oder im Gefängniß gewesen ist, werden keine Unterhaltungskosten vergütet. Jeden Falls wird, wenn der Deserteur in Untersuchung befangen ist, davon gleich Nachricht ertheilt, und sollen, wenn in der Folge dessen Ueberlieferung eintritt, zugleich die denselben betreffenden Untersuchungs-Acten entweder im Original oder auszugsweise und in beglaubigter Abschrift übergeben werden, damit ermessen werden könne, ob ein dergleichen Deserteur noch zum Militär-Dienste geeignet sey oder nicht.

pagheranno spese di mantenimento per l' epoca che fu sotto inquisizione o in carcere. In ogni evento poi tostochè un disertore sia implicato in una inquisizione, ne verrà immediatamente data notizia, e se in seguito avviene la di lui consegna, saranno contemporaneamente rimessi i rispettivi atti processuali in originale ovvero per estratto ed in copia autentica, onde poter giudicare se un tale individuo sia o no ancora idoneo al servizio militare.

Ein Pferd oder andere Effecten, welche ein solcher Deserteur etwa mitgenommen, werden in beyden Fällen sogleich ausgeliefert.

Il cavallo od altri effetti che un simile disertore avesse per avventura presi con sè verranno in amendue i casi tosto consegnati.

8. Jedes Detachement, welches zum Nachsetzen eines oder mehrerer Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, dergestalt, daß von dem Augenblicke an, wo er oder sie dieselbe überschritten haben, die Verfolgung nur durch einen oder zwey Mann, welche mit Paß oder militärischer Ordre versehen seyn müssen, bis zu dem nächsten Orte, ohne sich an der Person des Deserteurs im Mindesten zu vergreifen, geschehen kann, um die daselbst befindliche Militär-

8. Ogni distaccamento mandato ad inseguire uno o più disertori deve fermarsi al confine, di modo che dal momento che quello o questi lo hanno passato, inseguiti esser possono soltanto da un uomo o due muniti di passaporto o di un ordine militare fino al paese più vicino (senza porre minimamente le mani addosso al disertore) per domandare assistenza all' autorità militare o civile che vi si trovasse, la quale è in dovere di subito

oder Civil-Behörde zu requiriren, welche sodann schuldig ist, auf der Stelle Assistenz zu leisten, um den in Frage stehenden Deserteur zu entdecken oder zu verhaften.

Wird derselbe wirklich an dem, durch die Partey, von welcher er desertirt ist, angezeigten Orte arretirt, und nicht durch einen Unterthan des Staates eingebracht, so findet die Belohnung in Geld (Taglia) nicht Statt.

9. Tritt der Fall einer Auslieferung von Deserteurs, so wie einer zugleich zu bewerkstelligenden Zurückgabe von Effecten und Pferden ein, so hat der damit beauftragte Truppen-Commandant des der Gränze zunächst befindlichen Postens die nächste jenseitige Militär- oder Civil-Behörde davon zu benachrichtigen.

Ist man über den Tag und die Stunde, wann die Ablieferung vor sich gehen soll, übereingekommen, so werden die Deserteurs durch eine Truppen-Abtheilung auf den an der Gränze bestimmten Punct, wo sich an demselben Tage und zu derselben Stunde auch das zur Uebernahme beauftragte jenseitige Truppen-Detachement eingefunden haben wird, gebracht, und letzterem dagegen gehörige Bescheinigung, welche im Falle der Zurückgabe

prestarla, onde scoprire ed arrestare il disertore di cui si tratta.

Se viene effettivamente preso nel luogo indicato dalla parte da cui disertò, e non già dato nelle mani da un suddito dello stato, non ha luogo la ricompensa (taglia) in danaro.

9. Accadendo di dover consegnare dei disertori e restituire ad un tempo degli effetti e cavalli, il comandante delle truppe del posto più vicino al confine è di ciò incaricato, e ne preverrà l' autorità civile o militare opposta più prossima.

Fissati poi che siano il giorno e l' ora in cui deve seguire la consegna, i disertori saranno condotti da un distaccamento di truppa al luogo di confine stabilito, dove nel giorno ed ora stessi si troverà esiandio il distaccamento militare dell' altra parte incaricata di riceverli, cui saranno consegnati contro una ricevuta, la quale in caso di restituzione di effetti e cavalli dovrà comprendere anche questi.

von Effecten und Pferden auf dieselben mitzurichten ist, übergeben.

Der ausliefernde Commandant stellt seiner Seits dem übernehmenden Commandanten eine Quittung über die erfolgte Bezahlung der oben in den Artikeln 5 und 6 festgesetzten Kosten und Auslagen aus.

10. Gleicher Weise sollen die Dienstleute der Officiere des einen Staates, welche nicht, wie die im Artikel 2 benannten Fourierschützen, zum Militär-Etat gehören, oder bey den Regimentern wirklich in den Listen geführt werden, wenn sie nach einem begangenen Verbrechen in der Armee des anderen Staates Dienste nehmen, oder auf dessen Gebieth entweichen, nebst den etwa mitgenommenen Pferden und Effecten gegen Vergütung der im Artikel 5 bestimmten Verpflegungskosten auf vorgängige Reclamation ausgeliefert werden.

11. Ein jeder Officier der Armee des einen Staates, welcher sich beygehen lassen würde, durch List oder Gewalt ein zu dem Militär-Dienste des anderen Staates gehöriges Individuum zur Desertion zu verleiten oder anzuwerben, oder einen Deserteur wissentlich anzunehmen und beyzubehalten, oder zu seiner

Il comandante ch' effettua la consegna rilascerà dal suo canto al comandante opposto una quietanza dell' avuto pagamento delle spese determinate dagli articoli 5 e 6.

10. Del pari i domestici degli ufficiali di uno stato, i quali non appartenendo allo stato militare, nè figurando realmente sui ruoli come i *fourierschützen* menzionati all' art. 2, qualora dopo aver commesso un delitto prendessero servizio nell' armata dell' altro stato o si rifugiassero nel territorio di esso, saranno, dietro requisitoria, consegnati con cavalli ed effetti (se ne avessero preso seco) contro il bonifico delle spese di mantenimento fissato dall' art. 5.

11. Qualunque ufficiale dell' armata di uno stato, il quale si facesse lecito d' indurre con artifizio o con violenza alla diserzione, o di arrolare un individuo addetto al servizio militare dell' altro stato, oppure di accettare scientemente e trattenere un disertore, o di contribuire ad occultarlo e favorire

Verhehlung beyzutragen, und seine Entweichung zu befördern, oder ihn an weiter rückwärts liegende Provinzen zu verschaffen, soll mit zweymonathlichem Arreste bestraft, und jedes andere Individuum, welches sich der wissentlichen Verhehlung eines Deserteurs und der Beförderung der Flucht desselben schuldig macht, nach seinem Stande zu einer körperlichen oder Geldstrafe verurtheilt werden.

12. Allen Unterthanen der contrahirenden Theile ist untersagt, den Deserteurs von den gegenseitigen Truppen irgend etwas von Kleidungs-oder Rüstungsstücken, Pferde, Waffen oder dergleichen abzukaufen.

Diese Effecten sind überall, wo man sie findet, als gestohlenes Gut wegzunehmen, und dem Regimente zurück zu stellen, von welchem der Deserteur entwichen ist. Derjenige, welcher sie gekauft hat, kann auf keine Entschädigung Anspruch machen, und wenn sie nicht in Natura wieder gefunden werden, so hat der Käufer den Werth derselben in gangbarer Münze zu erstatten; auch, wenn bewiesen wird, daß er wissentlich von einem Deserteur gekauft habe, noch außerdem wegen Uebertretung des Verbothes einer den Gesetzen gemessenen Strafe zu unterliegen.

la sua fuga, oppure di trasferirlo indietro, in provincie più discoste, sarà punito coll' arresto di due mesi; qualunque altro individuo poi che si rendesse colpevole con scienza di cosa d'occultazione d'un disertore o di adito alla fuga del medesimo, sarà condannato, secondo la sua condizione, ad una pena corporale o ad una multa in danaro.

12. È vietato a tutti i sudditi delle parti contraenti di comperare dai disertori dell'una o dell' altra potenza qualunque siasi oggetto di vestiario ed armatura, cavalli, armi e simili. Ovunque si rinvenissero questi oggetti, saranno presi come cosa derubata e restituiti al reggimento dond' è fuggito il disertore. Chi ne avesse fatto l' acquisto non può pretendere alcun rimborso, e se non si trovassero più in natura, il compratore ne dovrà sborsare il valore in valuta corrente; dovrà inoltre, venendo provato ch' egli comprò con cognizione di causa da un disertore, soggiacere per la trasgressione del divieto ad una pena conforme alle leggi.

13. Alle rücksichtlich der Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs festgesetzten Bestimmungen werden hiermit ausdrücklich auf die beyderseitigen flüchtigen Militär-Pflichtigen ausgedehnt, und so weit sie auf diese letzteren anwendbar sind, in Kraft gesetzt. In dieser Beziehung werden die gesicherten Einleitungen getroffen, damit

1) die an der Gränze der einen Macht ohne legale Bewilligung und vorschriftmäßigen Paß erscheinenden, nicht zum Militär gehörigen, männlichen Unterthanen der anderen Macht ohne Weiters zurück in ihr Vaterland gewiesen werden. Im Uebrigen haben die wegen des freyen Verkehrs der Gränzbewohner von den beyderseitigen Regierungen festgesetzten Vorschriften fortwährend ihre volle Kraft.

2) Sollen die mit legalen Bewilligungen und vorschriftmässigen Pässen in dem Gebiethe der anderen Macht befindlichen Unterthanen, wenn sie zur Militär-Dienstleistung in der Linie, Reserve oder Landwehr die Bestimmung erhalten, auf vorgängige Reclamirung ihrer vorgesetzten Behörden in ihr Vaterland zurück geschickt; so wie

13. Tutte queste prescrizioni stabilite riguardo alla consegna de' disertori scambievoli vengono colla presente espressamente estese ai coscritti militari latitanti ossia fuggitivi d'ambe le parti, e messe in vigore in quanto che sono a questi ultimi applicabili. A tal uopo si emanano le disposizioni, affinchè

1.° I sudditi maschi di una potenza non appartenenti al militare, i quali comparissero ai confini dell' altra senza legale permesso o regolare passaporto, vengano senz'altro rispinti nella loro patria. Del resto rimangono ulteriormente nel loro pieno vigore le prescrizioni da entrambi i governi stabilite circa il libero traffico degli abitanti di confine;

2.° I sudditi di una potenza che si trovassero sul territorio dell' altra provveduti di legali permessi o di regolari passaporti, caso che venissero destinati al servizio delle armi nella linea, nella riserva o nella milizia del paese (*landwehr*), dovranno, sopra ricerca delle loro competenti autorità, essere spediti nella loro patria; finalmente

3) die Unterthanen der einen Macht, welche sich darüber nicht genügend ausweisen können, daß sie in ihrem Vaterlande der Militär-Pflicht nicht mehr unterliegen, zu keiner Art der Militär-Dienstleistung der anderen Macht engagirt werden.

Beyde Souverains versprechen Sich ausdrücklich, allen Ihren Behörden, die es angeht, deßhalb die nöthigen Befehle zu ertheilen, den ergangenen Reclamationen in solchen Fällen auf das schleunigste zu entsprechen, und alle diejenigen Obrigkeiten, welche sich eine Nachlässigkeit zu Schulden kommen lassen, so wie auch diejenigen ihrer Unterthanen, welche die Paßlosen oder Reclamirten bey sich verbergen oder ihre weitere Flucht befördern, auf eine ihrem Vergehen angemessene Art zu bestrafen.

14. Gegenwärtige Uebereinkunft soll für die Zukunft immer von fünf zu fünf Jahren in so lange fortgesetzt angesehen werden, bis nicht von einer oder der anderen der zwey contrahirenden Mächte eine entgegen gesetzte Aeußerung erfolgt.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß in dem Falle, wenn in der Folge allgemeine Cartells-Vorschriften für sämmtliche Deutsche Bundesstaaten zu

3.° I sudditi d' una potenza che non sappiano bastantemente giustificare di non essere nel proprio paese più soggetti all' obbligo militare, non potranno venire ingaggiati per nissun genere di militare servizio dell' altra potenza.

Promettono i due sovrani vicendevolmente d' impartire alle loro autorità cui concerne gli ordini a tal effetto necessarj, di corrispondere in simili casi colla maggior prontezza alle ricevute requisitorie e di punire in un modo proporzionato al fatto tutte quelle autorità che si rendessero colpevoli di trascuranza, come anche tutti quelli fra i loro sudditi i quali celassero presso di sè o facilitassero l' ulteriore evasione degl' individui sprovveduti di passaporto o riclamati.

14. La presente convenzione dev' essere riguardata per l' avvenire sempre continuativa di cinque in cinque anni sintantochè non segua dal canto dell' una o dell' altra delle due potenze contraenti qualche contraria dichiarazione.

Ben inteso però che qualora col tratto successivo venissero stabilite delle generali prescrizioni di cartello per tutti gli stati tedeschi alleati, abbiano

Stande kommen sollten, diese auch zwischen Oesterreich und Baiern zu gelten haben, und dadurch die Stipulationen der gegenwärtigen Uebereinkunft als erloschen zu betrachten seyn werden, es müßten denn die beyden hohen contrahirenden Theile sich über die Beobachtung einzelner, den allgemeinen Vorschriften nicht widersprechenden Stipulationen nachträglich vereinigen.

esse a valere anche fra l'Austria e la Baviera, e le stipulazioni contenute nella presente convenzione siano da riguardarsi come annullate; salvo che le alte parti contraenti convenissero in seguito sulle osservanze di singole stipulazioni non contrarie alle prescrizioni generali.

15. Beyde hohe Contrahenten werden zu gleicher Zeit diese erneuerte Cartell-Convention, sofort nach erfolgter Auswechslung der Ratificationen, in allen Ihren Staaten auf die gewöhnliche Weise zur öffentlichen Kenntniß bringen, damit Niemand sich dießfalls mit Unwissenheit entschuldigen könne, zugleich auch allen Unterthanen und insbesondere allen Ihren Militär- und Civil-Beamten und anderen Vorgesetzten befehlen, darauf zu halten, daß dieselbe nach ihrem vollen Umfange und Inhalte vollzogen werde.

15. Amendue gli alti contraenti, tostochè sarà seguito il cambio delle ratifiche di questa rinnovata convenzione, la faranno ne' consueti modi pubblicare in tutti i loro stati, onde nissuno possa scusarsi allegandone ignoranza, ordinando contemporaneamente a tutti i sudditi ed in particolare a tutti i loro impiegati militari e civili ed altri superiori di tener mano forte, onde venga essa adempita nella sua piena estensione e contenuto.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen und dieselben mittelst gegenwärtigen, allenthalben kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können,

Nell' atto adunque che noi accordiamo l'assoluta nostra sanzione a queste disposizioni e che per mezzo del presente editto da pubblicarsi ovunque le portiamo a cognizione dei nostri sudditi, onde possano regolarsi esattamente di conformità,

befehlen Wir zugleich allen Unseren Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten, darauf zu halten, damit dasselbe nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am sieben und zwanzigsten Tage des Monaths Februar, im Jahre des Heils ein tausend acht hundert sechs und zwanzig, Unserer Regierung im fünf und dreyßigsten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Friedrich Xaver Prinz zu Hohenzollern-Hechingen,
General der Cavallerie
und
Hofkriegsraths-Präsident.

Joseph Freyherr von Stipsicz,
General der Cavallerie
und
Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle,
Caspar Lehmann.

ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari ed altri superiori di tener mano forte, affinchè venga osservato ed adempito puntualmente in tutta la sua estensione e tenore.

Dato nella nostra città capitale e di residenza di Vienna il 27 del mese di febbrajo dell' anno di salute 1826, trentesimoquinto del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

FEDERICO SAVERIO PRINCIPE DI HOHENZOLLERN-HECHINGEN,
Generale di Cavalleria
e Presidente del Consiglio Aulico di guerra.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ,
Generale di Cavalleria
e Vicepresid. del Consiglio Aulico di guerra.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
GASPARE LEHMANN.

(N.° 9.) *Norme ai debitori verso la cassa d'ammortizzazione per l'affrancazione delle relative obbligazioni entro il periodo di un anno.*

28 marzo 1827.

N.° 1495. Vendita.

AVVISO.

In esecuzione degli ordini superiori pervenuti all'imperiale regia commissione governativa per la vendita de' beni dello stato delle provincie lombarde si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Tutti indistintamente i debitori verso la cassa d'ammortizzazione per annualità perpetue sia in danaro, sia in generi, qualunque ne sia il titolo, sono ammessi ad affrancarsi della relativa obbligazione entro il periodo di un anno da computarsi dalla data del presente avviso contro il pagamento del corrispondente capitale.

2.° I debitori che intendono di affrancarsi dovranno presentare entro il suddetto termine la loro domanda ai rispettivi ispettorati demaniali. Tale domanda si ritiene irretrattabile ed obbligatoria.

3.° Scorso l'enunciato perentorio termine, le annualità tanto in danaro che in generi,

rispetto alle quali non sarà stata fatta la domanda di affrancazione, saranno alienate col mezzo dell' asta pubblica sotto le stesse condizioni che vengono ora accordate ai debitori.

4.° Per le annualità in danaro il capitale da sborsarsi come prezzo dell' affrancazione viene ragguagliato nella regola di lire cento per ogni lire cinque dell' annualità depurata dai pesi pubblici, provinciali e comunali che vi gravitassero, qualora non fosse tenuto a sostenerli in forza di contratto lo stesso affrancante.

5.° Trattandosi di annualità livellarie, viene aggiunto al capitale desunto dal canone anche l'importo dei laudemj, per la valutazione dei quali si stabilisce preliminarmente sul dato dell' esperienza quante volte in un determinato periodo d' anni si verifica il pagamento di una tal competenza, calcolandone la relativa quota per un anno, quale si aggiunge all'annualità e si riduce egualmente a capitale.

6.° Per le annualità costituite in generi la stima di essi vien fissata sul risultamento dei versamenti in danaro ottenuti dal 1818 inclusivo al 1826 pure compreso, ed ove ciò non sia possibile, sul dato dei fitti ovvero dei prezzi adequati dei generi verificatisi entro l' anzidetto periodo d'anni.

Alla stima stabilita sulle premesse norme vien fatta la deduzione del dieci per cento per titolo d'infortunj e di amministrazione, ed il valore che viene in tal modo a residuarsi forma il capitale da pagarsi per prezzo dell'affrancazione.

7.° Quando il prezzo d'affrancazione, che dee sempre soddisfarsi in effettivo danaro, non sorpassi la somma di lire trecento, l'affrancante è tenuto di pagarlo per intiero subito dopo che gli viene notificata la ratifica del contratto, ed in ogni caso non più tardi di quattro settimane dopo tale notificazione: eccedendo la detta somma, è in facoltà dell'affrancante di dividerne il pagamento, sborsando la metà del prezzo subito dopo l'approvazione del contratto, e l'altra metà in cinque eguali rate annuali; ritenuto però l'obbligo della corresponsione degl'interessi nella misura del cinque per cento, non che di assicurarne con regolare cauzione il soddisfacimento.

8.° Se il prezzo d'affrancazione sorpassi la somma di lire tremila, e l'affrancante, anzichè approfittare delle dilazioni accordate dall'articolo precedente, preferisca di pagarlo per intiero in una sola volta subito dopo, ed in ogni caso non più tardi di quattro settimane dall'avuta partecipazione della superiore

approvazione del contratto, viene perciò solo accordata a di lui favore la deduzione del dieci per cento sul prezzo stesso.

9.° A riguardo dei livelli a determinate generazioni non viene stabilita alcuna norma generale per la loro affrancazione, ma questa potrà aver luogo in via di trattativa contro quel correspettivo che verrà fissato di caso in caso a tenore delle circostanze, con riserva della superiore approvazione.

Milano, dall' imperiale regia commissione governativa per la vendita de' beni dello stato il 28 marzo 1827.

L' I. R. Segretario di Governo e della Commissione

ANTONIO GIUDICI.

(N.° 10.) *La prescrizione contenuta nel § 377 della parte I del codice penale debb' essere osservata anche nelle deposizioni dei testimonj in oggetti di gravi trasgressioni di polizia.*

7 aprile 1827.

N.° 10800-1124 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere i dubbj insorti e per conciliare l' uniformità della processura, l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato opportuno di dichiarare con rispettato decreto 16 p.° p.° marzo, n.° 7085-505 che la prescrizione contenuta nel § 377 (*) della prima parte del codice penale debba essere osservata anche nelle deposizioni dei testimonj in oggetti di gravi trasgressioni di polizia.

Tanto viene dedotto a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 7 aprile 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

§ 377.

(*) Se i parenti della persona imputata in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e le sue sorelle, ed i suoi primi cugini o gli altri suoi parenti ancor più prossimi, il suo consorte od i suoi affini in primo grado vogliano o no far testimonianza, dipende dal loro arbitrio. Questi possono bensì essere citati a fine di assumere al caso la loro deposizione; si devono però espressamente avvertire della libertà che loro compete di potersi esimere dall'esame; e quest'avvertenza dev' essere annotata al protocollo.

(N.° [illegible]) *Proroga di sei mesi ai creditori di arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori d'ordini religiosi militari, ad insinuare al protocollo dell'imp. regia commissione liquidatrice i titoli delle loro pretese.*

26 aprile 1827.

N.° 14632-1370 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO

NOTIFICAZIONE.

Colle governative notificazioni 25 settembre 1823 e 4 maggio 1825 tutti gl' individui creditori o cessionarj di arretrati anteriori al 1.° di aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori d' ordini religiosi militari, che erano inscritte al 20 aprile 1814 sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di queste provincie, furono chiamati ad insinuare le loro pretese all' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto.

Sebbene siano già da qualche tempo scaduti i termini utili stabiliti nelle dette notificazioni, avendo l'imperiale regia camera aulica generale accordata ora con decreto 9 marzo p.° p.°, n.° 7973-687 una nuova proroga di sei mesi per l'insinuazione suaccennata, se ne diffidano tutti quegl'individui le di cui rispettive partite di credito per gli arretrati sovrindicati non fossero state per anco insinuate, acciocchè abbiano ad insinuarle direttamente entro tutto ottobre prossimo futuro al protocollo della suddetta imperiale regia commissione liquidatrice, colle modalità prescritte nella succitata governativa notificazione 25 settembre 1823.

Milano, il 20 aprile 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Nuovo bollo da apporsi col 1.° maggio alle manifatture nazionali onde garantirle dagli attentati di frode.*

24 aprile 1827.

N.° 4915-782 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Considerando che è dell' interesse delle fabbriche dello stato di garantire efficacemente dagli attentati di frode il bollo di finanza destinato a contrassegnare le manifatture nazionali, il governo, in adempimento degli ordini dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale portati da ossequiato dispaccio 23 giugno ultimo scorso, n.° 10707-776, dichiara:

Art. 1.° A cominciare dal 1.° maggio prossimo venturo il bollo attualmente usato dalle dogane per le manifatture nazionali giusta i regolamenti in vigore è modificato come segue:

La testa formata dalla laminetta di rame piegata ed unita alle due estremità sarà compressa concava da un lato coll' impronta dell' effigie di S. M., e di una coroncina di perle all' ingiro, e convessa dall' altro coll' impronta dell' aquila imperiale e del numero progressivo del torchietto precisamente sopra l' aquila.

2.° Il nuovo bollo sarà applicato diagonalmente in uno degli angoli raddoppiato e ridosso della stoffa, escluse le cimosse, trapassandolo per quattro fori.

Per le opere di maglia non in pezze, come berrette e calzette, e pei cappelli il bollo sarà appeso col solito bindellino da trapassarsi per due fori.

3.° Il detto nuovo bollo mancante di alcuno degli estremi voluti agli articoli 1.° e 2.° è dichiarato inattendibile ed invalido, e la merce su cui trovasi applicato si considererà come non bollata; ferme nel resto le disposizioni delle veglianti leggi per ogni alterazione, falsificazione e trasporti dei bolli.

4.° È stabilito sino a tutto giugno prossimo futuro il termine nel quale è facoltativo al detentore delle merci regolarmente munite del bollo finora usitato di produrle alla dogana pel concambio col nuovo bollo qui prescritto.

Il concambio entro il suddetto termine si eseguirà gratuitamente.

5.° Scaduto un tal termine, le merci alle quali non fosse stato cambiato il vecchio bollo con surrogazione del nuovo nelle forme sovra disposte si considereranno egualmente come prive di bollo.

Milano, il 24 aprile 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 131.) *È tolto il divieto dell'asportazione all' estero delle armi ed altre cose di guerra, sotto l'osservanza di diverse prescrizioni.*

27 aprile 1827.

N.° 4397-704 G.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'imperatore e re con sovrana risoluzione in data 29 settembre 1826 si è degnata di derogare al divieto finora sussistente dell' asportazione all' estero delle armi ed altre cose di guerra.

Cessando con ciò d'avere effetto la governativa notificazione del 10 ottobre 1820, il governo, in conformità al dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale del giorno 15 del p.° p.° marzo, n.° 11149-821; deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° È permessa l'asportazione delle armi ed altre cose di guerra soltanto per gli stati appartenenti a potenze legalmente riconosciute e che si trovano in amichevoli relazioni colla monarchia austriaca. Tale asportazione è severamente vietata per quei paesi che fossero

in istato d'insurrezione contro i legittimi loro governi.

2.° Ogni spedizione d' armi per l' estero dovrà essere accompagnata da un' apposita licenza, la quale verrà data, per l'Austria inferiore, dall' imperiale regia camera aulica generale, e per le altre provincie della monarchia, dai governi rispettivi.

3.° Per le spedizioni d' armi ed altre cose di guerra ai porti del mare Adriatico o del Mediterraneo, ovvero a paesi situati oltre le coste di questi mari, si dovranno, oltre le accennate, osservare ancora le prescrizioni seguenti :

a) Il pagamento del dazio per queste spedizioni dovrà effettuarsi esclusivamente presso la dogana principale della provincia donde seguirà l' asportazione, ed ogni intraprenditore di simili spedizioni dovrà dar prova della permissione ottenutane mediante la produzione della relativa licenza.

b) Se l'asportazione si farà per l' Oriente o per gli stati situati oltre il mare, ma entro lo stretto di Gibilterra, ogni intraprenditore dovrà guarentire il valore delle cose da porsi in ispedizione col dare all' uopo un' idonea cauzione a quell' ufficio di dogana presso del quale dee effettuarsi il pagamento del dazio. Il detto atto di malleveria verrà restituito

all' esibente allora soltanto quando esso avrà fatto constare per mezzo di legali ed autentici certificati delle imperiali regie ambascerie o degl' imperiali regj consolati che gli arnesi di guerra asportati giunsero realmente al luogo di destinazione espresso nella licenza di asportazione.

c) Che se l' asportazione dee farsi per esteri stati posti di là dallo stretto di Gibilterra oltre il mare Atlantico, l'intraprenditore dovrà guarentire soltanto la metà del valore delle cose in ispedizione, e ciò mediante idonea cauzione, la quale gli verrà restituita solamente allora che per mezzo di autentici certificati avrà provato di avere effettivamente oltrepassato lo stretto di Gibilterra colle armi e cogli arnesi di guerra asportati.

d) Per la produzione dei predetti certificati rimane stabilito il termine di un anno se le asportazioni si fanno ad uno stato estero entro l' Europa, ed il termine di due anni per le asportazioni ad estero stato fuori d'Europa.

e) Nel caso che un intraprenditore non presentasse i mentovati certificati entro i termini prescritti, l' asportazione da esso effettuata si riguarderà come una contravvenzione al § 1.° della presente notificazione, e quindi come vietata, e verrà senz' altro incassato a titolo di multa il valore garantito delle cose asportate.

4.° Rispetto alle spedizioni di armi e d' altre cose di guerra per altre direzioni rimangono ferme le vigenti generali prescrizioni, e segnatamente quelle che furono recate a pubblica notizia colle governative notificazioni del 28 luglio 1816 e del 31 luglio 1817.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione per le dogane sono incaricate dell' esecuzione di queste prescrizioni nella parte che ad esse rispettivamente appartiene.

Milano, il 27 aprile 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 14.) *La leva militare del regno lombardo-veneto pel 1827 è determinata in 3500 uomini.*

29 aprile 1827.

N.° 13280-1490-P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1827 è stata determinata dagli aulici dicasteri in 3500 uomini, dei quali, comprese le debite perequazioni e compensazioni fra i due territorj governativi riferibili alle leve precedenti, spettano alle provincie lombarde 2053.

Mediante le occorrenti coadequazioni i singoli comuni avranno il bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente contemplati nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e nelle sezioni successive della suddetta patente avranno principio nel giorno 7 maggio prossimo venturo, ed incomincerà la consegna al militare dei coscritti requisiti nel giorno 2 luglio successivo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che rispettivamente le riguarda, dell' esecuzione delle suddette determinazioni.

Milano, il 29 aprile 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

R. PARAVICINI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 15.) *Il dazio sul tabacco che passa per transito nel regno lombardo-veneto è ridotto per ogni quintale metrico a lire 2. 83.*

6 maggio 1827.

N.° 4916-783 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di decreto dell'imperiale regia camera aulica generale in data 28 marzo p.° p.°, n.° 2814-190 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Il dazio sul tabacco procedente dall'estero, che passa per transito sul territorio del regno lombardo-veneto, avendo una destinazione qualunque per esteri stati è ridotto per ogni quintale metrico a lire 2. 83.

2.° La spedizione del tabacco di transito dovrà, come in passato, essere accompagnata da una licenza, e si dovranno osservare tutte le altre discipline prescritte pel transito del tabacco. La detta licenza sarà operativa anche per le provincie situate fuori del territorio dell' autorità che l' avrà conceduta.

La direzione delle dogane e privative è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 6 maggio 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere*.

(N.° 16.) *È abolito ogni diritto d'albinaggio a favore dei sudditi dei due stati austriaco e del governo di Cracovia.*

8 maggio 1827.

N.° 9995-268 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi dal governo della città libera di Cracovia dichiarato in data del 22 agosto 1826 che rimaneva abolito ogni diritto di albinaggio a favore de' sudditi austriaci che fossero chiamati a raccogliere eredità nel territorio di quel governo, l' imperiale regio residente e console generale in Cracovia in nome di S. M. I. R. A. ha dichiarato in data del 15 ottobre detto anno che eguale correspettività veniva assicurata negli stati imperiali reali a favore degli abitanti del governo di Cracovia che fossero chiamati ad ereditare nella monarchia austriaca.

In vista di ciò fu stabilito che rimane per l' avvenire abolito ed estinto fra i due stati a favore dei rispettivi sudditi ogni diritto di albinaggio, di estrazione e di traslazione sopra

le facoltà ed eredità reciprocamente appartenenti ai sudditi dei due governi, e che questa abolizione deve avere pieno effetto non solo pei casi futuri, ma anche per quelli precedentemente verificati, per cui non si fossero ancora effettivamente pagati sino all' epoca citata del 22 agosto 1826 i relativi diritti.

L' imperiale regio governo, in adempimento degli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 8 prossimo passato marzo, n.° 5948-309, deduce a pubblica notizia le premesse disposizioni per opportuna intelligenza e norma.

Milano, l' 8 maggio 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, Vicepresidente.

Conte BREBBIA, *Consigliere*.

(N.° 17.) *Normale per una procedura uniforme nei casi nei quali in difetto di una fede della morte effettivamente seguita d' una persona assente viene offerta la prova per testimonj.*

22 maggio 1827.

N.° 14311-1504 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per conseguire una procedura uniforme nei casi nei quali in difetto di una fede mortuaria o di altro pubblico documento della morte effettivamente seguita di una persona assente viene offerta la prova per testimonj, S. M. con sovrana risoluzione del dì 18 novembre 1826 si è degnata di rilasciare la seguente normale:

§ 1. Un conjuge che vuol passare ad altre nozze, e non può provare con fede mortuaria o simile documento pubblico la seguita morte dell' altro conjuge, ma spera di poter fornire la piena prova mediante le deposizioni di testimonj, deve presentare la sua domanda per l' esame de' testimonj, indicando il loro nome ed unendo gli articoli probatoriali a quel giudizio che è competente ad emettere la dichiarazione di morte necessaria per poter contrarre nuovo matrimonio.

§ 2. Il giudizio dopo matura ponderazione delle allegate circostanze deve decidere con decreto se la domanda sia da secondarsi, o si abbiano a rimettere le parti a procurarsi la dichiarazione di morte nei modi prescritti dai §§ 112 e 114 del codice civile universale: contro il decreto rejettivo sta aperta alla parte la via del ricorso al giudizio superiore.

§ 3. Nello stesso tempo che viene assecondata la domanda il giudizio deve deputare un curatore all' assente, nominare un difensore del matrimonio, e dare ad entrambi copia dell' esibita supplica e degli articoli probatoriali, onde estendano di comune concerto gl' interrogatorj speciali da presentarsi al più tardi entro trenta giorni. Dovrà pure il giudizio far seguire un pubblico editto da inserirsi per tre diverse volte nelle gazzette, nel quale vengano esposte le circostanze di modo, luogo e tempo della supposta morte quali risultano dall' istanza e dagli articoli probatoriali, e siano ricercati tutti coloro che hanno qualche notizia della vita o delle circostanze della morte di farne le relative indicazioni o al tribunale o al curatore deputato entro un termine da destinarsi secondo la natura del caso, ma che però non deve mai essere più breve di tre mesi, nè di regola più lungo di un anno. Che se circostanze particolari dimostrassero l' opportunità di un termine ancora più lungo, verrà questo determinato nell' editto dal giudizio.

§ 4. Tosto che il giudice ha avuto gl' interrogatorj, egli deve senza aspettare il lasso

del termine fissato nell'editto passare all'esame dei testimonj, attenendosi in ciò fare alle prescrizioni del regolamento generale giudiziario. Gl' incumbe soltanto di completare, se lo trova necessario, anche durante l'assunzione dei testimonj gl' interrogatorj, o di fare delle nuove domande per mettere l' ufficio bastantemente in chiaro di tutte le circostanze decisive.

§ 5. Gli assunti esami de' testimonj devono comunicarsi tanto a chi gli ha introdotti, quanto al curatore dell' assente ed al difensore del matrimonio. Dopo di ciò il giudice ha da fissare una sessione, in modo però che avanti la medesima sia già scorso il termine stabilito nell' editto, e produrre in essa la prova e sentire a protocollo i due difensori colle loro eccezioni e ricordi. Se ne risultasse la necessità di nuove pratiche o di altro esame testimoniale, debbono senz'indugio quelle ordinarsi ed assumersi questo.

§ 6. Chiusa la procedura, si deve coll' intervento di un rappresentante politico decidere con sentenza se la prova della seguita morte sia stata compiuta o no. Nell' ultimo caso hanno luogo in contrario i soliti mezzi di diritto: nel primo poi la sentenza, in cui ha sempre da essere espressa l' epoca della morte risultante dal detto dei testimonj, debbe essere prima della notificazione sottoposta al tribunale d' appello, e da questo al supremo tribunale di giustizia. Se il giudice superiore trova nella procedura delle mancanze essenziali, egli deve, avanti passare alla sentenza, ordinarne d' ufficio la correzione.

§ 7. Nello stesso modo, ma però presso il giudizio ordinario, dovrà procedersi quando per un altro fine che per quello di passare a nuove nozze, in mancanza di una fede mortuaria o d' altro pubblico documento sarà domandata l' assunzione degli esami testimoniali per comprovare la morte di un assente. In questo caso per altro non è necessario nè di deputare un difensore del matrimonio, nè di far intervenire un rappresentante politico alla prolazione della sentenza, nè di rassegnare la sentenza stessa d' ufficio ai tribunali superiori.

Tanto viene dedotto a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza in esecuzione del decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 19 prossimo passato aprile, n.° 9138-1256.

Milano, il 22 maggio 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

BAZETTA, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere*.

(N.° 18.) *Emissione di nuove bollette* (coupons) *e delle carte di scontro* (talons), *cominciando col venturo agosto per la riscossione degl' interessi delle obbligazioni fruttanti il 2 ½ per cento.*

8 giugno 1827.

N.° 6713-1448 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Andando colla fine del prossimo venturo mese di luglio ad esaurirsi in gran parte le bollette ossia *coupons* per la riscossione degli interessi delle obbligazioni fruttanti il 2 ½ per cento in *moneta di convenzione* procedenti dal prestito apertosi colla patente 29 marzo 1815, si reca a pubblica notizia, in esecuzione del dispaccio dell'imp. regia aulica camera generale in data 4 maggio p.° p.°, essere stata incaricata l' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare, cominciando dal mese d' agosto p.° f.°, mediante la presentazione delle obbligazioni originali, delle nuove bollette ossia *coupons*

aventi il nome a stampa imitante la sottoscrizione degl' impiegati superiori della predetta cassa per la riscossione degl' interessi semestrali di altri tredici anni che scaderanno col dì 1.° d' agosto del 1840 inclusivamente; ed unitamente a tali bollette verranno pure rilasciate delle carte di scontro (*talons*) per ricevere nuovi *coupons*.

Questi nuovi *coupons* saranno stampati sopra carta fabbricata apposta; e ciascuno di essi, come pure le carte di scontro avranno una marca trasparente.

I caratteri che serviranno alla stampa dei *coupons* e delle carte di scontro sono nuovi e non saranno impiegati ad altro uso.

Ogni *coupon* ed ogni carta di scontro avranno un ornato in margine ed un bollo a secco. L' ornato, come pure i *rastrelli* (quelle linee sulle quali si scrivono i numeri) da imprimersi tanto sui *coupons*, quanto sulle carte di scontro saranno diversi secondo la diversa categoria di capitale delle mentovate obbligazioni.

Il bollo impresso sulle carte di scontro avrà una forma diversa da quello dei *coupons*.

La misura degl' interessi e l' importare della rata semestrale appariranno in caratteri bianchi nell' ornato in margine delle bollette ossia *coupons*.

I nuovi *coupons* per la riscossione degl' interessi si rilasceranno non più mediante la presentazione delle obbligazioni, ma unicamente con quella delle carte di scontro. Per ciò poi che concerne l'ammortizzazione delle carte di scontro che potessero andare smarrite si osserveranno le determinazioni contenute nella notificazione 21 gennajo 1824, n.° 792-186 relativa all'emissione delle bollette (*coupons*) e delle carte di scontro (*talons*) riferibili alle obbligazioni del prestito della banca della città di Vienna aperto con *lotteria* nell' anno 1797.

Milano, l'8 giugno 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere*.

(N.° 19.) *Scioglimento dei dubbj sugli effetti legali di quelle alienazioni fatte dai debitori oppignorati durante le esecuzioni.*

12 giugno 1827.

N.° 17737-1818 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde togliere i dubbj che si elevarono sugli effetti legali di quelle alienazioni che si fanno dai debitori oppignorati durante le esecuzioni, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, previ i concerti colla commissione aulica di legislazione e col supremo tribunale di giustizia in Vienna, ha trovato opportuno di rilasciare la seguente dichiarazione:

« Il possessore di una cosa immobile » colpita dalle esecuzioni ha bensì la facoltà » di alienarla in pendenza delle medesime, » ma a fronte di questa alienazione può il » creditore proseguire gli atti esecutivi sulla » cosa ipotecata nello stesso modo come se » non fosse stata alienata. »

Tanto viene dedotto a pubblica notizia per comune intelligenza e norma, in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 23 p.° p.° maggio, n.° 14080-1222.

Milano, il 12 giugno 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 20.) *REGOLAMENTO per l' osservanza della determinazione sovrana sulla proibizione dei divertimenti pubblici e privati nel così detto* tempo sagrato.

15 giugno 1827.

N.° 16998-2738 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione in data 19 agosto 1826 comunicata al governo della Lombardia dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio del giorno 24

del mese ed anno stesso, n.° 24337-3248 si è degnata di determinare relativamente ai divertimenti pubblici e privati nel così detto *tempo sagrato* quanto segue:

« Il così detto tempo sagrato, comin-
» ciando dall'Avvento sino alla festa dell'Epi-
» fania *inclusivamente* e dalla Quaresima sino
» alla prima domenica dopo Pasqua *inclusi-*
» *vamente*, dee nell' avvenire essere osservato.

» Non possono aver luogo nè balli, nè
» altre musiche per ballare nei giorni di ma-
» gro stabiliti dalla Chiesa, cioè nelle quattro
» tempora, nelle vigilie delle feste grandi
» dell' anno, non che nei giorni di venerdì
» e sabato. Egualmente non sono permessi
» tali divertimenti nè rappresentazioni teatrali
» nei così detti giorni e feste normali, cioè
» il 22, 23, 24 e 25 di dicembre, nel dì
» delle Ceneri, dalla domenica delle Palme
» sino alla domenica di Pasqua *inclusivamente*,
» nella domenica di Pentecoste, nella festa
» del *Corpus Domini*, come pure nelle feste
» dell' Annunziazione e della Natività della
» Beata Maria Vergine. »

Dove viene osservato il rito ambrosiano, è intenzione di S. M. che siano mantenuti i rispettivi regolamenti sinora in vigore.

Affinchè venga esattamente adempiuta la venerata sovrana deliberazione, il governo

di Lombardia, eseguendo gli ordini ricevuti dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio del giorno 12 dell' ultimo scorso maggio, n.° 13112-994, reca a pubblica notizia il seguente regolamento, che fu onorato della sovrana approvazione di S. M.

Sezione I.

Del permesso per le musiche con ballo.

Art. 1. Non potranno darsi balli pubblici e musiche con ballo sia ne' ridotti de' teatri, sia in altri pubblici luoghi senza la permissione della polizia. Anche i balli privati saranno preventivamente annunziati alla polizia.

2. In quei giorni festivi ne' quali non sono vietate le musiche con ballo, non potranno esse incominciare che un' ora dopo il termine delle funzioni sacre vespertine, e dovranno in via di regola terminare alle ore 12 della notte, parlando delle città capoluoghi delle provincie. Negli altri luoghi e nei paesi di campagna le musiche con ballo nei detti giorni festivi termineranno alle ore 10 della notte. La durata de' balli ne' ridotti e in altri pubblici luoghi verrà ogni volta determinata oppure approvata dalla polizia; nelle vigilie però d' un giorno *normale* di festa, o di digiuno

tutti i balli, tanto pubblici, quanto privati, dovranno terminare alle ore 12 della notte.

3. Le autorità esercenti la polizia nell' accordare le permissioni avranno il debito riguardo alle qualità del luogo e delle persone.

Sezione II.

Della punizione de' contravventori.

4. Chi dà balli o musiche da ballo ne' tempi proibiti, o non adempie le prescrizioni dell' articolo 1.°, o sorpassa la durata stabilita pei balli e per le musiche con ballo è considerato trasgressore.

5. Quelli che in nome proprio ottengono il permesso di dare simili divertimenti e ne fanno anche un ramo d' industria sono garanti del buon ordine dei balli e delle musiche per ballo per le quali ottennero la licenza. Se accadessero disordini tali che l' intraprenditore non fosse in grado di togliere da sè medesimo, oppure se al suo avviso non si volesse a tempo debito cessare dal ballo, dee darne notizia all' impiegato delegato a vegliare il buon ordine, ovvero all' amministrazione del comune.

6. Sono trasgressori anche quegli ospiti ammessi al divertimento che dopo l' avvertenza del proprietario del luogo, o di chi lo

rappresenta, ovvero di chi ottenne in testa propria la licenza non cessano dal ballare all'ora prescritta.

7. Sono trasgressori del pari i sonatori che prestano l' opera loro per le musiche con ballo proibite, oppure al di là del termine stabilito.

8. Le trasgressioni a quanto si contiene in questa notificazione, ovvero l' ommissione delle prescrizioni relative al *tempo sagrato*, sono punite nel modo seguente, riguardo agli intraprenditori e ai locandieri od altri che a prezzo prestano il luogo; per la prima volta s' infliggerà una multa dai fiorini 5 sino ai 50; per la seconda una multa doppia della prima; la terza contravvenzione sarà punita coll' incapacità personale a dare altre feste e musiche con ballo, o a farsi intrapreditore di simili divertimenti.

Per gl' individui che danno balli privati la multa sarà dai fiorini 10 sino ai 100; per quelli che intervengono al ballo la multa sarà dai fiorini 2 sino ai 10; pei sonatori la pena consisterà nell' arresto dalle 3 alle 24 ore, il quale arresto ne' casi di recidiva potrà venir prolungato sino a 2 giorni ed anche a 3.

9. Le multe saranno pagate in moneta di convenzione ed entreranno nella cassa dell' istituto locale de' poveri.

Sezione III.

Delle autorità che debbono concedere le licenze; esercitare la vigilanza e determinare la misura delle multe ne' casi di contravvenzione.

10. Nelle città ove esistono direzioni o commissariati di polizia, sono devoluti ad essi i relativi provvedimenti in questa materia. In tutti gli altri luoghi e nei paesi di campagna tali provvedimenti sono demandati alle autorità politiche del luogo, cioè alle deputazioni all' amministrazione comunale.

11. La vigilanza sulle concessioni per le feste da ballo pubbliche o per le musiche con ballo verrà esercitata dalle autorità accennate o direttamente o per mezzo di qualche loro impiegato a ciò delegato.

12. Nei casi di contravvenzione i rapporti dei detti impiegati fatti alle autorità da cui dipendono, fondati sul personale loro convincimento, formeranno piena prova.

13. La processura è sommaria e consiste soltanto nel porre a protocollo la notizia del fatto, la quale viene comunicata all' imputato alla presenza di due testimonj per quelle osservazioni che credesse di fare, e nel pronunciare la nozione ossia giudizio relativo al fatto medesimo.

14. Le multe che oltrepassano i fiorini 10 devono essere notificate previamente alla delegazione provinciale. Quelle che oltrepassano i fiorini 50 saranno presentate al governo.

15. La regia delegazione od il governo nei casi rispettivi possono confermare o moderare le multe od anche assolvere gl' incolpati. Contro simili nozioni per multe confermate o mitigate non si dà ulteriore ricorso od appellazione. Contro quelle nozioni d' ammenda che non soggiacciono all' esame di un ufficio superiore, come all' art. 14, si può reclamare fuori delle città capoluoghi di provincia alla regia delegazione provinciale, e nelle città capoluoghi di provincia al governo, ma non potrà portarsi più oltre il reclamo.

16. Il reclamo ossia ricorso per assoluzione dovrà presentarsi verbalmente o per iscritto innanzi alla prima autorità nel termine di tre giorni, altrimenti non vi si avrà alcun riguardo.

Milano, il 15 giugno 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

RENATI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1827.

N.° 1 al 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1827.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Estesa la già accordata amnistia anche a quei soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall'armata italiana.*

5 gennajo 1827.

N.° 41286-4126. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta ai decreti già rilasciati sull'amnistia accordata ai disertori della sciolta armata italiana, e specialmente a quello del 7 dicembre 1820, n.° 35931-3848, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 7 dicembre p.° p.°, n.° 34010-3217 ha partecipato al governo che S. M., dietro la proposta fattale dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è degnata con sovrana risoluzione del 13 novembre dell' anno passato 1826 di estendere la già accordata amnistia anche a

quei soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall'armata italiana, e che senza aver diritto all'amnistia erano stati distribuiti tra le truppe austriache, dalle quali poi disertarono, purchè non si siano resi colpevoli di alcun altro delitto.

In esecuzione degli ordini della prefata cancelleria aulica unita il governo comunica questa sovrana risoluzione a cotesta imperiale regia delegazione in aggiunta al dispaccio 22 dicembre 1820, n.° 33870-4626, e la incarica di renderla nota alle autorità subalterne, e particolarmente alle comunali.

Milano, il 5 gennajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BAZETTA, Vicepresidente.

(N.° 2.) *VENENDO reimpiegato un quiescente, non può aver luogo alcun compenso per le spese della sua traslocazione.*

5 gennajo 1827.

N.° 16559-5249. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni, ecc.

In forza di veneratissima sovrana risoluzione 31 ottobre p.° p.° venendo reimpiegato un quiescente, non può aver luogo alcun compenso per le spese della sua traslocazione occasionata dal nuovo impiego conferitogli. S. M. si è però degnata di dichiarare che in casi meritevoli di speciale riguardo ed allora soltanto che il quiescente avrebbe nell' anteriore sua qualità d' impiego percepito secondo i vigenti regolamenti un sussidio per titolo della traslocazione potrà implorare dalla sovrana clemenza un simile favore nella summenzionata circostanza di dover incontrare delle spese per recarsi al luogo del nuovo impiego.

Tanto si partecipa a cotesta . . . . . per conveniente sua intelligenza e norma, ed in esecuzione di rispettato dispaccio 19 novembre p.° p.°, n.° 45146-4500 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 5 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 3.) *Nelle abitazioni godute da impiegati non si accorderanno riparazioni al di là di quelle alle quali è tenuto il proprietario di casa.*

7 gennajo 1827.

N.° 41372-6785 del 1826 P. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni, ecc.

L'imperiale regio aulico direttorio de' conti nel partecipare con dispaccio 13 settembre 1826, n.° 5772-1592 la sovrana risoluzione del 27 precedente giugno, in forza della quale nelle abitazioni godute da impiegati dello stato non debb' essere aderito in avvenire a veruna somministrazione a spesa dell'imperiale regio erario al di là di quelle alle quali è tenuto qualunque proprietario di casa, avvisa che la suddetta disposizione è in connessione coll' anteriore ordine sovrano del 16 settembre 1824, giusta il quale è proibito egualmente di assentire senza autorizzazione suprema alla richiesta di adattamenti, lo scopo de' quali si fosse il collocamento più comodo e vantaggioso dell' attuale occupante, come pure di aderire all' acquisto di mobilie od a qualsiasi altra somministrazione.

All' intento pertanto di allontanare nella provvista de' mobili ed oggetti di adattamento

negli stabilimenti di pubblica istruzione qualunque lusso, ecc., e che nelle abitazioni erariali si debba provvedere a spese dello stato soltanto ciò che qualunque privato proprietario di casa è in debito di fornire al suo inquilino, e d' impedire pel tratto successivo ulteriori spese di siffatta natura senza la debita autorizzazione, il governo ha trovato necessario di avvertire cotest . . . .
che dovendosi sostenere per l' avvenire sia per conto della dotazione assegnata a ciascuno stabilimento, sia per conto immediato dell' imperiale regio erario le spese medesime, non potranno ammettersi in liquidazione ove non risultassero superiormente autorizzate.

Ed all' oggetto poi di prevenire ogni equivoco sull' interpretazione se e quali riparazioni, ed adattamenti possano cadere negli obblighi dei proprietarj o degli utenti si prescrive che nessuna spesa dovrà sostenersi intorno alle abitazioni o pel mobiliare senza la previa autorizzazione governativa, non avuto riguardo se la somma possa essere pagata coi fondi delle dotazioni, o se stia nel limite delle facoltà in generale attribuite all' imperiale regia direzione del demanio.

Milano, il 7 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 4.) *Sulle istanze di sequestrazione prodotte in conformità del § 377 del regolamento civile da decidersi non con formale sentenza, ma con decreto.*

10 gennajo 1827.

N.° 83. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime Istanze delle provincie lombarde.

Essendosi osservato che spesse volte si sono trattate e decise come cause formali le contestazioni che hanno luogo fra le parti in punto di sequestrazione nei casi contemplati dal § 377 del regolamento giudiziario, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di concerto colla commissione aulica in oggetti di giudiziaria legislazione ha ordinato che debbano anche in questo regno lombardo-veneto esattamente osservarsi dalle parti e dalle autorità giudiziarie i due primi paragrafi dell'aulico decreto 31 ottobre 1800, ed ha quindi determinato quanto segue:

Sulle istanze di sequestrazione che si producono conformemente al § 377 del regolamento giudiziario non debbe aver luogo un'attitazione formale: la controparte sarà nella sessione indetta sentita unicamente sul pericolo allegato dall'attore e sull'idoneità della cauzione da esso prestata, ma non sulle eccezioni dilatorie o perentorie che riguardano il merito

della lite. Quest' attitazione verrà quindi decisa non con formale sentenza, ma con decreto: la parte soccombente potrà interporre contro lo stesso il suo ricorso all' appello, ma questo non sospenderà di regola la decretata sequestrazione.

In adempimento pertanto del rispettato decreto 28 dicembre ora scorso, n.° 3776 del prefato supremo senato si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie la premessa determinazione a loro intelligenza e norma e per l' esatta osservanza.

Milano, il 10 gennajo 1827.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, *Consigliere.*

(N.° 5.) *DICHIARAZIONI riguardo al carteggio de' ricevitori provinciali, de' cassieri delle congregazioni municipali e deputazioni comunali, non che degl' ispettori e capi di stabilimenti pubblici e delle camere di commercio.*

12 gennajo 1827.

N.° 27359-5152 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Furono già comunicate col dispaccio 22 settembre p.° p.°, n.° 27359-5152 le venerate

dichiarazioni dell' eccelsa camera aulica generale toccanti la franchigia per la corrispondenza epistolare degli ordinarj, delle curie e de' subeconomi.

Ora si comunicano a codesta delegazione coll' unito estratto del relativo aulico dispaccio le dichiarazioni della camera aulica suddetta riguardo al carteggio de' ricevitori provinciali e cassieri delle congregazioni municipali e deputazioni comunali, non meno che degli ispettori e capi di stabilimenti pubblici e delle camere di commercio.

L' imperiale regia delegazione è incaricata dell' opportuna comunicazione a chi occorre.

Milano, il 12 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

Estratto di dispaccio dell' eccelsa Camera aulica diretto all' imperiale regio Governo di Lombardia in data 19 *luglio* 1826, *n.°* 27887-1028.

I ricevitori od esattori provinciali non sono qualificati per godere dell' esenzione dal pagamento delle competenze postali, dovendo essi in virtù del contratto sostenere tutte le spese inerenti alla riscossione delle imposte dirette, e per conseguenza anche le competenze postali, come è d' obbligo per tutti gli appaltatori delle altre provincie della monarchia.

Nemmeno può essere accordata agli esattori provinciali nella qualità di cassieri delle delegazioni la franchigia del porto delle lettere, non

avendo essi se non che l' amministrazione di un piccolo fondo delegatizio per soddisfare certe spese, e non stando essi in carteggio che colla sola delegazione.

Del resto a nessun cassiere d' alcuna cassa generale e filiale è accordata l' esenzione dal porto delle lettere.

L' ordinanza 16 giugno 1824 accordando alle congregazioni municipali l' esenzione dal porto delle lettere per le loro corrispondenze strettamente d' ufficio colle autorità superiori, s' intende perciò che le congregazioni municipali godano di tale esenzione nel loro carteggio *strettamente d' ufficio* col governo, colle delegazioni e congregazioni provinciali, come pure coi commissarj distrettuali, sotto l' obbligo però di esprimere nella sopraccoperta di ciascuna lettera il caratteristico di *strettamente d' ufficio;* mentre, mancando tale indicazione, gli uffici delle poste caricheranno il carteggio della tassa per esigerne dalle congregazioni municipali l' importo a norma dei regolamenti.

Alle deputazioni comunali non può accordarsi l' esenzione dal porto delle lettere per le loro corrispondenze che risguardano oggetti di parte e che si limitano al commissario distrettuale, massime che quasi dappertutto nel capoluogo del distretto viene mantenuto dai comuni un messo ossia cursore per recare e ricevere le loro corrispondenze epistolari.

Non può essere accordata la franchigia del porto delle lettere agl' ispettori e capi di stabilimenti pubblici, nè alle camere di commercio.

(N.° 6.) *I matrimonj seguiti tra ebrei senza l'assenso delle prescrizioni legali son nulli* ipso facto.

12 gennajo 1827.

N.° 900-113. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sulla quistione come debba esser portata ad effetto nei casi evenienti la nullità dalle leggi prescritta dei matrimonj conchiusi tra ebrei senza l' assenso delle delegazioni provinciali, S. M. I. R., avuto riguardo

1.° al § 124 del codice civile universale che prescrive come condizione necessaria a poter stringere valido matrimonio tra ebrei il riportato assenso della delegazione provinciale;

2.° al § 129 che dichiara nulli i matrimonj contratti dagli ebrei senza osservare le prescrizioni legali;

3.° ed al § 130 che ordina la punizione de' contravventori secondo le leggi vigenti sulle gravi trasgressioni di polizia,

Si è degnata di dichiarare con venerata risoluzione 5 corrente che i matrimonj seguiti tra ebrei senza l'osservanza delle prescrizioni legali sono nulli *ipso facto*, dovendosi propriamente considerare come se non avessero

per verun conto esistito, e che per conseguenza non è necessaria per questi matrimonj la procedura generalmente prescritta pei matrimonj soggetti ad impedimenti, la qual procedura e precisamente i §§ 94 e 97 del codice civile universale non sono applicabili ai matrimonj degli ebrei.

Questa risoluzione sovrana partecipata dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato decreto 10 dicembre prossimo scorso, n.° 34933-2000 si comunica a codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma, e perchè ne siano informate le comunità ebraiche ed i rabbini esistenti nel territorio di codesta provincia.

Milano, il 12 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 7.) *Determinazione sul posto che debbe occupare l'autorità politica cui è data la rappresentanza del monarca nelle funzioni sacre e pubbliche.*

12 gennajo 1827.

N.° 173-25. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Colle venerate sovrane risoluzioni 24 ottobre 1821 fu stabilito il posto che debbe occupare nelle funzioni sacre e pubbliche l'autorità politica cui è data la rappresentanza del monarca, non che le altre autorità che sono invitate a tali funzioni. Insorse però dubbio sulla precedenza e sulla distinzione sì delle autorità che delle individuali persone invitate, e vennero nell'argomento invocate le risoluzioni sovrane.

Sua M. I. R. A. con venerata determinazione 28 novembre p.° p.° si è degnata di dichiarare che le autorità alle quali non appartiene la rappresentanza sovrana abbiano ad essere invitate alle funzioni sacre e pubbliche secondo la precedente sovrana risoluzione 24 ottobre 1821 dall'autorità che rappresenta il monarca, che vi debbano intervenire, e che i membri intervenuti delle

suddette autorità non debbano comparire in corpo, ma bensì secondo il rango individuale che hanno tra di loro, occupando quel posto che colla suddetta risoluzione sovrana fu determinato per le autorità non rappresentanti il sovrano.

Il governo partecipa questa decisione per opportuna norma.

Milano, il 12 gennajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 8.) *Gli amministratori de' luoghi pii uniti col parroco e col primo deputato comunale formano la direzione elemosiniera nei comuni.*

12 gennajo 1827.

N.° 41707-4162 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Secondo le massime in corso gli amministratori de' luoghi pii d'indole elemosiniera uniti collegialmente col parroco e col primo deputato amministratore comunale formano la

direzione elemosiniera nei comuni della provincia.

Sopra domanda fatta da una delegazione, come essa debba contenersi nei comuni ove il primo deputato ovvero quello che segue (nel caso in cui il primo deputato sia l'amministratore) non risiedano in luogo e siano in conseguenza rappresentati da un sostituto, il governo ha stabilito doversi applicare alle direzioni delle elemosine le disposizioni della governativa circolare 21 maggio 1817, n.° 10969-1404.

Potranno quindi le regie delegazioni nel caso che nessuno dei tre deputati all' amministrazione comunale sostenesse personalmente tale sua incumbenza scegliere per membro della direzione elemosiniera nei comuni quello fra i sostituti che crederanno il migliore, non avuto riguardo all'ordine stabilito pei deputati.

Nel caso che la delegazione trovasse di non poter affidare ad alcuno fra i sostituti la suddetta incumbenza con piena fiducia, essa dovrà invocare sul proposito gli ulteriori provvedimenti.

Milano, il 12 gennajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 9.) *Nomina di* Camillo Ramperti *fatta dal governo de' Paesi Bassi a suo console residente in. Milano.*

12 gennajo 1827.

N.° 428-25 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sua M. I. R. A. con venerata risoluzione del giorno 11 dicembre p.° p.° si è degnata d'impartire il sovrano *exequatur* al diploma di nomina di *Camillo Ramperti* eletto dal governo de' Paesi Bassi a suo console pel regno lombardo-veneto colla residenza in Milano.

Si partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali la suespressa risoluzione sovrana per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 12 gennajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 10.) *Ammesse all' insegnamento d' ostetricia le alunne proposte dai comuni oltre l' età di trent' anni.*

21 gennajo 1827.

N.° 1362-94 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sua M. I. R. A. con sovrana risoluzione 14 dicembre 1826 si è degnata di permettere che in caso di particolare riguardo siano in avvenire ammesse all' insegnamento d' ostetricia le alunne proposte dai comuni anche quando abbiano oltrepassato l' età di trent' anni, ordinando però che compiuta quella di trentacinque, tale eccezione non potrà più in modo alcuno aver luogo.

Questa sovrana concessione partecipata al governo dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 23 dicembre p.° p.°, n.° 6024-536 viene comunicata a codesta imperiale regia delegazione, perchè ne diffonda analoga circolare ai comuni.

Milano, il 21 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 11.) *Schiarimento sul prezzo dei medicinali che vengono ordinati a grani od a gocce.*

22 gennajo 1827.

N.° 39714-2819 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

È stato riferito al governo che qualche speziale all'appoggio del § 6 della notificazione colla quale fu pubblicata la tariffa dei medicinali pretendesse di esigere cinque centesimi per ogni goccia o grano di que' medicamenti che a grani od a gocce vengono ordinati.

Sebbene la letterale espressione e lo spirito del citato paragrafo non ammettano certamente una tale interpretazione, pure a scanso di qualunque mala intelligenza il governo trova opportuno di dichiarare, essere il paragrafo stesso da intendersi nel senso che qualora un rimedio prescritto a grani od a gocce nella complessiva quantità di ciascuna ordinazione importi a prezzo di tariffa una somma minore di 5 centesimi, lo speziale può esigere questa moneta non però per ciascuna goccia o grano, ma pel numero complessivo delle gocce o grani di ciascun medicamento compreso in

una stessa ricetta, e ciò in riguardo alla diligenza ed esattezza con cui debbono essere somministrati siffatti rimedj.

Le imperiali regie delegazioni vorranno ad ogni buon fine far conoscere agli speziali della rispettiva provincia questa dichiarazione per loro norma, invigilando perchè non si permettano di deviare da essa nel pratico loro esercizio.

Milano, il 22 gennajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 12.) *Norma per procedere alla dispensa dall' esibizione della fede di nascita in occasione di matrimonj.*

23 gennajo 1827.

N.° 1042-179 P. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinarj.

Si comunica alle imperiali regie delegazioni la norma sancita da S. M. I. R. A. e comunicata con ministeriale venerato dispaccio 9 dicembre p.° p.° per procedere alla dispensa dall' esibizione della fede di nascita in occasione di matrimonj con metodo uniforme e regolare.

A termini pertanto della sovrana risoluzione 5 dicembre dell' anno p.° p.° viene prescritto quanto segue:

1.° La dispensa della quale si tratta è riservata per massima al governo, salvo soltanto a potersi concedere, nel caso di provato pericolo di morte di una delle parti, dalle imperiali regie delegazioni, e se il pericolo fosse imminente in modo di non lasciar tempo al ricorso, da potersi concedere dall' autorità locale.

2.° Questa dispensa non potrà essere concessa se non se allorquando in generale,

ovvero entro il periodo di tempo oltre il quale non può essere protratta la celebrazione del matrimonio venga dimostrata l'impossibilità di procurare e di produrre la fede di nascita.

3.° La dispensa come sopra anche in questi casi allora soltanto potrà concedersi quando l'autorità alla quale appartiene il concederla si sarà per altre pratiche convinta che si verifica nella parte ciò che dovrebbe essere dimostrato colla prodotta fede di nascita, vale a dire la *nazionalità*, l'*età* e la *religione*.

4.° È riservato al savio giudizio dell'autorità alla quale appartiene il concedere la detta dispensa l'avvisare con quali documenti e con quali ricerche presso di autorità od altrimenti, e finalmente per quali testimonianze od osservazioni debbano procurarsi le prove equivalenti ed atte a portare un vero convincimento, avuto riguardo alle circostanze particolari di ciascun caso.

5.° Le petizioni dirette a chiedere una tale dispensa si presenteranno per la via regolare alle autorità dalle quali si debba impetrare. Però le autorità che vi sono abilitate nel solo caso contemplato all'art. 1.°, se non trovassero verificata l'urgenza, dovranno farne rapporto all'autorità immediatamente

superiore, vale a dire le autorità locali alla provinciale, e questa al governo.

6.° Accadendo che le competenti autorità politiche non possano ottenere prove sufficienti per riconoscere nelle parti l'esistenza di quelle qualità che la legge richiede pel matrimonio, siccome può darsi principalmente riguardo alla maggior età, le parti saranno rimesse alle competenti autorità giudiziarie, avvertite di conformità di queste sovrane disposizioni.

Tanto si partecipa alle imperiali regie delegazioni per l'opportuna osservanza e direzione.

Milano, il 23 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *Gl' impiegati che viaggiano per affari d'ufficio devono presentare le specifiche delle spese entro quattordici giorni dopo compiuta la missione.*

26 gennajo 1827.

N.° 596-115 C.

CIRCOLARE.

Sul riflesso che il termine di mesi sei fissato dal regolamento normale per la presentazione dei conti delle spese di viaggio va a protrarre di troppo con pregiudizio del regio erario la regolazione delle anticipazioni che vengono fatte agl' impiegati a titolo di dette spese, e sulla considerazione altresì che non havvi alcun fondato motivo per non estendere a tutti gl' impiegati politici, giudiziarj e camerali la prescrizione già in vigore per gli impiegati di cassa, rispetto ai quali la produzione de' suddetti conti dee effettuarsi nel perentorio termine di quattordici giorni, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 5 dicembre prossimo passato, n.° 46737-4669 ha determinato che d'ora in avanti tutti gl' impiegati in generale che viaggiano per affari d'ufficio debbano presentare le specifiche delle spese di viaggio, senza

distinzione se abbiano o no avuta un' anticipazione, al più tardi quattordici giorni dopo compiuta la missione, all'autorità competente, restituendo contemporaneamente quella somma che per avventura fosse rimasta nelle loro mani dall' avuta anticipazione, o giustificandone il già eseguito versamento in cassa, e che in caso contrario, oltre la perdita delle spese di viaggio e delle altre indennizzazioni che potessero loro competere, siano essi tenuti di rifondere integralmente l'anticipazione che si fosse dai medesimi esatta.

Colla premessa determinazione però non viene a tenore del sullodato aulico dispaccio derogato alla disposizione vigente, in forza della quale possono essere ammesse tali specifiche anche trascorso il preindicato termine in que' casi ne' quali non può essere menomamente attribuito a colpa dell'impiegato il ritardo alla loro produzione: ritenuto che, ove le circostanze non siano tali da escludere totalmente un' imputabilità all'impiegato per siffatto ritardo, verrà sull' importare liquidato delle spese ed altre competenze fatta una ritenuta nella somma che si ravviserà dal governo proporzionata alla di lui mancanza.

Tanto si comunica per comune intelligenza e per l' esatta osservanza, restando incaricati tutti i capi d'ufficio, sotto la loro risponsabilità,

di far conoscere agl' impiegati da essi dipendenti la presente determinazione, onde nei contingibili casi non possa esserne allegata da alcuno l' inscienza.

Milano, il 26 gennajo 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 14.) *A quali autorità è demandato il giudizio dei militari in permesso pei delitti soggetti alla giurisdizione civile.*

27 gennajo 1827.

N.° 38238-3958. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Colla circolare 27 aprile 1817, n.° 10850-978 si è comunicata alle delegazioni provinciali l'ordinanza del consiglio aulico di guerra 4 ottobre 1803 relativa a' casi in cui i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile, ove alla lettera *B* sono demandate all' autorità civile quelle trasgressioni di polizia le quali a giudizio dell' autorità locale

non meritano pena maggiore di otto giorni d' arresto.

Ora avendo qualche delegazione dubitato che per autorità locale si possano intendere le autorità comunali o i commissarj distrettuali, il governo dichiara che anche in simili casi la competenza del giudizio debb' essere determinata dalle norme generali di giurisdizione, e quindi che spetta all' autorità competente, secondo i rapporti del fatto denunciato, il decidere se possa essere bastante castigo l' arresto di otto giorni, e sia quindi il caso di assumere il giudizio della trasgressione.

Perciò quando si tratti di fatti che sarebbero per le disposizioni del codice penale, parte II o per altre dichiarazioni di competenza delle giudicature politiche o delle preture foresi, dovranno essere presentate alle medesime le relative denunzie per la corrispondente evasione, a tenore delle prescrizioni suddette.

Milano, il 27 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 15.) *Alle allieve che escono dalla scuola d'ostetricia approvate nell'arte saranno somministrati gl'istrumenti occorrenti ad una levatrice.*

28 gennajo 1827.

N.° 41732-2964. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Considerato che le allieve della regia scuola d'ostetricia in Milano non sono generalmente in grado di provvedere a loro spese gli strumenti ed utensili necessarj all'esercizio dell'arte, e che per la maggiore idoneità ed opportunità degli strumenti medesimi è anche più conveniente che questi vengano somministrati dalla scuola stessa, ma che l'istituto non deve per altra parte soggiacere alla spesa relativa, il governo ha determinato

1.° Che alle allieve le quali dopo il corso regolare degli studj escono dalla scuola d'ostetricia approvate nell'arte siano dalla scuola medesima somministrati gli strumenti occorrenti ad una levatrice;

2.° Che per quelle allieve le quali furono mandate e mantenute alla scuola a spese di qualche comune, il comune stesso debba rimborsare ben anche allo stabilimento l'importare dei detti strumenti;

3.° Che anche per quelle allieve le quali comunque non mandate e mantenute alla scuola da alcun comune, pure all'uscire dallo stabilimento passano immediatamente al servizio di qualche comune come levatrici condotte, debba il comune medesimo anticipare la spesa per gli strumenti ostetrici de' quali viene provveduta ciascuna levatrice;

4.° Che sia poi facoltativo ai comuni di tenere a loro carico assoluto questa spesa, conservando la proprietà degli strumenti ed accordandone il semplice uso alla levatrice, o pure di ripeterne il rimborso dalla levatrice medesima mediante una rateata ritenuta sul di lei stipendio, o come si crederà di convenire con essa a tale riguardo nei capitoli del suo contratto.

Si comunica pertanto tale determinazione a cotesta imperiale regia delegazione, acciocchè voglia farla conoscere ai comuni della provincia per opportuna loro intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 28 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 16.) *Discipline onde assicurarsi del pieno compimento della quinquennale pratica farmaceutica.*

29 gennajo 1827.

N.° 30097-2135 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

All' oggetto di assicurare il pieno ed utile compimento della quinquennale pratica farmaceutica che giusta gli attuali regolamenti d' istruzione si esige in que' giovani che vogliono applicarsi allo studio della farmacia, resta stabilito quanto segue :

1.° D' ora innanzi nessuno speziale potrà accettare alcun giovane come praticante senza l' intelligenza del medico di delegazione, il quale in concorso d' altro speziale approvato dovrà esaminare se concorrano nell' aspirante le necessarie qualità.

2.° I requisiti perchè un giovane possa esser ammesso alla pratica in farmacia sono :

a. Ch' egli abbia compita l' età d' anni 15;

b. Ch' egli sia di buona costituzione fisica e sufficientemente robusto ;

c. Che mostri bastante intelligenza ed attitudine ad apprendere l' arte farmaceutica ;

d. Ch'egli giustifichi con regolari attestati d' aver percorsi con profitto gli studj ginnasiali sino almeno alla quarta classe di grammatica nella lingua latina;

e. Che produca finalmente gli attestati de' suoi maestri e superiori circa la sua buona condotta morale.

3.° Il medico di delegazione terrà un elenco esatto de' giovani che vengono come sopra ammessi a far pratica presso gli speziali della sua provincia, e di sei in sei mesi trasmetterà una copia dell' elenco stesso alla direzione della facoltà medico-chirurgica farmaceutica dell' imperiale regia università di Pavia per opportuna sua intelligenza e norma.

4.° Il proprietario o l' istitore di spezieria invigilerà con cura paterna sui costumi dei proprj allievi, ed attenderà con premura alla loro istruzione, usando tutta la possibile diligenza perchè ne traggano il maggior profitto, non applicandoli mai ai bassi servigi di casa.

5.° Il medico di delegazione in occasione della visita alla farmacia s' informerà sui diporti dei giovani praticanti e sui progressi ch' essi facciano nella pratica alla quale si applicano.

6.° Compito finalmente il tirocinio, il medico di delegazione, in concorso d' altro speziale approvato, esaminerà ciascun allievo

per assicurarsi s' egli abbia acquistato cognizioni sufficienti per poter intraprendere lo studio regolare della farmacia presso l'imperiale regia università. Riescendo soddisfacente lo sperimento, sarà accordato al giovane il corrispondente attestato; nel caso contrario questo gli sarà rifiutato, ed il giovane dovrà continuare nella pratica finchè possa dar prova di sufficiente capacità.

Le imperiali regie delegazioni comunicheranno le premesse discipline agli speziali della rispettiva provincia, perchè sieno esattamente osservate, al che dovranno pure concorrere gl' imperiali regj medici di delegazione per ciò che li risguarda.

Milano, il 29 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 17.) *Non essere necessaria per l'inscrivibilità agli uffici delle ipoteche dei contratti fatti colle congregazioni municipali l'autentica delle firme per parte di notajo, bastando il proprio suggello d'ufficio.*

30 gennajo 1827.

N.° 1057-327. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In seguito alla domanda della congregazione municipale di Milano tendente ad ottenere che i proprj atti d'ufficio portanti convenzioni in oggetti municipali ed eretti coll' intervento del podestà, di un assessore e del segretario fossero inscrivibili agli uffici delle ipoteche senza il bisogno dell'autenticazione della firma per parte di notajo, è stato dichiarato dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 12 gennajo andante, n.° 3827, non essere necessario per l'inscrivibilità dei contratti fatti dalle congregazioni municipali, giusta l'art. 148 dell'istruzione sull'amministrazione comunale 12 aprile 1816, che i contratti medesimi, oltre i requisiti indicati dall' articolo succitato, siano autenticati da un notajo o dal giudice.

Si reca ciò a notizia di codesta delegazione provinciale per sua intelligenza e perchè ne renda pure avvertite tutte le congregazioni municipali da lei dipendenti ad opportuna loro norma ne' casi analoghi, non omettendo però di espressamente prevenirle in egual tempo che nel produrre gli atti di cui si tratta ai rispettivi uffici delle ipoteche dovranno esse sempre apporvi il proprio suggello d' ufficio.

Milano, il 30 gennajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

N.° 2.

(N.° 18.) *Nomina del signor* Federico Leopoldo di Hauerschild *ad imperiale regio console generale nelle isole Jonie.*

2 febbrajo 1827.

N.° 3342-160 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del giorno 6 dicembre p.° p.° comunicata al governo mediante ossequiato dispaccio 31 suddetto mese, n.° 7024 si è degnata di nominare *Federico Leopoldo di Hauerschild*, già luogotenente dell' imperiale regio consolato generale nelle isole Jonie, alla carica d' imperiale regio console generale nelle isole stesse col carattere d' imperiale regio consigliere di governo.

Si partecipa all' imperiale regia delegazione la su espressa risoluzione sovrana per intelligenza e norma, in adempimento delle superiori prescrizioni.

Milano, il 2 febbrajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 19.) *Trattamento di un coscritto consegnato al militare in sostituzione di un assente o d'un ammalato qualora entro i due mesi fissati per la consegna del supplito si rendesse reo di diserzione.*

3 febbrajo 1827.

N.° 3192-344. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Presa in considerazione dagli aulici dicasteri la domanda come debba essere trattato un coscritto consegnato al militare in sostituzione di un legale assente o di un ammalato regolarmente riconosciuto, qualora esso entro il periodo di due mesi fissato per la consegna del supplito si rendesse reo di diserzione,

essi trovarono conveniente di stabilire quanto segue:

Quando il sostituito non entra in servizio, il sostituto che in allora serve in proprio nome dovrà in caso di diserzione, compita la capitolazione di otto anni, subire anche la pena di quattro anni di ulteriore servizio.

Nel caso poi che il sostituito entri in servizio, ove il sostituto, quando non fosse disertato, dovrebb' essere licenziato, salvo l'obbligo della classificazione coi coscritti della sua età che concorrer devono alla prossima estrazione, il sostituto sarà tenuto a servire per lo spazio di quattro anni in pena della sua diserzione, e dovrà inoltre prender parte alle prossime estrazioni sino a tanto che egli si trovi nell' età a ciò obbligata, e se fosse colpito dalla sorte nelle estrazioni a cui resta tenuto, egli dovrebbe servire, oltre la pena, la capitolazione di anni otto, in tutto adunque pel corso di dodici anni. Non tocco dalla sorte però tale sostituto non avrà da servire che quattro anni, i quali prenderanno principio dalla scadenza del termine prescritto per la consegna del sostituito e licenziamento del sostituto.

Riguardo all' indennizzazione dell' erario per gli effetti di montura dovrà in tal caso regolarsi dietro le vigenti prescrizioni pei disertori

in generale. Queste spese dovranno quindi nel caso che il disertore fosse privo di mezzi andare a carico dell' erario militare.

Si comunicano a cotesta imperiale regia delegazione provinciale le prefate superiori deliberazioni state abbassate al governo coll' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 13 gennajo p.° p.°, n.° 75 per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 3 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 20.) *I dottori in chirurgia che presero la laurea sotto il cessato regime veneto od italiano non possono conseguire impieghi pubblici se non hanno sostenuti gli esami in ostetricia, a termini dei regolamenti in allora vigenti.*

7 febbrajo 1827.

N.° 3131-186 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Col decreto 25 settembre 1825, n.° 30322-2170 venne comunicata a cotesta delegazione

la sovrana risoluzione del 7 agosto di quell'anno, con cui è prescritto che i dottori di chirurgia non possono come tali conseguire alcun impiego con soldo se nòn siano specialmente esaminati ed approvati ostetricanti.

L' imperiale regià commissione aulica degli studj con dispaccio 6 gennajo pross.° pass.°, n.° 5020–446 ha ora dichiarato come la citata risoluzione sovrana non sia applicabile ai dottori in chirurgia che presero la laurea sotto il cessato regime veneto ed italiano, coll' avvertenza espressa però che solamente quei dottori in chirurgia possono conseguire impieghi pubblici che saranno in istato di comprovare in modo legale l'esatto adempimento delle accennate condizioni, che sono di aver sostenuto gli esami teorici e pratici in ostetricia, a termini de' regolamenti anteriori.

Tale superiore dichiarazione viene quindi portata a cognizione di cotesta regia delegazione, perchè le serva di norma all' evenienza dei casi.

Milano, il 7 febbrajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 21.) *La facoltà di accordare il consenso pel matrimonio agl'invalidi che vivono fuori delle case degl'invalidi appartiene esclusivamente al rispettivo comando generale.*

10 febbrajo 1827.

N.° 4256-470 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Essendosi dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra fatta recentemente l' osservazione che dalle autorità locali venne accordato il consenso di contrarre matrimonio agl' invalidi che vivono fuori delle case degl' invalidi, onde risultarono varj disordini ed un trattamento dei medesimi contrario alle norme vigenti, l' imperiale regia cancelleria aulica unita, inerentemente all' antecedente suo decreto 29 maggio 1825, n.° 16262-1361, ha nuovamente eccitato il governo a rendere avvisate le autorità locali che la facoltà di accordare questi consensi agl' invalidi che vivono fuori delle case degl' invalidi appartiene esclusivamente al rispettivo comando generale, al quale sono da dirigersi colle loro istanze.

Il governo pertanto, in esecuzione di quest' ordine, commette alle regie delegazioni di

dare le disposizioni di conformità, ed in appendice a quelle che saranno state impartite antecedentemente dietro il governativo dispaccio 27 giugno 1825, n.° 18818-2521, invigilando perchè siano esattamente osservate.

Milano, il 10 febbrajo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 22.) *Condizioni colle quali i chirurghi militari austriaci possono posticipatamente fare gli studj filosofici.*

10 febbrajo 1827.

N.° 4111-726 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 20 p.° p.° gennajo, n.° 124-12 ha notificato al governo che S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione rilasciata all'aulico consiglio di guerra in data 15 dicembre 1826 in via di grazia speciale si è degnata di permettere che i chirurghi maggiori ed i sottochirurghi dell'armata austriaca impiegati prima che la recente organizzazione

dell' accademia giuseppina abbia avuto luogo possano posticipatamente fare il corso filosofico coll' osservanza per altro delle seguenti condizioni :

1.° Debbono aver terminati, a norma delle vigenti prescrizioni, gli studj ginnasiali negli stati austriaci, e riportate le note di prime classi.

2.° Debbono frequentare gli studj filosofici e subire i relativi esami pubblicamente, e non già in via privata.

3.° Ciò non potrà aver luogo se non nei casi che il servigio non vi soffra un qualche svantaggio.

4.° Non potranno essere ammessi a tale studio se non quelli che fanno travedere talenti eminenti e trovansi in possesso delle altre qualità richieste.

Que' chirurghi che dopo seguita la recente suddetta organizzazione entrarono od entreranno in servizio militare ne restano esclusi.

Tanto il governo partecipa a codesta imperiale regia delegazione, acciò ne renda analogamente inteso il direttore di codesto istituto filosofico per sua norma e per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 10 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 23.) *La prescrizione vigente che non possa ammettersi allo studio privato chi pratica od è già impiegato è estesa anche ai militari.*

10 febbrajo 1827.

N.° 3941-698. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 13 scorso gennajo, n.° 230-12 ha notificato al governo che a tenore della sovrana risoluzione del 9 stesso mese la prescrizione vigente che non possa essere ammesso allo studio privato chi pratica od è già impiegato ha da aver luogo anche riguardo ai militari.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza, incaricandola di renderne analogamente intesi i capi de' singoli stabilimenti di pubblica istruzione esistenti in cotesta provincia per loro norma e direzione e per la relativa esatta osservanza ne' contingibili casi.

Milano, il 10 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 24.) *Cessazione dell'assegno di quiescenza a quegl' impiegati che si sottraggono alla visita per verificare se siano o no idonei al servizio.*

13 febbrajo 1827.

N.° 1740-516. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzioni, ecc.

S. M. si è degnata di prescrivere con veneratissima sovrana risoluzione 24 dicembre p.° p.° partecipata dall' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 5 gennajo decorso, n.° 433-43 che debba senz' altro farsi cessare il rispettivo assegno di quiescenza a quegl' impiegati quiescenti che a bella posta si sottraggono alle visite cui sono chiamati per verificare se siano o no idonei ad un servizio ulteriore, e che minacciati di perdere il detto soldo di quiescenza non si prestano tuttavia a subire le visite medesime.

Si reca ciò a notizia di cotest . . . . per sua intelligenza e per propria norma ne' contingibili casi analoghi.

Milano, il 13 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 25.) *Gli atti d'intimazioni di documenti da farsi a richiesta degli ambasciatori esteri abbiano ad eseguirsi gratuitamente.*

13 febbrajo 1827.

N.° 217. CIRCOLARE.

L' imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture ed alla Sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 28 dicembre 1826, n.° 16285-5065 C. ha partecipato qualmente, a termini dell' aulico decreto 7 dicembre 1826, n.° 3543 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, tutti gli atti d' intimazioni di documenti da farsi in questi stati dietro richiesta degli ambasciatori esteri accreditati presso la corte imperiale e reale abbiano ad eseguirsi gratuitamente.

Si comunica la premessa superiore determinazione per l' analoga osservanza in ogni contingibile caso in avvenire, attendendosi un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 13 febbrajo 1827.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 26.) *Si comunica in appendice alla circolare 5 gennajo p.° p.° la nota dell'imperiale regio comando generale 18 detto mese colle disposizioni relative all'esecuzione dell'accordata amnistia ai soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall'armata italiana.*

14 febbrajo 1827.

N.° 3467-370. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In appendice al circolare dispaccio 5 gennajo prossimo passato, n.° 41286-4126, con cui il governo ebbe a partecipare a cotesta imperiale regia delegazione che S. M. I. R. si è degnata di estendere la già accordata amnistia anche a que' soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall' armata italiana, e che senza avere diritto all' amnistia erano stati distribuiti tra le truppe austriache dalle quali poi disertarono, purchè non si sieno resi colpevoli di alcun altro delitto, le si trasmette copia di una nota dell'imperiale regio comando generale militare in data 18 gennajo p.° p.°, n.° 108 Q., da cui emergono le disposizioni da esso date allo scopo che la succennata sovrana risoluzione sorta il pieno suo effetto.

La delegazione pertanto riterrà per norma le suindicate disposizioni, adoperandosi di

conformità ove possa occorrere il di lei intervento, non senza soggiungere quelle osservazioni che essa ravvisasse opportune all'uopo. Saranno pure da avvertirsi le autorità subalterne, e particolarmente le comunali.

Milano, il 14 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

Q. 108.

Nota all' inclito imperiale regio Governo della Lombardia in Milano.

L' eccelso imperiale regio consiglio aulico di guerra con ossequiato dispaccio del 26 dicembre p.° p.°, n.° 3375 ha comunicato a questo comando generale che dietro rapporto da esso rassegnato a S. M., di concerto colla cancelleria aulica unita, riguardo ai soldati dell' *ex*-armata italiana che disertarono dalla medesima dopo il 23 aprile 1814, i quali non avendo diritto perciò all' amnistia furono destinati all' armata austriaca, e ne disertarono, la prefata M. S. si è degnata risolvere in data 13 novembre p.° p.° = che rilascia per grazia ai disertori in discorso la pena della diserzione, e vuole che sieno trattati riguardo all' amnistia secondo gli ordini sovrani già emanati per l' amnistia de' soldati *ex*-italiani che furono assegnati alla sua armata, nel solo caso però che non sieno imputati d' altri delitti. =

Il comando generale prendendo in considerazione il disposto dalle precedenti sovrane risoluzioni in materia d' amnistia, le quali accordano

ai disertori anteriori al 23 aprile 1814 incorporati o no nei reggimenti austro-italiani il rinvio ai proprj focolari o la cartella di definitivo scioglimento da ogni ulteriore obbligo di servizio militare; ha disposto che dai comandi de' reggimenti austro-italiani si proceda tosto alla compilazione d'un prospetto dimostrante nominativamente gl' individui provenienti dall' *ex*-armata italiana richiamati al servizio per essere stati riconosciuti disertori dalla medesima posteriori al 23 aprile 1814, e quindi non aventi diritto all' amnistia, e che non potevano essere congedati allo spirare della loro capitolazione per essersi anche resi disertori austriaci, ed essere stati perciò condannati a una prolungazione di servizio.

Si è altresì ordinato che nell' accennato prospetto sieno distinti quegl' individui che furono dati al servizio per la duplice circostanza d' essere disertori dall' *ex*-armata italiana non aventi diritto all' amnistia, e di essere soggetti pericolosi alla tranquillità del rispettivo comune, e in fine sieno disposti in una terza categoria quelli che a termini dell'altissima risoluzione suaccennata non potessero parteciparne per essersi macchiati di qualche altro delitto, oltre quello della diserzione, onde all' uopo poter ragguagliare le rispettive loro famiglie del motivo per cui non vengono loro ridonati, ora che per sovrana clemenza non avvi più alcun limite all' amnistia de' disertori che militarono nella disciolta armata italiana.

Quanto agl' individui della prima categoria, il comando generale nell' atto di farli rinviare dai reggimenti presso i quali ora si trovano avrà premura d' inoltrare a codesto inclito imperiale regio governo altrettanti stati nominativi de' medesimi quante saranno le provincie in cui si restituiscono per rientrare in seno delle loro famiglie,

Riguardo a quei disertori dell' *ex*-armata che essendosi resi egualmente disertori da un corpo austriaco sonosi recati all' estero, e si tengono tuttora lontani dalla patria per isfuggire la pena incorsa, che ora loro viene condonata dalla precitata clementissima risoluzione, la saviezza del prelodato imperiale regio governo vedrà in quale miglior modo convenga di far sapere alle famiglie de' suddetti profughi il beneficio cui possono venire ammessi i rispettivi loro figli o parenti. Per quelli che fossero di già noti alle regie delegazioni provinciali esse potranno inoltrare senza ritardo i nomi di tali individui accompagnati dalle notizie e indicazioni stabilite dalle istruzioni governative allorchè si trattò di dare esecuzione alla precedente venerata risoluzione 19 giugno 1819 colle opportune mutazioni, onde il comando generale possa riconoscerli sulle matricole dell' *ex*-armata italiana, e convincersi della loro identità e qualità militare, ed idoneità a partecipare della sovrana risoluzione più volte accennata. Il comando generale emetterà pe' medesimi e per quelli di cui pel tratto successivo riceverà le petizioni col mezzo del sullodato imperiale regio governo le cartelle d' amnistia o di scioglimento da ogni ulteriore obbligo di servizio militare, e le inoltrerà al governo stesso per la loro diramazione agl' interessati.

Esso accoglierà altresì di buon grado quelle ulteriori viste che codesto imperiale regio governo credesse nella sua penetrazione di proporre massime per gl' individui che trovandosi all' estero si fossero dati a una cattiva condotta e potessero, rientrando, riescire pericolosi alla tranquillità del loro comune.

Verona, il 18 gennajo 1827.

Segnat. FRIMONT.

(N.° 27.) *Interdetta la vendita del pesce* barbio *colle proprie uova perchè riconosciute nocive alla salute.*

25 febbrajo 1827.

N.° 4993-298 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sebbene comunemente non sogliasi far uso delle uova del pesce *barbio* per cibo, essendo generalmente noto che esse sono nocive alla salute, pure, a scanso degl' inconvenienti che a taluno derivar potessero dall'inscienza di tale loro cattiva qualità, il governo trova opportuno che sia richiamata su di ciò l' attenzione delle autorità comunali e degli uffici ed ufficiali destinati ad invigilare sulle vettovaglie, perchè non permettano che il pesce barbio sia venduto colle proprie uova nel tempo massimamente di foja; giacchè come in tal caso le uova de' pesci sono in generale poco sane, così quelle del barbio sono maggiormente nocive.

Le imperiali regie delegazioni sono quindi incaricate di dare le opportune disposizioni per l' osservanza della succennata cautela.

Milano, il 25 febbrajo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 28.) *Gli allievi che compiti gli studj legali sortono dal collegio convitto di Vienna o dall' accademia teresiana cavalleresca devono essere ammessi alla pratica per quegl' impieghi cui sono inclinati.*

6 marzo 1827.

N.° 3938-634 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si comunica ad opportuna intelligenza copia di dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 12 prossimo scorso gennajo, n.° 464-48 contenente la sovrana risoluzione mediante la quale gli allievi che compiti gli studj legali sortono dal collegio convitto di Vienna o dall' accademia teresiana cavalleresca devono essere ammessi alla pratica per quegl' impieghi pei quali sono inclinati e capaci; e qualora le loro circostanze economiche lo richiedano, sia loro accordato l' *adjutum* di fiorini 300 fino a che ottengano un impiego stabile.

Milano, il 6 marzo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

N.° 464-48. *Lombardia.*

Già nell' anno 1825 con viglietto di gabinetto in data 21 aprile S. M. ebbe a richiamare ad esatta osservanza la tuttora esistente prescrizione che gli allievi che dopo aver assolti gli studj legali sortono dal regio convitto di Vienna, quando essi possano legittimarsi coi dovuti documenti sulla loro buona morale condotta e progresso letterario, debbano essere ammessi alla pratica per quegli impieghi pei quali si trovano qualificati in vista della loro propensione, capacità e delle acquistatesi cognizioni, e che se le circostanze loro economiche lo chiedessero, sia da accordarsi loro un sovvegno sino a tanto che avranno ottenuto impiego con paga. Tale prescrizione volle S. M. che sia applicata anche agli allievi dell' accademia teresiana cavalleresca di Vienna qualora essi sortano colle qualità sopra indicate, e vi aggiunse l' espresso sovrano suo volere che sia provvisto per l' impiego di questi allievi tosto che sortano dalla casa di educazione, e nel caso che essi ed i loro genitori fossero privi affatto di modi di sostenersi pel tempo della pratica, sia loro conferito l' ajuto (*adjutum*) d' annui trecento fiorini dalla cassa camerale dal giorno in cui abbandonano l' accademia od il convitto, che dovrà essere testificato dal curatore dell' istituto stesso, il quale sovvegno dovrà durare fino al conseguimento d' un impiego con salario.

Questo ajuto non sarà poi annoverato nel numero di quelli fissati per gli alunni di concetto e per gli ascoltanti nel caso che un tale non fosse disponibile.

Si comunica all' imp. regio governo questa sovrana determinazione, osservandogli che all' evenienza del caso sarà rilasciato l' occorrente in conformità.

Vienna, il 12 gennajo 1827.

Firmat. SAURAU.

(N.° 29.) *Il divieto pei forestieri di frequentare gl' istituti d' istruzione per ora non deve valere per le ragazze.*

10 marzo 1827.

N.° 7798-1344 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 23 febbrajo anno corrente, n.° 1004-243 ha comunicato a questo governo la sovrana risoluzione del 20 dello stesso mese, con cui S. M. si è degnata di dichiarare che per l' avvenire il divieto pei forestieri di frequentare gl' istituti d' istruzione di questa monarchia, portato dalla sovrana risoluzione 8 dicembre 1825, pubblicato da questo governo con decreto 17 gennajo 1826, n.° 1805-304, non abbia per ora da valere per le ragazze.

Si partecipa tale sovrana risoluzione a codesta delegazione per sua notizia e futura norma.

Milano, il 10 marzo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 30.) *La diminuzione di un quinto alle diete degl' impiegati dev' estendersi anche a quelle di lire 10 e lire 20 italiane che in occasione di leva militare si accordano ai medici e chirurghi.*

13 marzo 1827.

N.° 5867-617 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

La massima superiormente stabilita di diminuire di un quinto le diete competenti agli impiegati di qualsiasi classe e quelle dei medici e chirurghi privati adoperati in pubblico servizio dev' estendersi per l' avvenire anche alle diete di lire 10 e lire 20 italiane che giusta l' art. 9 delle istruzioni economiche per regolare le competenze delle spese occorrenti per la leva militare annuale sono accordate ai medici e chirurghi chiamati per le visite fiscali dei coscritti presso le commissioni provinciali di leva e la commissione superiore politico-militare di superarbitrio.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma.

Milano, il 13 marzo 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 31.) *Dichiarazione sovrana sul dubbio insorto a quali individui immatricolati presso le università o licei debbano applicarsi i §§ 221, 304 e 446 del codice penale.*

16 marzo 1827.

N.° 3281. **Circolare.**

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Presso alcuni tribunali criminali essendo insorto il dubbio a quali individui immatricolati presso le università o licei debbano applicarsi i §§ 221, 304 e 446 del codice penale, S. M. I. R. A., mediante veneratissima sovrana risoluzione 21 ottobre 1826 emanata sopra rapporto rassegnatole dall' imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria, previo concerto coll' imperiale regio supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia commissione aulica degli studj, si compiacque di dichiarare che i citati paragrafi a senso massime del § 446 ordinante la privazione del grado accademico sieno applicabili soltanto ad individui fregiati di un permanente grado accademico, e quindi non possano estendersi a studenti od individui

che hanno abbandonato lo stabilimento senza aver riportato un permanente grado accademico. Ha però ordinato la sacra M. S. che i giudizj criminali, a cui compete a seconda del codice penale la giurisdizione criminale sopra studenti, debbano tantosto rendere inteso il competente direttorato degli studj tanto dell' aprimento dell' inquisizione criminale, quanto della sentenza proferita contro uno studente.

Della premessa sovrana risoluzione stata comunicata al tribunale d' appello dal supremo senato lombardo-veneto con aulico decreto 9 corrente marzo, n.° 491 si rendono intese le prime istanze giudiziarie lombarde per loro notizia, norma e corrispondente osservanza.

Milano, il 16 marzo 1827.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Berra, *Assessore*.

(N.° 32.) *Prescrizioni onde togliere l' inconveniente de' maestri abusivi elementari.*

19 marzo 1827.

N.° 7678-1327. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio in data 17 febbrajo p.° p.°, n.° 562-140, a fine di togliere l' inconveniente de' maestri abusivi elementari, ha stabilito che quando dalla deputazione comunale verrà fatta la denunzia di una qualche contravvenzione al prescritto dall' art. 15 del regolamento per le scuole elementari all' imperiale regia commissaría distrettuale, o che da questa verrà immediatamente rilevata una simile contravvenzione, lo stesso imperiale regio commissario avrà da assumere tosto in via sommaria le informazioni e gli esami opportuni, ed avanzare indi le carte alla delegazione, la quale deciderà in prima istanza della pena da infliggersi, salvo ricorso al governo.

Il prefato aulico dicastero dichiarò in oltre che la multa dovrà darsi in iscossa all' esattore comunale e deporsi nella cassa comunale; che la somma della multa dovrà fissarsi di

caso in caso dall' autorità amministrativa; e finalmente che la pena d' arresto nel caso contemplato dal suddetto art. 15 dovrà durare da 24 ore fino a 10 giorni a misura delle circostanze, ed effettuarsi in casa del maestro stesso abusivo.

Si notifica quindi a codesta imperiale regia delegazione provinciale la presente superiore determinazione per opportuna sua intelligenza e norma, e perchè ne dia analoga partecipazione a chi s' aspetta.

Milano, il 19 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 33.) *L'obbligo di presentare nel termine di quattordici giorni i conti delle spese incontrate dagl'impiegati da bonificarsi sui fondi camerali, viene esteso anche a quei conti di spese che devon essere sostenute dal fondo politico o dalle parti.*

19 marzo 1827.

N.° 2308-346. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Con venerato dispaccio 4 gennajo 1827, n.° 107-a l'imperiale regia cancelleria aulica ha comunicato a questo governo che la prescrizione dell'imperiale regia camera aulica 5 dicembre 1826, n.° 46737-4669, che stabilisce il termine di 14 giorni da quello in cui fu compiuta la commissione a presentare alla competente autorità i conti delle spese di viaggio incontrate dagl'impiegati da bonificarsi sui fondi camerali, venne estesa anche a quei conti di spese che devono essere sostenute da qualche fondo politico o dalle parti.

Milano, il 19 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 34.) *Ammessi al favore della franchigia postale per le loro corrispondenze d' ufficio l' imperiale regio ispettorato in capo e gl' imperiali regj ispettori provinciali delle scuole elementari.*

22 marzo 1827.

N.° 901-1042.

L' imperiale regia Direzione delle poste di Lombardia agl' imp. regj Uffici di posta lombardi.

Le superiori auliche dichiarazioni in materia di franchigie postali che questa direzione, inesivamente ai superiori ordini governativi, ha fatto conoscere a tutti gli uffici suoi dipendenti colla circolare a stampa 28 agosto scorso anno, n.° 3369, non portarono (siccome l' eccelso imperiale regio governo ha ora partecipato con ossequiato suo dispaccio 21 febbrajo prossimo passato, n.° 15460-4894) alcuna limitazione a quanto fu disposto col precedente generale regolamento di franchigia sanzionato dall' eccelsa camera aulica generale con venerato dispaccio 16 giugno 1824, n.° 9711-415, ma solo furono dalla medesima emanate per la più retta applicazione delle relative massime e ad evasione di alcuni punti speciali di dubbio che erano stati elevati.

Ora, essendo stati dal detto regolamento ammessi al favore della franchigia postale per le loro corrispondenze d' ufficio l' imperiale

regio ispettorato in capo e gl'imp. regj ispettori provinciali delle scuole elementari, non poteva riferirsi ai medesimi l'esclusione datasi colle posteriori dichiarazioni ai semplici ispettori e capi di stabilimenti pubblici, sotto la qual denominazione intendonsi soltanto quei direttori speciali o sorveglianti di un dato pubblico stabilimento che vengono appellati ispettori. Sta poi sempre fermo il favore della franchigia a termini del citato regolamento per quegli stabilimenti d'istruzione e d'educazione che stanno sotto l'immediata direzione governativa.

In quest'occasione la direzione rinnova agli uffici postali l'ordine che la corrispondenza dei concistori, vicariati e decanati, limitata ad affari d'ufficio, sia spedita esente dalle tasse di porto, qualora però, a termini della sovrana risoluzione partecipata ai medesimi colla circolare 21 luglio 1821, n.° 2211, sia la corrispondenza di cui sopra esternamente contrassegnata colle parole *strettamente ufficiale*.

Tanto si comunica a tutti gli uffici postali in esecuzione dell'analogo incarico ricevutosi dal sullodato eccelso governo ed in aggiunta alla surriferita circolare per rispettiva norma dei medesimi e pel corrispondente adempimento.

Milano, il 22 marzo 1827.

Per l' I. R. Consigliere di Governo Direttore
VINTIMIGLIA, *Aggiunto.*

GACCI, *I. R. Segretario.*

(N.° 35.) *Cautele aggiunte per la guarentigia dei capitali di ragione degli stabilimenti di culto, di beneficenza o di pubblica istruzione.*

26 marzo 1827.

N.° 8001-843 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta alle discipline già in corso per la guarentigia dei capitali di ragione degli stabilimenti di culto, di beneficenza o di pubblica istruzione, d'ordine dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita espresso nell' ossequiato decreto 22 p.° p.° febbrajo, n.° 3463-480 viene prescritto

1.° Che in ogni caso d'impiego debba sempre apporsi la condizione che il creditore sia abilitato ad agire giudizialmente per la restituzione del capitale quando gl' interessi non sieno soddisfatti sei settimane dopo la rispettiva scadenza;

2.° Che i capitali di ragione degli stabilimenti suddetti non possano mai essere impiegati presso i rispettivi amministratori.

Le delegazioni provinciali veglieranno sotto la propria risponsabilità per l' osservanza di tali prescrizioni.

Milano, il 26 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 36.) *Eccitamento alle fabbricerie per l' allestimento dei conti delle chiese, onde sieno portati in corrente, e l'amministrazione del precedente quinquennio ne ottenga l'assolutoria.*

28 marzo 1827.

N.° 7969-1352 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nell' occasione che i subeconomi debbono recarsi personalmente a rivedere i conti delle chiese secondo le istruzioni generali e le particolari soggiunte colla circolare 26 gennajo p.° p.° sarà loro cura di fare in modo che le fabbricerie le quali non hanno ancora presentati i conti annuali degli anni precedenti si facciano sollecite di compilarli e di regolarmente offrirli alla superiore autorità competente, seguendo la distinzione segnata dalla circolare 24 marzo 1825.

E per agevolare l'operazione sarà loro permesso di riassumere più anni in un solo conto, onde i conti siano portati in corrente, e l'amministrazione del precedente quinquennio ne ottenga l'assolutoria.

Questo richiamo de' conti arretrati sarà diretto egualmente a quelle fabbricerie che per

gli art. 33 delle istruzioni 15 settembre 1807 e 1.° delle istruzioni 17 novembre 1816 non sono sottoposte alla visita de' subeconomi.

Milano, il 28 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 37.) *FACOLTÀ accordata ai sudditi jonj di ereditare negli stati austriaci.*

30 marzo 1827.

N.° 9418-252 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si rimette a codesta delegazione per copia conforme ad opportuna sua intelligenza e norma un dispaccio aulico del 4 corrente circa la facoltà accordata ai sudditi jonj di ereditare negli stati austriaci finchè quel governo concede lo stesso ai sudditi austriaci rispetto al territorio settinsulare.

Milano, il 30 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

N.° 5987-654. *Lombardia.*

In forza d' una determinazione presa di concerto dalla cancelleria intima di corte e di stato e da questa cancelleria aulica riunita non incontrerà d' ora in poi alcuna difficoltà l' osservanza della reprocità riguardo alla consegna delle eredità dei sudditi delle isole jonie negli stati austriaci senza che si esiga in ogni singolo caso la produzione delle reversali *de observando reciproco*, e senza che vi sia d' uopo di ulteriori dichiarazioni per l' abolimento del *juris albinagii*, e ciò finchè il senato di quella reggenza concede ai sudditi austriaci la libera disposizione delle eredità loro toccate in sorte nel territorio di quella repubblica.

Di tale risoluzione si rende avvertito codesto imperiale regio governo pel necessario uso d'ufficio.

Vienna, il 4 marzo 1827.

Firmat. SAURAU.

(N.° 38.) *Norme onde abbonare ai comuni a scarico del loro contingente gl' individui ammessi negl' istituti militari di educazione e passati in servizio dell' armata, come anche quelli che volontariamente prendono servigio nei corpi militari.*

31 marzo 1827.

N.° 9602-1033. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sulla questione mossa riguardo all' abbonamento di quegl' individui che furono ammessi

negl' istituti militari di educazione, e che poscia passano volontariamente al servizio militare, furono stabilite in seguito all'ossequiato decreto dell'imperiale regia cancelleria unita 10 andante, n.° 6869-747, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, le seguenti norme:

Considerando che quegl' individui che vengono ammessi negl' istituti di educazione militare sono ordinariamente in età puerile, sempre però in età non obbligata alle armi, e che molti di essi divengono inabili al servizio della guerra per cui vengono iniziati, o che per altre cagioni sortono dalla casa d' educazione non attenenti allo stato militare, non possono perciò tali individui, allorchè essi passano all' educazione militare dei reggimenti, o entrano nelle compagnie dei cadetti o nelle accademie militari, essere abbonati ai comuni ai quali appartengono a sconto del loro contingente. Ma nel caso che tali individui soggetti al servizio delle armi sortano da un simile istituto di educazione militare ed entrino in servizio dell' armata, essi dovranno in allora senz' altro essere abbonati ai comuni ai quali appartengono.

D' ora in poi saranno pure abbonati ai rispettivi comuni tutti quegl' individui addetti alla coscrizione che volontariamente prendono

servizio nei reggimenti od in altri corpi militari per l'intiero corso della capitolazione, quindi anche i soldati semplici *ex propriis*.

Il reggimento o corpo militare di cui farà parte un tale individuo ne darà avviso al rispettivo reggimento del suo distretto, il quale ne farà comunicazione alla delegazione, affinchè sia di ciò informato il comune al quale l'individuo appartiene.

Eguale avviso seguirà anche in quei casi che un individuo prende volontariamente servizio presso il militare in qualità di fornajo, mugnajo, ecc., o si obbliga per foriere, ove sarà concesso ai comuni di presentare un tale individuo all'evenienza di una leva a pro del suo contingente, come se egli non fosse in servizio.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma e per le ulteriori comunicazioni a chi spetta.

Milano, il 31 marzo 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 39.) *Sono incaricate le imperiali regie delegazioni provinciali di comunicare ai rispettivi tribunali e preture l'elenco dei ragionieri approvati ed esercenti per prescegliere i più idonei in caso di nomina di periti d'ufficio, ecc.*

9 aprile 1827.

N.° 10098-1056 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In relazione all'ossequiato aulico dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 8 p.° p.° marzo, n.° 6356-518, di cui si comunica copia, il governo incarica le delegazioni provinciali di comunicare ai rispettivi tribunali provinciali ed alle preture della provincia l'elenco dei ragionieri approvati ed esercenti; e raccomanda poi loro che nei concerti da prendersi colle autorità giudiziarie per la nomina dei periti d'ufficio, revisori dei conti pupillari, volendo accordare una preferenza ai ragionieri approvati, si assicurino prima bene che concorrano in essi eminentemente quei requisiti che sono per tali incumbenze desiderati dalla notificazione 28 giugno 1823, n.° 20220-2247 e nella relativa circolare di questo governo.

Milano, il 9 aprile 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

Copia di dispaccio aulico diretto all'imperiale regio Governo della Lombardia in data 8 *marzo* 1827, *n.°* 6356-318.

Dietro alle intelligenze prese col senato lombardo-veneto della suprema giustizia sull' opera de' pubblici ragionieri occorrenti alle autorità giudiziarie, si dichiara al governo in riscontro al rapporto 15 gennajo 1827, n.° 531-91 quanto segue:

L'opera d'un ragioniere qual perito può abbisognare all'autorità giudiziaria o per la revisione de' conti nelle contestazioni civili o negli affari della volontaria giurisdizione per la revisione dei conti pupillari. Nel primo caso quantunque non sia stato addotto alcun esempio che le autorità giudiziarie siansi scostate dalla prescrizione vigente pei ragionieri, tuttavia viene loro ricordata dal supremo senato lombardo-veneto l' osservanza del vigente decreto 3 novembre 1805, e basterà che il governo ordini alle regie delegazioni di far tenere alle medesime l' elenco di quelli che si trovano nella loro residenza o giurisdizione.

Nel secondo caso, ch' è il più frequente, si tratta d' un' uffiziosa ispezione del giudice tutelare, il quale ove coi proprj lumi non possa persuadersi dell' esattezza dei conti prodotti da' tutori alla sua approvazione, ricorre al consiglio di persone che meritano la sua confidenza, non perdendo di vista l' interesse del curando col prescegliere il mezzo meno dispendioso ove egualmente convenga. Quindi è che col § 59 dell'istruzione sugli affari non contenziosi fu inculcato al giudice di valersi in preferenza per queste operazioni di congiunti idonei ed imparziali del tutelato; e da

questi principj è partita la notificazione 28 giugno 1823, che fissò le mercedi dovute ai revisori estranei a' quali dovesse ricorrere il giudice per la complicazione de' conti, e al tempo stesso le norme da osservarsi nella scelta di questi revisori de' conti pupillari, scelta raccomandata all' autorità giudiziaria di concerto colla delegazione.

Si aggiunge che per la loro idoneità non basta che siano valenti contabili, ma, oltre al godere di una fama illimitata, devono conoscere i metodi della coltura locale e gli usi famigliari per poter non solo scoprire le inesattezze di fatto nei conteggi, ma far attento il giudice sul modo dell' amministrazione, sugli abusi che vi fossero invalsi e sugli occorrenti provvedimenti. Concorrendo tutte queste qualità nel ragioniere patentato, nulla osta che sia preferito, e perciò il governo dovrà inculcare alle regie delegazioni che nei concerti col potere giudiziario conciliino coi premessi requisiti questa preferenza, la quale però non può accordarsi in via assoluta e generale.

Firmat. SAURAU.

(N.° 40.) *Il disposto colla circolare 22 novembre 1826 sul prezzo che deve servir di base alla rinnovazione d'asta è esteso anche ai comuni ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza.*

10 aprile 1827.

N.° 38144-7111 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa cancelleria aulica riunita con venerato dispaccio 9 novembre prossimo passato, n.° 30756-2891 ha dichiarato esteso anche ai comuni ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza il disposto colla circolare governativa 22 novembre n.° 14679-4646 (*) sul prezzo che deve servir di base all'evenienza di rinnovazione d' asta per oggetti erariali.

Milano, il 10 aprile 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(*) Raccolta del 1826, vol. II, part. II, pag. 230.

(N.° 41.) *Viene estesa anche a favore dei comuni la prescrizione che gl' individui che presentano rese di conto di anticipazioni ricevute per ispese di viaggio, dopo trenta giorni della relativa liquidazione sono tenuti a corrispondere gl' interessi di mora sulla somma da rifondere.*

12 aprile 1827.

N.° 9535-1489 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 8 marzo prossimo passato, n.° 5740-291 ha partecipato al governo che l' imp. regia camera aulica con decreto 27 gennajo a. c., n.° 44104 ha determinato doversi estendere anche a favore de' comuni la prescrizione che gl' individui i quali presentano rese di conto di anticipazioni ricevute dalle casse dello stato per ispese di viaggio, dopo trascorsi trenta giorni dall' intimazione della relativa liquidazione siano tenuti a corrispondere gl' interessi di mora sulla somma che dovessero rifondere in seguito alla medesima.

E siccome però accade ciò non ostante che restano per più anni aperte ne' libri delle

casse e delle ragionerie partite di simili anticipazioni per non essere state versate le rispettive rimanenze, così ha pure determinato che le casse incaricate di riceverne il versamento siano obbligate, trascorsi quattordici giorni senza che questo abbia luogo, a farne rapporto alle autorità da cui dipendono, onde possa procedersi con rigore verso i difettivi, anche mediante ritenuta di soldo.
Ciò si comunica a norma delle imperiali regie delegazioni provinciali per ciò che risguarda l' interesse de' comuni.

Milano, il 12 aprile 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 42.) *Si prescrivono i certificati con cui le autorità devono accompagnare le dimande ai reggimenti o corpi militari per chiedere l'assenso al matrimonio di militari in permesso.*

16 aprile 1827.

N.° 8027-1363. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

A compimento delle discipline prescritte colle circolari governative 6 maggio e 11 luglio 1816 quanto ai matrimonj dei militari, si comunica, onde ne sia prescritta l' osservanza, la disposizione compresa nell' aulico decreto 4 ottobre 1810, secondo la quale accadendo che le autorità debbano rivolgersi ai reggimenti o corpi militari per chiederne l'assenso al matrimonio di militari in permesso, si debba aggiungere alle rispettive domande un certificato della sostanza propria della parte, la fede di battesimo, l' attestato di buoni costumi e finalmente la dichiarazione legalmente autenticata della sposa, colla quale essa si obbliga di rinunciare a qualunque beneficio militare di qualsivoglia natura.

Rendendosi poscia questi documenti colla permissione di matrimonio a quell' autorità

politica per mezzo della quale è stata dimandata, dovranno comunicarsi al curato civile avanti il quale dovrà celebrarsi il matrimonio colla clausola dimissionale per parte del curato militare.

Resta fermo nel resto che i curati civili debbano annualmente trasmettere agli ordinarj i registri dei matrimonj dei militari ai quali nel corso dell'anno i medesimi abbiano assistito, onde dagli ordinarj ne venga fatta trasmissione al governo per l'opportuna comunicazione al comando generale militare.

Milano, il 16 aprile 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 43.) *Viene indicata l'autorità che può dispensare nel caso di vicino pericolo di morte dalle pubblicazioni da premettersi al matrimonio e dall'esibizione della fede di nascita.*

18 aprile 1827.

N.° 9192-1587. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Richiesto il governo di fissare con sua dichiarazione l'intelligenza della qualificazione di superiorità locale attribuita al § 86 del codice ed all'art. 1.° della circolare 23 gennajo p.° p.° a quell'autorità che può dispensare nel caso di vicino pericolo di morte dalle tre pubblicazioni prescritte da premettersi al matrimonio e dispensare egualmente nella stessa circostanza ed allo stesso intento dalla esibizione della fede di nascita, il governo, coerentemente alla lettera ed allo spirito degli articoli citati, fa conoscere agl'imperiali regj delegati doversi intendere designata la deputazione comunale, siccome autorità locale dove nel comune non ve n'abbia alcuna superiore.

Quindi è che essendo l'autorità di dispensare devoluta principalmente al governo ed alle delegazioni provinciali nel luogo della

rispettiva residenza, se il caso avvenga in comune dove risieda il commissario distrettuale, dovrà la dispensa concedersi dal medesimo, non dalla deputazione.

Milano, il 18 aprile 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 44.) *COMUNICAZIONE del dispaccio sulla ricognizione del titolo di* Conte palatino *e sopra altre dichiarazioni emesse da S. M. all'atto della prefata ricognizione.*

20 aprile 1827.

N.° 11303-299 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per copia conforme un dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita del 24 p.° p.° mese, n.° 7525-639 sulla ricognizione del titolo di *Conte palatino* e sopra altre dichiarazioni emesse da S. M. all' atto della prefata ricognizione.

Questa comunicazione servirà a cotest' ufficio di opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 20 aprile 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

N.° 7525-639. *Lombardia.*

S. M. I. con sovrana risoluzione 14 corrente nell' atto di graziosamente riconoscere il titolo di *Conte palatino* goduto da alcune famiglie delle provincie venete si è degnata di dichiarare, conformemente alle norme già prescritte intorno alla conferma degli antichi titoli, che sia esattamente mantenuta la differenza che passa tra la nobiltà e i suoi gradi da una parte, e i semplici titoli dall' altra, e che sia dovere delle autorità alle quali spetta d'invigilare onde le persone che possiedono tali titoli riconosciuti da S. M. ne facciano precisamente quell' uso che loro competeva sotto i passati governi, senz' arrogarsi verun grado di nobiltà che loro non appartenga, ovvero altre prerogative alle quali non abbiano altrimenti diritto.

La suespressa sovrana volontà servirà di norma invariabile a cotesto governo non solo nella compilazione dell'almanacco, ma in tutte le occasioni in cui le famiglie domiciliate in cotesto territorio o le persone che temporariamente vi si trovassero si volessero allontanare dai confini prescritti.

Vienna, il 24 marzo 1827.

Firmat. SAURAU.

(N.° 45.) *Scioglimento del dubbio se sia o no applicabile la pena suppletoria del carcere ai contravventori alle discipline sui pesi e sulle misure.*

25 aprile 1827.

N.° 4846-1454 C. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio se fosse o no applicabile la pena suppletoria del carcere ai contravventori alle discipline sui pesi e sulle misure che sono impotenti al pagamento delle multe pecuniarie inflitte dall' art. 26 del regolamento 29 gennajo 1811, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato opportuno di dichiarare con ossequiato suo decreto 7 aprile corrente, n.° 8972-804 che nel detto caso deve sostituirsi la pena dell' arresto colle stesse modalità già prescritte per la contravvenzione ai regolamenti boschivi e stradali, le quali modalità indicate già nelle governative circolari 16 novembre 1822, n.° 35824-3789 e 1.° luglio 1823, n.° 19917-2205 inserite entrambe nella raccolta stampata degli atti del governo stabiliscono doversi la sostituzione della detta pena effettuare nella misura di un giorno di arresto per ogni cinque lire (italiane) di

multa, con che però la maggiore durata non abbia in ogni caso ad eccedere i sei mesi.

Ha per altro osservato l' imperiale regia cancelleria aulica medesima che rimarranno sempre operative le disposizioni del § 226 del codice delle gravi trasgressioni politiche quanto alle terze contravvenzioni ivi contemplate riferibili all' alterazione de' pesi e delle misure.

Si rendono di ciò prevenute le imperiali regie delegazioni per opportuna loro norma e perchè ne facciano pure comunicazione agli uffici da esse dipendenti per rispettiva loro intelligenza.

Milano, il 25 aprile 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 46.) *Sono interessate le autorità politiche a procurare ai soldati resi infermi durante il loro congedo l'assistenza medica.*

30 aprile 1827.

N.° 12220-1347. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Con nota 8 cadente aprile 1827, n.° 3581 R. l'imperiale regio comando generale militare ha partecipato che una frequente spiacevole esperienza ebbe a dimostrare che molti soldati resisi infermi durante il loro congedo per difetto di cura adattata divennero affatto inabili, e si dovettero quindi licenziare con danno dell' erario e del servizio.

Potendo quindi in causa di una trascuranza di trattamento l' armata perdere non pochi soldati, il comando generale suddetto interessa perchè le autorità politiche in simili casi ove si rendesse necessario l' opportuno medico soccorso, e che non si potesse assolutamente procurare all' infermo nel luogo di sua dimora, abbiano a rimettere tostamente il malato al più vicino spedale militare, e dove questo fosse di troppo distante, ad uno spedale civile pel conveniente trattamento.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale pertanto darà le occorrenti disposizioni all'uopo.

Milano, il 30 aprile 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

N.° 3.

(N.° 47.) *NORMA da seguirsi nella promozione d'impiegati soprannumerarj a soldi maggiori.*

4 maggio 1827.

N.° 4981-1643 C.

CIRCOLARE.

S. M., sopra consulta statale umiliata relativamente alla promozione d' impiegati soprannumerarj a soldi maggiori presso quegli uffici pei quali sono stabilite varie classi di soldi in una medesima categoria d' impiego, si è graziosamente degnata di comandare che debba servire di norma e venga fatto conoscere a tutte le autorità quanto segue:

Ogni impiegato che si trovi presso un tale ufficio acquista il diritto di essere promosso ad una classe superiore di soldo allora soltanto che gli vien conferito un posto di servizio sistematico con soldo stabilito dalla pianta

dell' ufficio. La sua promozione, ossia il passaggio ad una classe superiore di soldo, deve in tal caso, e quando si verifichi la vacanza d' un soldo di classe più alta, aver luogo a norma del rango di servizio che gli compete o che occupa fra gl' impiegati di eguale categoria.

Tale veneratissima sovrana dichiarazione, stata comunicata al governo dall' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 28 marzo p.° p.°, n.° 5146-484, vien dedotta a cognizione degli uffici per conveniente loro intelligenza e norma, ove si verifichi il caso in essa contemplato.

Milano, il 4 maggio 1827.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 48.) *Prescrizioni onde regolare il trasporto per lo stradale svizzero dei prodotti indigeni fra il regno lombardo-veneto ed il Tirolo e Vorarlberg.*

8 maggio 1827.

N.° 5352-2742. Circolare.

L'imperiale regia Direzione delle dogane, privative, ecc. alle imp. regie Intendenze.

L'imperiale regia camera aulica generale, dopo aver sentito i dicasteri lombardi sul punto, se convenisse servirsi dello stradale svizzero pel trasporto dei prodotti indigeni fra il regno lombardo-veneto ed il Tirolo e Vorarlberg, con ossequiato dispaccio 28 febbrajo p.° s.°, n.° 2217-184 si è degnata di aderire alla proposta affermativa sotto l'osservanza però delle seguenti prescrizioni:

1.° Che questo permesso debba estendersi senza distinzione di qualità della merce a tutte le spedizioni che vengono fatte col mezzo della diligenza in posta attivata fra Bregenz e Milano.

2.° Che rispetto alle spedizioni dei prodotti indigeni non eseguite col mezzo della mentovata diligenza in posta si abbia a limitare

la concessione alle granaglie ed ai legumi tanto nel loro stato naturale che lavorati, al vino, all' acquavite ed ai commestibili composti di grani o di prodotti della pastorizia.

3.° Che le merci di cui sopra, ad eccezione dei bestiami, pei quali rimane ferma la pratica in corso, debbano essere disposte in colli assicurati coi suggelli d' ufficio in modo che trasportati nell' intermedio territorio elvetico dall' uno all' altro posto austriaco valgano a rimuovere ogni timore di sostituzione.

4.° Che al posto daziario dove si presenteranno i colli per essere professati e muniti della regolare bolletta di uscita debba essere depositato il corrispondente dazio di esportazione.

5.° Che le merci provenienti dal Tirolo o dal Vorarlberg e viceversa, dopo essere state visitate e riconosciute in corrispondenza dei ricapiti d' origine coi suggelli intatti, e regolarmente descritte negli elenchi d' ufficio per quanto si trasporta dalla diligenza erariale, debbano essere rilasciate nella dogana della rispettiva loro destinazione, emettendo la bolletta d' entrata *gratis*.

6.° Che mediante la presentazione della predetta bolletta di libero reingresso della merce all' ufficio dell' originaria spedizione questi restituisca il deposito che sarà stato

eseguito dalle parti, e darà scarico alla partita spedita colla diligenza erariale, contrapponendo alle matrici dell' originaria bolletta d' uscita quella di reversale.

7.° Che l' ufficio pel quale si effettua l' uscita informi cadauna volta e indilatamente l' altro ufficio pel quale dovrà rientrare nel territorio austriaco, e che debba parimente dar avviso del seguíto reingresso.

Per queste operazioni rispetto agli uffici lombardi viene incaricato il posto daziario di Spluga, come il solo pel quale possano direttamente le merci entrare o sortire dallo stato.

Queste superiori disposizioni saranno da comunicarsi a tutti gli uffici daziarj per rispettiva loro norma.

Milano, l' 8 maggio 1827.

IL F. F. DI DIRETTORE

PECORONI.

(N.° 49.) *È stabilito che l'istruzione di ostetricia nelle università deve annualmente aver luogo in un semestre pei medici e chirurghi, e nell'altro per le allieve.*

14 maggio 1827.

N.° 13843-826. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione 7 marzo scorso comunicata con dispaccio 17 detto mese, n.° 1300-103 dell'imp. regia commissione aulica degli studj si è degnata di ordinare che l'istruzione d'ostetricia nelle università di Pavia e di Padova abbia per l'avvenire ad aver luogo annualmente in un semestre solo pei medici e pei chirurghi, e nell'altro per le allieve d'ostetricia, e che venga preventivamente pubblicato a qual tempo il detto insegnamento sia per cominciare sì per gli uni che per le altre.

Essendosi pertanto stabilito, in esecuzione di questo venerato sovrano volere, che pel venturo anno scolastico 1827-28 e susseguenti abbiasi presso l'imp. regia università di Pavia ad impiegare il primo semestre per l'istruzione

ostetrica di tutti gli studenti di medicina e di chirurgia, ed il secondo per quella delle allieve levatrici, si rendono di ciò avvisate le imp. regie delegazioni perchè abbiano a far note le surriferite disposizioni a chi può occorrere, non ommettendosi nel tempo stesso di portarle a cognizione del pubblico mediante apposito articolo nella gazzetta.

Milano, il 14 maggio 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 50.) *Nel caso di morte d' un invalido patentato incumbe all' autorità locale di spedire la sua patente ed il certificato di morte al più vicino commissariato di guerra.*

18 maggio 1827.

N.° 14466-1661. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Direzione di polizia.

Con rispettato dispaccio 15 aprile prossimo passato, n.° 10058-1045 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che in avvenire ogni qual volta un invalido patentato

muore, la sua patente di riserva ed il solito certificato di morte si devono spedire subito ed immediatamente dall'autorità locale al più vicino commissariato di guerra per l'ulteriore rinvio alla rispettiva casa degl'invalidi.

Venendo ordinato al governo di aver cura che le autorità subalterne si conformino esattamente a questa disposizione ricercata da parte del consiglio aulico di guerra, il governo medesimo rende di ciò consapevole cotest . . . . per la corrispondente esecuzione in quanto le appartiene.

Milano, il 18 maggio 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 51.) *Prescrizioni da osservarsi dalle divisioni del treno militare sia per riguardo alle compre, sia per riguardo alle riparazioni che si fanno eseguire nelle marce da artigiani civili.*

18 maggio 1827.

N.° 14573-1670 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Affinchè si possa ottenere la maggior sicurezza possibile sia per riguardo alle compere che vengono fatte dalle varie divisioni del treno militare, sia per riguardo alle riparazioni che nelle marce si devono spesso far eseguire da artigiani civili, il consiglio aulico di guerra ha prescritto al treno militare che ogni quitanza di pagamento per compera o lavoro qualunque debba essere sottoscritta dal rispettivo artigiano, e che nelle stazioni ove trovisi un commissario di guerra, un ufficiale di provianda od un auditore venga poi vidimata da uno di questi impiegati, e che nei luoghi ove essi manchino si debba rivolgersi all' autorità locale onde ottenerne la vidimazione. Il consiglio aulico di guerra ha specialmente ordinato che qualora chi riscuote il danaro o rilascia la quitanza fosse egli stesso

il commissario distrettuale, il pretore ossia podestà o il deputato comunale, non potendo la medesima persona giustificare la legittimità della propria sottoscrizione, la vidimazione della quitanza si debba fare da un altro impiegato o alla presenza di testimonj giurati davanti il tribunale. Siccome poi l'ora accennata speciale disposizione non venne osservata l'anno scorso in Istiria, e siccome, qualora ciò avesse ancora a succedere, ottenere non potrebbesi l'importante scopo propostosi dall'amministrazione militare, il governo, in esecuzione degli ordini datigli dall'imperiale regia cancelleria aulica unita col rispettato dispaccio 15 aprile p.° p.°, n.° 10659-1102, partecipa a codesta imp. regia delegazione la detta superiore disposizione, onde sia comunicata alle singole autorità politiche locali, accompagnandola colle necessarie istruzioni, onde abbia immancabilmente effetto l'ordine superiore.

Milano, il 18 maggio 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 52.) *Nomina del signor conte* Inzaghi *a governatore della Moravia e Slesia, del signor conte* Spauer *a presidente del governo di Venezia, del signor conte* Ugarte *a presidente della reggenza dell'Austria superiore.*

19 maggio 1827.

N.° 11129-1728. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con graziosissima sovrana risoluzione 20 marzo p.° p.° si è degnata di destinare il signor conte *Inzaghi*, attuale governatore in Venezia, nella stessa qualità al governo di Moravia e Slesia; di nominare presidente del governo di Venezia il signor conte *Spauer,* ora consigliere aulico presso il governo del Tirolo, come pure di nominare l'attuale vicepresidente del governo di Boemia signor conte *Ugarte* presidente della reggenza dell'Austria superiore in luogo del signor barone d'*Hingenau,* che fu posto dalla medesima M. S. in istato di quiescenza coll'attestazione della sovrana soddisfazione e conferendogli la croce di commendatore dell'ordine di S. Stefano.

Inoltre si è degnata S. M. di conferire all'attuale vicepresidente del governo di Brünn

conte *Klebelsberg* in prova del sovrano aggradimento la dignità di consigliere intimo di stato senza pagamento di tassa, destinandolo nella medesima qualità presso il governo di Praga.

La premessa sovrana risoluzione comunicata al governo con ossequiato aulico dispaccio 26 detto marzo, n.° 8437-740 si partecipa a codesto ufficio ad opportuna notizia.

Milano, il 19 maggio 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 53.) *Modo di regolare i daziati delle frutta confette.*

22 maggio 1827.

N.° 6201-974 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo all'imp. regia Direzione delle dogane, privative, ecc.

Sopra quesito stato proposto all'eccelsa imp. regia camera aulica sul modo di regolare i daziati delle frutta confette, trovò la camera stessa di emanare la risoluzione, di cui all'unita copia di suo dispaccio del 27 marzo p.° p.°, n.° 42120-437:

L'imperiale regio governo nell' atto che si affretta di darne analoga comunicazione a cotesta imperiale regia direzione in aggiunta alla notificazione 18 settembre 1819, statale rimessa col dispaccio governativo n.° 14061-1783, incarica la direzione medesima di tosto diramare agli uffici doganali che da essa dipendono le istruzioni correlative per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 22 maggio 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

Copia di traduzione di dispaccio dell' eccelsa imperiale regia Camera aulica generale in data 27 *marzo* 1827, *n.°* 42120-437, *diretto all' imperiale regio Governo di Milano.*

Interpellata questa camera aulica come abbiansi a daziare le frutta confette, trova di dichiarare quanto segue:

Se le frutta ed in generale i loro succhi, scorze, ecc. sono in conserva, conviene badare se siano confette con fluidi ossia liquidi spiritosi, oppure con zucchero.

Se sono acconciate in semplici liquidi, come nello spirito di vino, arack, rhum, ecc., si esigerà lo stesso dazio ch' è fissato per questi liquidi.

Se sono confette col solo zucchero o con zucchero e con liquidi spiritosi, o con un altro terzo corpo ancora, si riguarderanno come confettura, soggiacendo in conseguenza al divieto d' importazione, e nel caso di ottenuta licenza d' introdurre ad uso privato al 60 per 100 di dazio sul valore di stima da verificarsi cadauna volta mediante perizia.

Finalmente se le frutta sono secche, vuol dire senza giunta o mescolanza di altre materie, verranno nella professione daziaria parificate alle frutta secche ed asciutte.

Rimane con ciò annullata l' osservazione apposta all' art. 69 della tariffa sui commestibili del 20 giugno 1819 in quanto che vi si parla di confetture di frutto ed altri simili prodotti della terra, ecc.

Disporrà il governo quanto occorre per cognizione degli uffici daziarj.

Firmat. TAAFFE.

(N.° 54.) *Partecipazione della nomina del signor* Froment de Champalagarde *in console di Francia in Milano.*

26 maggio 1827.

N.° 15612-795. Circolare.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Si partecipa a codesta delegazione provinciale per notizia e per norma della camera di commercio essere stato nominato il signor *Froment de Champalagarde* in console di Francia in Milano.

Milano, il 26 maggio 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 56.) *Sussidio da corrispondersi pel logoramento della montura della truppa impiegata nell'esazione delle imposte.*

7 giugno 1827.

N.° 16815-858 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto ha partecipato al governo un rescritto del consiglio aulico di guerra in data 27 aprile p.° p.°, n.° 1145, con cui è ingiunto che pel logoramento della montura della truppa impiegata in sussidio nell'esazione delle imposte si abbia ad attenersi alla misura attualmente in pratica per la soldatesca destinata al travaglio, osservando « che gli » esattori o appaltatori delle imposte dovranno » in avvenire sborsare alle truppe di sussidio, » quale indennizzazione pel deperimento del » vestiario, soli carantani 1 $\frac{4}{8}$ moneta di con» venzione per testa al giorno in favore del » comandante della compagnia o dello squa» drone, e che una tale indennità non sarà » pagata in favore dell' erario pel consumo » della montura di quella gente che le divisioni

» militari danno come sopra in sussidio colla
» loro propria forza locale prescritta. »

Si comunicano alle imperiali regie delegazioni provinciali le suespresse superiori prescrizioni per loro notizia e norma all'evenienza del caso.

Milano, il 7 giugno 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 56.) *Il termine di quattro mesi pel rinvio dei coscritti requisiti è applicato anche per quei coscritti che furono arrolati in luogo dei legalmente assenti e degli ammalati.*

9 giugno 1827.

N.° 16997-1978. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

A supplimento del decreto 1.° settembre 1826, n.° 24680-2186 comunicato a cotesta delegazione con dispaccio 7 ottobre successivo, n.° 31056-3172, col quale è stabilito che il termine pel rinvio dei coscritti requisiti in

luogo dei refrattarj o degli illegalmente assenti restasse fissato a quattro mesi, l'imp. regia cancelleria aulica unita con recente dispaccio 14 maggio p.° p.°, n.° 7094-765 ha partecipato al governo che lo stesso periodo viene ora stabilito anche per quei coscritti che furono arrolati in vece dei legalmente assenti o degli ammalati legalmente riconosciuti.

Una tale determinazione servirà di regola a cotesta delegazione nei contingibili casi.

Milano, il 9 giugno 1827.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

(N.° 57.) *Le quitanze degli esattori e gli altri documenti legittimamente scritti in carta non bollata in quali casi vengano sottoposti al* visto pel bollo.

20 giugno 1827.

N.° 12601. CIRCOLARE.

L'imp. regia Direzione del demanio, ecc. ai signori Ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali e Cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Con ossequiato governativo dispaccio 2 maggio p.° p.°, n.° 5122-1524 è fatta consapevole

questa direzione essersi dall'eccelsa imperiale, regia camera aulica generale determinato con decreto 6 aprile scorso, n.° 11726-1359 che le quitanze degli esattori delle pubbliche imposte e gli altri documenti che per espressa dispensa dal bollo possono essere stati in origine legittimamente scritti sopra carta non bollata vadano esenti dall'obbligo d'essere sottoposti al *visto pel bollo* prescritto dall'articolo 49 del vegliante regolamento 21 maggio 1811 allorchè vengono prodotti avanti l'autorità pupillare da parte dei tutori a corredo dei loro conti d'amministrazione, ferma l'osservanza del sistema finora praticato pel bollo e per la vidimazione che ne tiene luogo degli atti suddetti ove prodotti siano in giudizio ed a qualsiasi ufficio pubblico fuori del caso sopra contemplato di servire a giustificazione degli ordinarj conti di tutela.

Nel parteciparsi la premessa aulica decisione per la corrispondente osservanza si accuserà il ricevimento della presente circolare per appoggio di questi atti.

Milano, il 20 giugno 1827.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 58.) *Scioglimento dei dubbj sulla formalità da osservarsi nel caso in cui conjugi ebrei, uno de' quali passi alla religione cristiana, l'altro rimanga addetto al suo culto, vogliano usare della facoltà accordata dal codice e far sciogliere il loro matrimonio.*

21 giugno 1827.

N.° 6411 al n.° 1648. CIRCOLARE.

L'imp. regio Tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Essendosi presentati dei dubbj sulla formalità da osservarsi nel caso in cui conjugi originariamente ebrei, ma uno de' quali passò alla religione cristiana, mentre l'altro rimase addetto al suo culto, vogliano usare della facoltà accordata dal § 136 del codice civile universale e far sciogliere il loro matrimonio, ed essendosi specialmente dubitato se la consegna e l'accettazione del libello di ripudio, di cui parlasi nei §§ 134 e 135 del codice civile universale, possa aver luogo anche col mezzo di procuratore, ed a quali forme sia obbligato il conjuge diventato cristiano nella nomina del procuratore, nel rilascio, nella consegna e nell'accettazione del libello di

ripudio, S. M. si è degnata di dichiarare colla veneratissima sovrana risoluzione 11 maggio 1827 quanto segue:

1.° Il libello di ripudio può essere consegnato ed accettato col mezzo di procuratore.

2.° Il conjuge diventato cattolico o cristiano deve, quando voglia far uso di un procuratore, sceglierlo sempre tra gl' individui addetti alla religione israelitica, e stenderà la procura in modo che non vi si contenga nulla di contrario ai principj ed alle discipline della religione cattolica o altrimenti cristiana che esso professa; avendo cura del resto che, in quanto ciò sia fattibile, vengano allontanati tutti gli scrupoli di coscienza che potesse avere l' altro conjuge rimasto ebreo, giusta i riti della sua religione, e che perciò possa anche questo con tutta tranquillità risguardare per perfettamente sciolto il matrimonio.

La premessa ossequiatissima sovrana risoluzione comunicata coll' aulico decreto 12 giugno corrente, n.° 1648 si dirama alle prime istanze giudiziarie per loro direzione.

Milano, il 21 giugno 1827.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 59.) *Modo di stabilire e di prestare le cauzioni per gli appalti militari.*

30 giugno 1827.

N.° 17556-2042 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In seguito all' ossequiato decreto 9 maggio p.° p.°, n.° 13168-1309 dell' imperiale regia cancelleria aulica si trasmette a codesta imperiale regia delegazione provinciale per intelligenza e norma l'estratto di un decreto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra n.° 1309 indirizzato al comando generale militare, e risguardante il modo di stabilire e di prestare le cauzioni per gli appalti militari.

Milano, il 30 giugno 1827.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BROGLIO.

N.° 1309.

Estratto di un decreto dell' imperiale regio Consiglio aulico di guerra.

1.° Nessuno sarà ammesso all' asta prima che abbia consegnato il deposito dalla notificazione

determinato in danaro, in carta dello stato o mediante istromento fidejussorio pienamente riconosciuto valido dall' ufficio fiscale; questo deposito, che non potrà esser chiamato mai multa di pentimento, dovrà consistere nell' importo del quattro per cento del complessivo valore degli articoli da contrattarsi all' asta per l'intiero periodo della fornitura, calcolato dietro l'ultimo prezzo di mercato anteriore alla notificazione rispettiva.

2.° Gl'individui che fossero riconosciuti equivoci ossia dubbiosi, e stati esclusi mediante decisioni esistenti, e così anche quelli di riconosciuta insolvibilità non saranno ammessi alle (licitazioni) trattative d' appalto; per lo che le commissioni locali d' asta vengono dichiarate risponsabili in quantochè non avessero osservate accuratamente le prescrizioni stabilite per le aste di cui si tratta.

3.° Chiusa l' asta prima ancora della riduzione in iscritto del contratto, si chiederà dal deliberatario la produzione della cauzione prescritta pel relativo adempimento calcolato dietro i prezzi della miglior offerta in regola dei procento prescritti pei diversi articoli occorrenti.

4.° Questi procento saranno espressi nella notificazione d'asta, onde gli aspiranti sappiano pienamente regolarsi; oltre di ciò s' inserirà tanto in quella che nel protocollo della licitazione il patto che nel caso ove il deliberatario non avesse ad adempire, qualunque ne fosse il motivo, agl' incontrati obblighi, egli sia sottoposto alla perdita della cauzione e debba star garante con tutto il suo patrimonio mobile ed immobile per tutti i danni che ne potessero divenire all'erario in conseguenza d'una relicitazione.

(N.° 60.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 31 luglio 1827, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 427–24.

A *Ressel Giuseppe* ispettore dei boschi a Trieste per anni due decorribili dal 23 novembre 1826, come dal dispaccio aulico 20 dicembre detto n.° 36144–2675, per l' invenzione « di effettuare sui fiumi il corso delle » barche contro la corrente e lateralmente mediante » un meccanismo, colla forza della corrente del fiume » o con una macchina a vapore, servendosi soltanto » della base del fiume qual punto d'appoggio dell'estre- » mità della macchina che agisce sulla barca durante » il suo corso. »

N.° 2. N.° 427–24.

A *Scheller Giovanni Andrea* e *comp.* calzettai in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 novembre 1826, come dall'aulico dispaccio 20 dicembre detto n.° 36144–2675, per l' invenzione « di una macchina composta » di parti semplicissime messa in moto da qualsisia forza » atta a fabbricare vantaggiosamente il così detto *tull* » *inglese* di qualunque larghezza e per qualunque uso, » servendosi d'ogni specie di filato ed anche della seta. »

N.° 3. N.° 427-24.

A *Dietrich Antonio* fabbricatore di forme da carta pesta dimorante in Grätz, per due anni decorribili dal 23 novembre 1826, come dal dispaccio aulico 20 dicembre detto n.° 36144-2675, per la scoperta ed il miglioramento « 1.° di fabbricare, col mezzo di macchine e di tanaglie da filo di metallo, dei cappelli di canna d'India con o senza ossa di balena; 2.° di preparare a tal uopo l'osso di balena mediante una macchina che lo spacca e lo taglia; 3.° di servirsi, per la fabbricazione di detti cappelli, soltanto della parte lucida della succitata canna, per cui riescono più forti, più lucenti, più durevoli e sono non ostante a più buon prezzo. »

N.° 4. N.° 514-29.

A *Feichter Martino* meccanico a Muhlen per anni cinque decorribili dal 26 settembre 1826, come dal dispaccio aulico 14 dicembre detto n.° 35422-2636, pel miglioramento « della tromba da incendio inventata dal meccanico *Gencel* a Cambray, consistente nel metodo di fabbricare una di tali trombe a mano senza cassa d'aria e mediante un apparecchio semplice, poco dispendioso, la quale tromba impedisce il solito distacco delle trombe costrutte senza cassa d'aria e produce non ostante un effetto doppio, per cui eguaglia le dispendiose trombe colla cassa d'aria tanto nell'altezza quanto nella massa del raggio d'acqua, e richiede soltanto tre persone per metterla in attività, dalle quali può essere trasportata ove occorre. »

N.° 9. N.° 1804-86.

A *Kling Francesco* tessitore a Fünfhaus presso Vienna per anni due decorribili dal 21 novembre 1826, come dall'aulico dispaccio 1.° gennajo 1827 n.° 37268-2761, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare so- » pra telai semplici o doppj con cotone, seta e mezza » seta delle cravatte e fasce elastiche per uomini, a varj » colori, disegni e gradazioni, in guisa che 1.° si » possono tessere nello stesso tempo sette pezze sopra » un telajo semplice, e quattordici sopra uno doppio, » per cui si risparmiano tempo, lavoro e spese, e conse- » guentemente si ottiene maggiore modicità nel prezzo » della merce; 2.° le cravatte possono avere da ambi i » lati un disegno diverso; 3.° finalmente le medesime » tengono molto caldo senza essere foderate. »

N.° 10. N.° 2029-99.

A *Koch Giuseppa* fornaja in Vienna: cessione fattale da *Biches Francesco* del privilegio a lui accordato per un anno il 9 giugno 1825 e prolungato per altri due anni il 19 agosto, come dal dispaccio aulico 27 dicembre 1826 n.° 50743-2119, pel miglioramento « del fior » di farina, dello zucchero, di diverse bevande e del- » l'aceto. »

N.° 11. N.° 2040-100.

Ad *Oberer Teresa* dimorante in Vienna: cessione fattale da *Krauss Isidoro* della sua parte di privilegio accordatogli in compagnia di *Oberer* il 29 giugno 1824

per cinque anni, come dal dispaccio aulico 24 dicembre 1826 n.° 50740-2116, per l' invenzione « intorno alla » fabbricazione dei guanti. »

N.° 12. N.° 2304-112.

Wilde Giuseppe e *Goffredo* fratelli proprietarj di una fabbrica di bottoni e di merci in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque ad essi accordato il 1.° novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 4 gennajo 1827 n.° 127-8, per l' invenzione « di produrre il colore così detto d' *iride* sopra » i metalli, sopra le merci dorate e specialmente sopra » i bottoni di metallo. »

N.° 13. N.° 2316-114.

Wibiral Matteo: estinzione, attesa la morte del privilegiato e per non essere state pagate nel termine prefisso le relative tasse, del privilegio esclusivo duraturo cinque anni decorribili dal 23 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 1.° gennajo 1827 n.° 37078-2745, per l' invenzione « di una nuova sorta di bottoni da » abito di qualunque metallo. »

N.° 14. N.° 3916-184.

Czernay Giovanni: rinuncia spontanea al privilegio duraturo anni cinque concessogli il 20 dicembre 1825, come dal dispaccio aulico 18 gennajo 1827 n.° 1506-126, per l' invenzione « di fabbricare mediante ingre- » dienti chimici dell' acquavite, dello spirito di comino, » d' arancio, ecc., non che liquori e rosolio. »

N.° 15. N.° 3919–186.

A *Ressel Giuseppe* ispettore de' boschi presso la direzione del demanio a Trieste per un anno decorribile dal 26 dicembre 1826, come dal dispaccio aulico 13 gennajo 1827 n.° 1131–98, per l'invenzione « di fabbri-
» care mediante un cilindro di compressione in un modo
» assai economico e pronto piccoli oggetti di metallo
» servibili tanto come parti componenti le produzioni
» di varj operai ed artisti, quanto come istrumenti da
» mestiere ed utensili di casa. »

N.° 16. N.° 3919–186.

A *De Bodmer Gio. Gaspare* direttore delle saline nel granducato di Baden dimorante in Vienna e *Bollinger* e *comp.* pure dimoranti in Vienna per cinque anni decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall'aulico dispaccio 13 gennajo 1827 n.° 1131–98, pel miglioramento « delle
» rotaje di ferro pendenti di *Palmer*, consistente prin-
» cipalmente in ciò: 1.° che esse tanto riguardo alla
» costruzione, quanto alla manutenzione costano il quar-
» to ed anche il quinto delle solite rotaje giacenti;
» 2.° che giovano assai più di queste ultime, mentre
» un cavallo solo trasporta senza notabile sforzo 280
» centinaja sopra un piano orizzontale ed anche sopra
» una salita di quattro gradi; 3.° che dette rotaje ri-
» chieggono poco terreno, giacchè possono essere co-
» struite vicino a qualunque strada e dappertutto ove
» trovasi un sentiero od una strada alzaja; e siccome
» sono costrutte semplicemente, superano con facilità
» gl' impedimenti cagionati da ruscelli, disuguaglianze
» del terreno, ecc.; 4.° che per mezzo di esse non

„ viene interrotta alcuna comunicazione già esistente, e
„ che qualunque riparazione può essere eseguita senza
„ interrompere menomamente il trasporto; 5.° che la
„ stagione e particolarmente la neve e la polvere non
„ producono sulle medesime alcuna cattiva influenza,
„ ed i mezzi di trasporto, anche nei luoghi nei quali
„ il piano si abbassa sensibilmente e fossero altresì le
„ rotaje coperte di ghiaccio, possono per mezzo di un
„ apparecchio essere trattenuti a piacere, anzi fermati
„ immediatamente. „

N.° 17. N.° 3919–186.

A *Luger Giovanni* strumentajo in Vienna per anni tre decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall' aulico dispaccio 13 gennajo 1827 n.° 1131–98, pel miglioramento „ delle stecche da bigliardo. „

N.° 18. N.° 3940–191.

A *Starkloff Stefano Odoardo* orefice in Vienna: proroga di due anni concessagli il 26 dicembre 1826 del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 10 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 15 gennajo 1827 n.° 927–81, per l'invenzione „ di fabbricare un nuovo metallo di colore bleu-violaceo „ denominato metallo di *Starkloff*. „

N.° 19. N.° 4260–202.

A *Joachim Giuseppe* fabbricatore di oggetti d'acciajo in Praga per due anni decorribili dal 26 dicembre 1826,

come dal dispaccio aulico 23 gennajo 1827 n.° 1816–153, pel miglioramento e per l'invenzione « di tre qualità di » rasoi (detti *rasoi di sicurezza*). La prima qualità, » provveduta di un riparo, assicura pienamente contro » il taglio e non intacca la pelle. Mediante la com- » pressione di una molla si separa facilmente la lama » dal riparo per pulire l'una e l'altro. La seconda » qualità riunisce in sè i vantaggi della prima ed ha » ciò di particolare, che essendo la lama divenuta più » stretta a forza di rotarla, per mezzo di vite la lama » stessa può essere tenuta sempre nella medesima di- » stanza dal riparo. La terza qualità, che riunisce i » vantaggi della prima e della seconda, ha un solo ri- » paro per varie lame. I suddetti rasoi possono servire » a qualunque persona e particolarmente a quelle cui » tremano le mani ed ai principianti. »

N.° 20. N.° 4260–202.

A *Goll Gio. Giacomo* fabbricatore di clavicembali a Zurigo, rappresentato dal di lui procuratore barone *Di Sonnenthal*, per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1826, come dal dispaccio aulico 23 gennajo 1827 n.° 1816–153, pel miglioramento « del fortepiano con- » sistente 1.° nel fabbricare di ferro o di un altro me- » tallo il margine di risonanza, al quale si fermano » tante parti di legno quante ne sono necessarie per la » cassa armonica, non che le punte per l'accordatura » e quelle che conducono le corde. Da ciò risulta una » maggiore vibrazione delle corde ed un tuono più forte » e più rotondo; 2.° nell'applicare il suddetto margine » di risonanza a qualunque specie di clavicembalo, for- » tepiano, ecc., sia questo fabbricato dall'inventore o

» da altri, per cui detti istrumenti diventano più solidi
» e più forti e non cedono; 3.° nel togliere la difficoltà
» di stendere le corde sull' istrumento da lui inventato,
» e di accordarlo servendosi per ciò di un apparecchio
» usitato pei violini e per le arpe. »

N.° 21. N.° 4390-205.

Di Sonnenthal barone *Giuseppe* e *Sandhas Giovanni*: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo cinque anni decorribili dal 27 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 26 gennajo 1827 n.° 2352-218, per l' invenzione ed il miglioramento « di un verricello » così detto di continuo moto, conosciuto da poco tem- » po in Inghilterra. »

N.° 22. N.° 4391-206.

A *Pack Giuseppe* scarpellino in Grätz per anni cinque decorribili dal 14 settembre 1826, come dall' aulico dispaccio 26 gennajo 1827 n.° 2351-217, per l' invenzione « 1.° di fabbricare la birra mediante una sola cottura » del malto; 2.° di servirsi per questa operazione, in vece » della solita padella di rame o della caldaja a vapore, » di un apparecchio di pietra avente un fondo di ferro » o di rame, per cui si risparmia un terzo del com- » bustibile, non che del locale e si diminuisce la mano » d' opera. »

N.° 23. N.° 4509–215.

A *Fröhlich Giovanni* dimorante a Grätz per due anni decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall'aulico dispaccio 26 gennajo 1827 n.° 2126–190, pel miglioramento « di purgare le cloache, dal quale risultano i » seguenti vantaggi: 1.° I pozzi neri non restano riempiti di escrementi, per cui l'umidità non penetra » nelle mura. 2.° Nettandosi i pozzi neri, non viene » cagionato alcun cattivo odore nè nelle abitazioni, nè » sulle strade, non vengono alterate le solite spese per » quest' oggetto, ed il lavoro può effettuarsi in qualunque ora del giorno. 3.° Si prevengono con ciò » varie disgrazie, gli oggetti gettati nel pozzo nero » possono più facilmente essere ritrovati, ed i pozzi » medesimi possono essere levati del tutto. 4.° Si allontana dai cessi qualunque cattivo odore. »

N.° 24. N.° 4509–215.

A *Torri Antonio* oriolajo in Milano per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall' aulico dispaccio 26 gennajo 1827 n.° 2126–190, per la scoperta ed il miglioramento « di costruire gli oriuoli a pendolo » ad uso di quelli di Parigi con una macchina in grande, » dal che risultano i seguenti vantaggi: 1.° che diciotto o » ventiquattro e più ruote, a seconda della loro grossezza, » vengono dentate nel medesimo tempo in cui, mediante » le macchine finora usitate, così dette piattaforme, si » denta una ruota sola; 2.° che tutti i pignoni d' acciajo vengono divisi colla massima esattezza e precisione, di modo che in meno di quattro minuti un

» pignone è diviso in una sola volta in dodici denti;
» 3.° che ventiquattro ruote di distribuzione, cioè ruote
» che servono per distribuire le ore e le mezze ore
» da una a dodici, vengono divise e tagliate senza ser-
» virsi dell' istrumento di sega usato in Germania; 4.° che
» questi orinoli del diametro da 2 1/2 a 4 pollici vengo-
» no caricati ogni otto giorni, per l' ordinario ogni
» quattordici ed anche una volta al mese. »

N.° 25. N.° 4509–215.

Ad *Hager Ernesto* fabbricatore di oggetti di metallo in Vienna per cinque anni decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall' aulico dispaccio 26 gennajo 1827 n.° 2126–190, pel miglioramento « di fabbricare i di-
» tali di ferro e d' ottone per uso degli uomini foderati
» di una composizione particolare, i quali superano
» quelli d' Inghilterra, perchè, essendo fabbricati di un
» solo pezzo, riescono più durevoli. »

N.° 26. N.° 5506–264.

Eminger Leopoldo e *Gemperle Giovanni*: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo due anni ad essi concesso il 4 novembre 1824, come dal dispaccio aulico 27 gennajo 1827 n.° 2463–229, pel miglioramento « del
» surrogato di caffè. »

N.° 27. N.° 5508–265.

A *Gellert Carlo* in Vienna per anni tre decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall'aulico dispaccio 2 febbrajo 1827 n.° 3016–268, per l'invenzione ed il miglioramento « 1.° di coprire i parasole ed i parapioggia di » una stoffa particolare di seta o di un altro tessuto » che non si lacera agli orli, nè si consuma nelle parti » ov'è cucita; 2.° di fabbricarli nel modo consueto » colle solite spranghe, come anche con cerniere particolari per evitare la vacillazione della forchetta, non » che con nuove punte di spranghe, per cui si allontana » ogni attrito della stoffa colle cerniere, e si preserva » la cucitura alle punte; 3.° di fabbricare i suddetti » ombrelli più eleganti, più durevoli senza alterarne » il prezzo. »

N.° 28. N.° 5508–265.

A *Crivelli Antonio* professore di fisica nell'imp. regio liceo di S. Alessandro in Milano, dimorante nella contrada di S. Zeno, n.° 475 per anni cinque decorribili dal 26 dicembre 1826, come dall'aulico dispaccio 2 febbrajo 1827 n.° 3016–268, per l'invenzione « di una fontana » di condensazione, mediante la quale una colonna » liquida elevata ad un' altezza arbitraria, non maggiore però di quella prodotta dalla pressione di » un'atmosfera, si mantiene mai sempre ad un livello » costante. Essa può quindi assai utilmente servire a » molti usi economici, ed in ispecie ad una più comoda costruzione dei fanali e delle lucerne. »

N.° 29. N.° 7189-339.

Günther Amedeo tornitore in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo, duraturo anni due decorribili dal 27 aprile 1825, come dall'aulico dispaccio 18 febbrajo 1827 n.° 4725-420, per l'invenzione « di applicare alle canne delle pipe da tabacco un ordigno » che attrae l'umidità, e che essendo costrutto di legno » di visciola può essere cambiato spesso. »

N.° 30. N.° 7203-340.

Szabo Paolo ed i di lui figli *Paolo, Matteo* e *Giovanni Anastasio* dimoranti in Vienna: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio duraturo anni cinque ad essi accordato il 9 giugno 1822, come dal dispaccio aulico 21 febbrajo 1827 n.° 5006-442, per l'invenzione « di una nuova tromba a vapore. »

N.° 31. N.° 7204-341.

Offenheim Antonio Ranieri: rinuncia spontanea ai privilegi esclusivi duraturi cinque anni accordatigli il 9 luglio ed il 23 settembre 1822, come dal dispaccio aulico 21 febbrajo 1827 n.° 5002-440, per le invenzioni « di una macchina per tagliare la legna » e « di una » nuova specie di carriaggi chiusi pel trasporto di merci. »

N.° 32. N.° 7460-359.

A *Müller Carlo Lodovico* in Vienna per anni tre decorribili dal 7 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 23

febbrajo detto n.° 5217-462, per la scoperta « di fab-
» bricare candele da tutte le materie grasse mediante un
» nuovo processo speditissimo, coprendole d'una massa
» variamente colorata o non colorata che impedisce lo
» scolo di esse: ciò rende anche possibile d' impiegarvi
» quelle materie che a motivo della poca loro consistenza
» non vi sarebbero adattate. »

N.° 33. N.° 7460-359.

A *Winternitz Giosuè* tecnico e *Rosenberg Ariele* mercante dimoranti in Praga per anni due decorribili dal 7 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 23 febbrajo detto n.° 5217-462, pel miglioramento « nella fabbri-
» cazione della cera lacca; per cui tanto la qualità scelta
» quanto l' ordinaria di essa cera si distinguono pel buon
» odore che tramandano quando se ne fa uso, ed egua-
» gliano quindi quelle d' Inghilterra, senza per ciò essere
» alterate nel prezzo. »

N.° 34. N.° 7460-359.

Ad *Osio Angelo* negoziante domiciliato in Milano nella contrada de' Meravigli per cinque anni decorribili dal 7 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 23 febbrajo detto n.° 5217-462, pel miglioramento « nella fabbri-
» cazione della carta e dei cartoni, consistente in un
» nuovo metodo d' impiegarvi la paglia mista agli stracci
» sia di lino, di cotone o di lana, non che cascami di
» stoppa o di corde usate; nella quale operazione è
» però necessario di macerare la paglia in via fredda
» mediante la calce. Questa carta, oltre alle solite pre-
» rogative della carta di paglia di non aver bisogno

„ della colla artificiale e di non essere corrosa dalle
„ tarme, riunisce il vantaggio che difficilmente si strac-
„ cia e non costa più della solita carta di paglia. „

N.° 35. N.° 7472-360.

Kaufmann Carlo ed *Emanuele* dimoranti in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni due decorribili dal 16 luglio 1825, come dal dispaccio aulico 21 febbrajo 1827 n.° 4721-419, pel miglioramento „ delle macchine a vapore ad uso di fare il caffè ed „ il te. „

N.° 36. N.° 7677-370.

Fichtner Giovanni di Neutitschein in Moravia: rinuncia spontanea ai privilegi esclusivi accordatigli il 18 maggio ed il 18 agosto 1822 ed il 20 luglio 1823, come dal dispaccio aulico 22 febbrajo 1827 n.° 4968-439, per l' invenzione „ d' un nuovo apparato di distillazione del„ l' acquavite „ pel miglioramento „ delle macchine a „ vapore „ e per la scoperta „ di una nuova bevanda „ di sciroppo. „

N.° 37. N.° 7816-379.

A *Fischer Federico* fabbricatore di pan pepato in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 novembre 1826, come dall' aulico dispaccio 22 febbrajo 1827 n.° 5005-441, pel miglioramento „ nella fabbricazione di esso pan pe„ pato, del così detto *lebkuchen*, non che dell' idromele, „ i quali oggetti, mercè dell' operazione subita, acqui„ stano maggior bontà, nitidezza e sapore. „

N.° 38. N.° 8370-409.

A *Fränkl Ignazio* e *Wolf Stengel* domiciliati in Vienna: proroga di tre anni ad essi concessa l'11 febbrajo 1827 del privilegio esclusivo duraturo due anni da essi ottenuto il 29 dicembre 1824 e passato in proprietà del suddetto *Fränkl* il 21 dicembre 1826, come dall'aulico dispaccio 28 febbrajo 1827 n.° 5700-507, « per la com- » posizione di una massa atta a formare delle candele, » fabbricando dai corpi morti di essa massa del sapone » odorifero e di qualunque altra specie, ed una qualità » di borace per saldare denominata *seifenborax.* »

N.° 39. N.° 8410-411.

A *Lederer Adamo* e *Gioachimo* fratelli: proroga di altri due anni ad essi accordata l'11 febbrajo 1827 del privilegio esclusivo duraturo anni cinque decorribili dal 7 gennajo 1822, come dall'aulico dispaccio 28 febbrajo 1827 n.° 7501-508, pel miglioramento « di un » nuovo metodo di servirsi delle pelli di pecore ma- » cellate per la fabbricazione d'un ottimo marrocchino. »

N.° 40. N.° 8411-412.

Breit Giuseppe in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo cinque anni decorribili dal 24 aprile 1826, come dall'aulico dispaccio 2 marzo 1827 n.° 5942-520, per l'invenzione « di una mac- » china atta a mondare la segatura dai pezzi di legno, » dalla sabbia e dalla polvere, separandola in qualità

» grossa e fina, in guisa che un uomo può mondare
» in una giornata 300 *metzen* di detta segatura servi-
» bile a diversi usi domestici. »

N.° 41. N.° 8808-424.

Ad *Ehlers Gioachimo* fabbricatore di stromenti in Vienna: proroga per tre anni concessagli l'11 febbrajo 1827 del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 20 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 4 marzo 1827 n.° 5943-521, pel miglioramento « apportato ai clavicembali. »

N.° 42. N.° 9408-462.

Gut Giuseppe e *Lafontaine Giovanni*: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio 11 marzo 1827 n.° 6949-600, per l'invenzione « di fabbricare diverse sorte di color verde dai minerali in-
» digeni col mezzo dell'aceto cavato dal legno. »

N.° 43. N.° 9413-463.

A *Pogatschnigg Matteo*: proroga per altri anni cinque accordatagli il 22 febbrajo 1827 del privilegio duraturo anni cinque decorribili dal 17 marzo 1822, come dall'aulico dispaccio 11 marzo 1827 n.° 6953-604, per la scoperta « di fabbricare dei pettini da lana per uso
» dei relativi filatoi, che in ogni qualità e forma sono
» migliori, di maggiore durata e per la metà meno
» costosi di quelli avuti finora dall'estero. »

N.° 44. N.° 9419-464.

Compagnia associatasi per lo scavo del carbon fossile: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle relative tasse, dei privilegi ad essa accordati per cinque anni il 25 maggio e il 2 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 11 marzo 1827 n.° 6951-602, « per lo scavo del carbon fossile nella » città di Neustadt presso Vienna » e per un nuovo metodo « di preparare e migliorare il suddetto carbone » per qualunque uso. »

N.° 45. N.° 9539-470.

A *Reyer* e *Schlick* negozianti all' ingrosso in Vienna: proroga per altri cinque anni ad essi accordata il 14 febbrajo 1827 del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo da essi ottenuto il 7 gennajo 1822, come dall' aulico dispaccio 12 marzo 1827 n.° 6407-567, per la scoperta « di fabbricare un buon aceto dallo » zucchero. »

N.° 46. N.° 9541-472.

Gärber Vincenzo Ignazio notajo aulico ungherese: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo cinque anni ad esso accordato il 5 agosto 1825, come dal dispaccio aulico 12 marzo 1827 n.° 6705-577, per l' invenzione « di mettere in moto tutte le specie di mac» chine coll' applicazione di ruote particolarmente co» strutte. »

N.° 47. N.° 9542-473.

Leisner Michele negoziante di tabacco in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque da lui ottenuto il 9 luglio 1825, come dal dispaccio aulico 12 marzo 1827 n.° 6950-601, per l'invenzione « di una macchina atta a purgare la sabbia. »

N.° 48. N.° 9996-501.

A *Reyer* e *Schlick* negozianti all'ingrosso in Vienna: proroga di due anni ad essi concessa il 14 febbrajo 1827 del privilegio esclusivo duraturo cinque anni dai medesimi ottenuto il 19 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio 7 marzo 1827 n.° 6408-568, per l'invenzione « di » raffinare lo zucchero greggio secondo il metodo intro- » dotto in Amburgo. »

N.° 49. N.° 10194-516.

A *Braun Lodovico*: cessione fattagli da *Wagner Francesco* del privilegio esclusivo duraturo anni cinque da lui ottenuto il 2 luglio 1825, come dall'aulico dispaccio 10 marzo 1827 n.° 10504-761, « per la fabbricazione » d'aceto. »

N.° 50. N.° 10645-532.

Riffel Giuseppe: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni tre decorribili dal 14 aprile 1826, come dall'aulico dispaccio 17 marzo 1827 n.° 7462-644, per un miglioramento « nella fabbricazione delle om- » brelle e dei parasole. »

N.° 51. N.° 10763-537.

A *Spenesberger Giuseppe* fabbricatore di galloni in Vienna per anni cinque decorribili dall' 11 febbrajo 1827, come dall'aulico dispaccio 16 marzo detto n.° 7367-634, per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare » galloni d' ogni sorta, di seta, lana pecorile, *harras*, » dando loro qualunque forma e colore. Tale invenzione » offre i seguenti vantaggi: 1.° che detta macchina, » semplicissima nella sua costruzione, costa la metà » meno delle solite; 2.° che il lavoro fatto colla mede- » sima non solo è maggiore del doppio di quello che » si eseguisce colle macchine attualmente in uso, ma » è più esatto e durevole, ed i colori riescono meglio » digradati. »

N.° 52. N.° 10763-537.

A *Sterk Antonio* ed *Illek Giovanni* dimoranti in Vienna per anni due decorribili dall'11 febbrajo 1827, come dall'aulico dispaccio 16 marzo detto n.° 7367-634, pel miglioramento « di riscaldar due forni con un sol fuoco, » onde cuocervi qualunque genere di pasta; e ciò con » risparmio di combustibili, di lavoro e di locale. »

N.° 53. N.° 10763-537.

A *Weiss Giacomo* fabbricatore di oggetti di chincaglieria di bronzo in Vienna per anni cinque decorribili dall'11 febbrajo 1827, come dall'aulico dispaccio 16 marzo detto n.° 7367-634, per l'invenzione « d'un nuovo » smalto per oggetti di chincaglieria d'oro, d'argento,

» di bronzo e d'altri metalli, il quale imita il solito
» smalto sino all'illusione e, a motivo della più facile
» fabbricazione, cagiona minore dispendio. Questo smalto
» non soffre tanto facilmente per la pressione o pei
» colpi, e può essere applicato a tutti i metalli indi-
» stintamente, e quindi anche a quelli che finora non
» erano creduti servibili a tal uopo, come l'argento di
» 13 *loth* e l'oro del n.° 1 od altro di lega assai forte.
» Siffatto metodo di smaltare non ha alcun limite nè
» nella forma e grandezza dell'oggetto, nè nel disegno
» da eseguirsi. »

N.° 54. N.° 10763-537.

A *Ressel Giuseppe* ispettore dei boschi nel Litorale, dimorante a Trieste, per anni due decorribili dall' 11 febbrajo 1827, come dall' aulico dispaccio 16 marzo detto n.° 7367-634, per l'invenzione « di una ruota a
» guisa di vite permanente, la quale 1.° posta in movi-
» mento nell' acqua da una forza esterna qualunque
» può servire a spingere innanzi le navi sul mare, sui
» laghi ed anche sui fiumi; 2.° può servire di ruota
» impulsiva nei mulini a vento e in quelli posti sui
» bastimenti. »

N.° 55. N.° 10763-537.

A *Bernhard Antonio* proprietario di diversi privilegi dimorante in Presburgo per anni cinque decorribili dall' 11 febbrajo 1827, come dall' aulico dispaccio 16 marzo detto n.° 7367-634, per l'invenzione « di prevalersi
» della proprietà dei fluidi liquidi, in forza della quale
» essi variano di peso specifico a seconda della tempe-
» ratura, e servendosi del fuoco qual forza motrice, per

» mettere in movimento qualunque sorta di macchine,
» in guisa che i fluidi scelti agiscono all' aria atmosfe-
» rica sotto la loro forma primitiva e non sotto quella
» di gas, e di fabbricare con tal mezzo altre macchine
» ignee che rendono superflue una quantità di oggetti
» costosi e necessarj per le macchine a vapore ed altre
» macchine ignee. Tali macchine non minacciano alcun
» pericolo e sono utilissime, qualora si faccia uso del-
» l' acqua come forza motrice, nelle miniere per innal-
» zare l'acqua dalla profondità di esse fino ad una data
» altezza al disopra dello scavo senza adoperare le
» trombe od altri soliti apparecchi. Volendo per altro
» servirsi del mercurio, sono esse semplicissime e ri-
» chiedono pochissime spese per la loro manutenzione.
» Siffatte macchine occupano uno spazio assai minore
» di quelle che era necessario per le macchine stabili
» nelle fabbriche, non che per ispingere innanzi carri,
» bastimenti ed altri mezzi di trasporto. »

N.° 56. N.° 10763–537.

A *Böhm Vincenzo* saponajo a Nikolsdorf presso Vienna per anni cinque decorribili dall' 11 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 16 marzo detto n.° 7367–634, per l'invenzione « 1.° di fondere il grasso di bue e di ca-
» strato mediante il vapore dell' acqua, e col mezzo
» d' un apparecchio a vapore e dell' aggiunta di alcuni
» ingredienti di purgarlo in modo da rassomigliare alla
» cera, fabbricandone, dopo aver ad esso comunicati degli
» odori aggradevoli, un' eccellente qualità di candele da
» lui chiamate *candele a vapore*: tali candele danno un
» lume chiaro, e la miglior qualità di esse, cioè quelle

» da tavola, non ha bisogno di essere smoccolata; 2.° di
» fabbricare col mezzo del vapore dell'acqua ogni sorta
» di sapone da lui chiamato *sapone a vapore.* »

N.° 57. N.° 10767–538.

Weit Giuseppe: annullamento, per mancanza di novità dell' oggetto privilegiato, del privilegio esclusivo duraturo anni tre concessogli il 21 aprile 1824, come dal dispaccio aulico 20 marzo 1827 n.° 7551–646, per l'invenzione « di nuove stufe atte a riscaldare le stanze » coll'aria rarefatta » e pel miglioramento « di una » specie di stufe di simile costruzione. »

N.° 58. N.° 11130–563.

Emperger nobile *Antonio:* rinuncia al privilegio duraturo due anni decorribili dal 21 novembre 1826, come dall'aulico dispaccio 19 marzo 1827 n.° 7440–643, per l'invenzione « di nobilitare i vini comuni in guisa che » fra pochi mesi prendono il sapore e lo spirito di vini » vecchi, senza aggiungervi nè acque distillate, nè acquavite. »

N.° 59. N.° 11795–699.

A *Vescovi Stefano* calzolajo e negoziante di pelli in Venezia per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1827, come dall'aulico dispaccio 29 marzo detto n.° 8223–696, per l'invenzione « di tagliare in un sol pezzo il tomajo » per gli stivali lunghi o corti, ancorchè avessero il

» risvolto », per cui la parte superiore dello stivale è
» cucita soltanto di dietro. In tal guisa si risparmiano
» pelle e lavoro, e s' impedisce la compressione delle
» cuciture sulle parti più sensibili del piede. Gli stivali
» poi così lavorati si calzano facilmente, si adattano
» meglio al piede e durano più degli ordinarj. »

N.° 60. N.° 11795-609.

A *Praschinger Michele* e *Benedetto* padre e figlio dimoranti in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 29 marzo detto n.° 8223-696, pel miglioramento « nella preparazione delle stoffe di crini di cavallo, per cui otten-
» gono un bel colore durevole turchino-nerastro, ed
» acquistano maggiore resistenza e lucentezza, senza
» perciò essere rincarate. »

N.° 61. N.° 11795-609.

A *Würth Enrico* negoziante di seta in Vienna per cinque anni decorribili dal 26 febbrajo 1827, come dall'aulico dispaccio 29 marzo detto n.° 8223-696, pel miglioramento « nel fabbricare i nastri di velo in guisa
» che ottengono maggiore nitidezza e finezza che per
» l' addietro. »

N.° 62. N.° 12114-626.

Gutsel Lorenzo: estinzione, a motivo del non eseguito pagamento delle relative tasse, del privilegio esclusivo

duraturo cinque anni decorribili dall' 8 giugno 1823, come dall'aulico dispaccio 3 aprile 1827 n.° 9024-769, per l'invenzione « di fabbricare ogni sorta di cappelli » di felpa di seta da uomo e da donna col fusto di » canna d'India sola oppure frammischiata con ossa di » balena. »

N.° 63. N.° 13507-688.

Pabitzky Barbara: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo stato concesso a suo marito *Corrado Pabitzky* il 25 novembre 1822 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 16 aprile 1827 n.° 10638-889, per l'invenzione « di una materia nerissima con cui si dà il lucido » agli stivali, alle scarpe, ecc., non che di un liquido » oleoso che ne rende pastosa la pelle e le suole. »

N.° 64. N.° 13510-691.

Vanka Francesco di Praga: annullamento per mancanza di novità del privilegio esclusivo duraturo anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall'aulico dispacciò 10 aprile 1827 n.° 9228-781, per un perfezionamento « degli apparati combinati con una » macchina a vapore onde fabbricare la birra. »

N.° 65. N.° 14309-728.

Caperle Girolamo ditta in Verona: annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle tasse prescritte,

del privilegio esclusivo concesso alla medesima il 4 ottobre 1823 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 19 aprile 1827 n.° 10866–908, per l'invenzione « di » un macchinismo atto a pilare, macinare e crivellare » in uno stesso momento lo *scotano*, chiamato in bota» nica *rhus cotinus*. »

N.° 66. N.° 14485–737.

A *Reyer* e *Schlick* negozianti e proprietarj della raffineria di zucchero a Wiener-Neustadt per anni quindici decorribili dal 26 settembre 1826, come dall'aulico dispaccio 25 aprile 1827 n.° 10865–907, per l'invenzione « di effettuare col mezzo di macchine in un modo più » semplice e spedito la raffinazione dello zucchero. »

N.° 67. N.° 15274–781.

A *Reithoffer Giovanni* proprietario di un privilegio e *Rimus Giuseppe* calzolajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 28 detto n.° 11852–999, per l'invenzione « di fabbri» care col mezzo di macchine le scarpe da uomo e da » donna, come pure gli stivali in guisa che il lavoratore » può star a sedere od in piedi. Colla nitidezza del la» voro si combina anche l'elasticità e l'impermeabilità » degli oggetti suddetti. »

N.° 68. N.° 15274–781.

A *Büttner Andrea* in Vienna per anni due decorribili dal 13 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 28 detto

n.° 11852-999, pel miglioramento « 1.° di congiungere
» le varie parti dei cappelli di seta mediante un liquido
» nuovamente ritrovato che spande un buon odore e,
» sciogliendo la gomma lacca, rende i cappelli stessi
» impenetrabili all' acqua, più durevoli ed a miglior
» prezzo; 2.° di levare col medesimo liquido le mac-
» chie dai cappelli già usati e di ravvivarne il colore. »

N.° 69. N.° 15274-781.

A *Walz Matteo* verniciatore di pelli in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 aprile 1827, come dal dispaccio aulico 28 detto n.° 11852-999, per l' invenzione « di fabbricare cappelli leggerissimi da uomo e
» da donna, perfettamente impenetrabili all' acqua, i
» quali assomigliano ai cappelli più fini di Firenze. »

N.° 70. N.° 15274-781.

A *Schultz I. H.* fattore di fabbrica in Praga per anni due decorribili dal 13 aprile 1827, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 11852-999, per l' invenzione « di
» preparare l' osso greggio di balena in guisa che per
» mezzo del tessere e ricamare se ne fabbricano delle
» stoffe simili a quelle di seta, il colore e la lucentezza
» delle quali non soffrono per l' influenza del tempo,
» sono durevoli e particolarmente atte a fabbricarne
» cinghie, cravatte, giubbette, borse, nastri, ecc. »

N.° 71. N.° 15274-781.

Ad *Adam Guglielmo* e *Giovanni Sigismodo*, già allievi dell' imperiale regio istituto politecnico di Vienna, per anni due decorribili dal 13 aprile 1827, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 11852-999, per l' invenzione « di fabbricare con un metodo da essi ritrovato il bo- » race dall' acido di borace esistente in natura nella To- » scana e nelle isole vulcaniche vicine alla Sicilia. »

N.° 72. N.° 15274-781.

A *Konrat Antonio* ombrellajo in Vienna per anni tre decorribili dal 13 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 28 detto n.° 11852-999, pel miglioramento « di » una nuova specie di forchette rotonde di ferro per » l' ossatura degli ombrelli, le quali sono quattro pol- » lici più lunghe delle solite e vengono coperte di una » lacca che non pregiudica la stoffa colla quale gli om- » brelli stessi sono rivestiti. Esse producono una più » forte e più uniforme distensione e sono a buon prez- » zo. »

N.° 73. N.° 15274-781.

Ad *Hansch Antonio Giorgio* dimorante in Vienna per anni due decorribili dal 13 aprile 1827, come dal dispaccio aulico 28 detto n.° 11852-999, per la scoperta « di fabbricare col mezzo di una macchina la » ceralacca a guisa di quella di Francia e d' Inghil- » terra. Essa è di varj colori; la miglior qualità è odo- » rifera, e l' inferiore non ispande odor cattivo, essen- » dovi mischiata una materia per impedirlo. Questo

» prodotto non solo è a più buon prezzo, ma anche
» di miglior qualità del solito. »

N.° 74. N.° 15274-781.

A *Di Emperger* nobile *Francesco Sigismondo* proprietario di una fabbrica dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 28 detto n.° 11852-999, per l'invenzione « di ricoprire i serramenti delle finestre, le porte e » tutte le qualità di legno o di metallo di una lacca » bianchissima, lucente a guisa di vetro, che asciuga » presto, non cangia colore e può essere pulita dalla » polvere col mezzo dell'acqua senza soffrire alcun » danno. »

N.° 75. N.° 15274-781.

A *Radler Giacomo* possidente in Vienna e *Fletscher Matteo* meccanico di Londra pure dimorante in Vienna per anni dieci decorribili dal 13 aprile 1827, come dal dispaccio aulico 28 detto n.° 11852-999, per l'invenzione « di fabbricare mediante una macchina dei pettini » per lavorare la seta ed il cotone, non che il panno, » la tela, ecc. Colla suddetta macchina possono in un » minuto essere inseriti 880 denti di pettine. »

N.° 76. N.° 15274-781.

A *Tschapeck J.* ed *Ellenberger C.* negozianti in Vienna per anni due decorribili dal 13 aprile 1827, come dal

dispaccio aulico 28 detto n.° 11852-999, per l'invenzione « di una bilancia con un apparecchio particola-
» re, mediante la quale si possono pesare facilmente
» con comodo ed esattezza gli oggetti di qualunque
» grandezza e peso, come merci, carri carichi, bestia-
» me, ecc. Questa bilancia può essere agevolmente
» trasportata da un luogo ad un altro. Essendo essa
» piccola, richiede soltanto i contrappesi della decima
» parte, ed essendo grande, quelli della centesima parte
» del peso degli oggetti da pesarsi. »

N.° 77. N.° 15759-806.

Hoffmann Daniele: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque accordatogli il 15 giugno 1824, come dal dispaccio aulico 7 maggio 1827 n.° 12910-1078, per la fabbricazione « dei nastri così
» detti *gros de Tours.* »

N.° 78. N.° 16193-821.

A *Liebelt Goffredo* maestro sellajo in Vienna: proroga per un altro anno accordatagli l'11 aprile 1827 del privilegio esclusivo duraturo cinque anni decorribili dal 26 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 8 maggio 1827 n.° 15984-1082, per l'invenzione « di bussole da ruota
» con recipienti chiusi per l'untume e di *scierpe* mec-
» caniche movibili. »

N.° 79. N.° 16194–8221

A *Di Sonnenthal* barone *Giovanni Antonio* e *Sandhaas Giovanni*: proroga accordata l'11 aprile 1827 del privilegio esclusivo ad essi concesso per quattro anni il 29 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 7 maggio 1827 n.° 12986–1083, per l'invenzione « di un fermatojo e pendolo di compensazione per gli orologi. »

N.° 80. N.° 16195–823.

Loisel Bernardo commerciante in Venezia: estinzione, a motivo del non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio esclusivo duraturo anni cinque concessogli il 9 dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio 6 maggio 1827 n.° 12873–1065, per « un nuovo metodo di conciare le pelli. »

N.° 81. N.° 16205–824.

Müller Carlo Lodovico: sequestro ottenuto da *Haller Antonio* ed *Hemberger Francesco* sui privilegi accordatigli il 27 gennajo 1823 per l'invenzione « della macchina da scrivere »; il 6 maggio 1823 pel ritrovato « di una specie di penne da scrivere », ed il 4 dicembre 1823 pel miglioramento « dell'untume da carrozza, da mulino e da macchine », come dall'aulico dispaccio 29 aprile 1827 n.° 17213–1271.

N.° 82. N.° 16206–825.

A *Bauer Luigi Venceslao* fabbricatore di rosolj in Vienna: cessione fattagli da *Berthold Augusto* del privilegio da lui ottenuto il 16 agosto 1824 per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 27 aprile 1827 n.° 17786–1305, per l'invenzione « di un apparecchio per purgare l'acquavite messo in comunicazione con un apparecchio da cucina. »

N.° 83. N.° 16319–832.

Breit Giuseppe pizzicagnolo in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo duraturo anni cinque decorribili dal 27 ottobre 1825 accordato a *Pechtl Carlo*, e da questo ceduto il 3 marzo 1827 allo stesso *Breit*, come dall'aulico dispaccio 9 maggio 1827 n.° 12907–1075, per l'invenzione « di fabbricare con una nuova macchina e secondo un metodo nuovo de' cerchj di paglia onde collocarvi sopra dei fiaschi ed altri oggetti. »

N.° 84. N.° 16320–833.

A *Japelli Giuseppe* ingegnere civile in Padova per un anno decorribile dal 28 giugno 1826, come dall'aulico dispaccio 6 maggio 1827 n.° 12909–1077, pel miglioramento « consistente in un nuovo metodo di effettuare delle distillazioni negli spazj vòti d'aria. »

N.° 85. N.° 16192-820.

A *Viney James* colonnello d'artiglieria a Londra, rappresentato dal di lui procuratore *Hemberger Giacomo F. E.* dimorante in Vienna, per anni cinque decorribili dall' 11 febbrajo 1827, come dall' aulico dispaccio 9 maggio detto n.° 12908-1076, per la scoperta « di » alcuni miglioramenti intorno alla produzione dei va- » pori dai fluidi. »

NB. *È stata ingiunta al privilegiato la condizione che vengano osservate le prescritte precauzioni, cioè l'applicazione della valvola di sicurezza e l'immissione della solita lega metallica.*

N.° 86. N.° 16646-847.

A Kloiber Guglielmo per anni due decorribili dal 26 luglio 1826, come dall'aulico dispaccio 12 maggio 1827 n.° 13337-1112, per l'invenzione « consistente nel fab- » bricare col mezzo di un nuovo corrosivo chimico » tre specie di *spodium* da qualunque osso greggio, le » quali sotto i rapporti tecnici nell' uso superano » tutti gli spodj conosciuti. Essi agiscono in modo par- » ticolare nelle raffinerie dello zucchero e dell' olio, » poichè dalla qualità infima dei grassi si fabbrica una » qualità d' olio senza odore e liquido, servibile per » qualunque lampada tanto negli appartamenti chiusi, » quanto all' aria aperta, che non gela neppure nel » massimo freddo. Questa qualità d' olio è assai a buon » prezzo e supera l' olio di rafano purgato espressa- » mente per farne uso nelle lampade. »

N.° 87. N.° 16702–852.

A *Czermack Matteo* negoziante in Vienna e *Merkle Francesco* domiciliato nella stessa città, entrambi appaltatori della pesca delle sanguisughe appartenente al principe Esterhazy, per anni cinque decorribili dal 28 aprile 1827, come dall' aulico dispaccio 12 maggio detto n.° 13608–1148, per l'invenzione « di conservare, secondo il me-
» todo di Tanzi, le sanguisughe raccolte nelle paludi
» od altrove in serbatoi particolari, e di trasportarli
» in casse sopra carri fatti espressamente a tal uopo,
» per cui si può spedirne molte in ogni stagione, si
» diminuisce la loro mortalità, si conservano più sane,
» e sono non ostante ad un prezzo più equo. »

N.° 88. N.° 16702–852.

A *Brayezner Emerico* fabbricatore di nastri di seta in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 aprile 1827, come dall' aulico dispaccio 12 maggio detto n.° 13608–1148, per l' invenzione « di fabbricare sul
» solito ordigno tutte le specie di nastri di seta di di-
» versa larghezza e forma mediante una qualità di
» seta preparata in un modo particolare. L' inventore
» per dare ai suddetti nastri una migliore apparenza
» tanto in lungo quanto in largo adopera una navi-
» cella, la quale produce i colori a guisa d' iride, ed
» in tal modo si risparmia molta seta di ricamo. »

N.° 89. N.° 16702-852.

Alla ditta *Nicod Ambrogio* e *Mainard Giorgio* fabbricatori francesi di pettini a Genova, rappresentati da *Balabio Cristoforo* in Milano, per anni cinque decorribili dal 28 aprile 1827, come dal dispaccio aulico 12 maggio detto n.° 13608-1148, per l'invenzione « di macchine, mediante le quali si lavorano più esattamente » e con maggiore speditezza i denti de' pettini di avorio, corno e bosso. »

N.° 90. N.° 16702-852.

A *Siegel Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 12 maggio detto n.° 13608-1148, pel miglioramento da lui introdotto « nella fabbricazione delle capsole di rame mediante una migliore preparazione del rame stesso e » la semplificazione della macchina, per cui le capsole » sono fabbricate più elastiche, in modo migliore, più » presto e costano meno. »

N.° 91. N.° 16702-852.

A *Bernard Giovanni* tenente pensionato e *Seidenköhl Antonio* negoziante a Saatz in Boemia per anni dieci decorribili dal 28 aprile 1827, come dall'aulico dispaccio 12 maggio detto n.° 13608-1148, per l'invenzione « di fabbricare mediante un cilindro di compressione i » chiodi da una stanga di ferro rovente, applicandovi » la sola compressione. »

N.° 92. N.° 17555-890.

A *Fexer Francesco* negoziante a Bamberga, rappresentato dal di lui procuratore l'agente aulico *Sonnleitner*, per tre anni decorribili dal 21 novembre 1826, come dal dispaccio aulico 14 maggio 1827 n.° 13338-1113, per l'invenzione « di effettuare, mediante una ruota » mobile, l'abbrustolatura, lo sgusciamento e la fran- » tumazione del cacao, rendendolo interamente fluido, » non che di pillare lo zucchero e le droghe. »

N.° 93. N.° 17950-911.

Wolf Tauber Moisè: annullamento per mancanza di novità del privilegio esclusivo accordatogli il 1.° settembre 1825 per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 23 maggio 1827 n.° 14498-1230, per l'invenzione « di » fabbricare colle rape sole ovvero anche mescolate con » del tritello di grano e di patate delle bevande spiri- » tose. »

N.° 94. N.° 18984-966.

Ad *Engel Francesco* pittore a Pest per cinque anni decorribili dal 7 novembre 1826, come dal dispaccio aulico 31 maggio 1827 n.° 15323-1312, per l'invenzione « 1.° di fabbricare da olj preziosissimi e da » sostanze eteree due qualità di acque spiritose deno- » minate etere aromatico egiziano ed acque cristalline » odorifere; 2.° di comporre dal cascame di esse un » rimedio che purifica l'aria e spande i più soavi odori.

» Bruciandolo, sviluppa una fiamma rapida senza cagio-
» nare del fumo, per cui è da preferirsi a qualunque
» altro mezzo di spandere degli odori negli apparta-
» menti. »

N.° 95. N.° 19487–994.

Mayer Spitzer negoziante israelita: rinuncia spontanea al privilegio duraturo dieci anni concessogli il 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 31 maggio 1827 n.° 14499–1231, per l'invenzione « di rendere » più durevoli le tele passate sotto il mangano. »

N.° 96. N.° 19810–1010.

A *Weiss Francesco* distillatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 dicembre 1825, come dall'aulico dispaccio 6 giugno 1827 n.° 15912–1356, per un nuovo metodo « di preparare l'orzo tallito con acqua » bollente e pel relativo apparato di distillazione. »

N.° 97. N.° 19815–1012.

Fischer Federico: annullamento per mancanza di novità del privilegio esclusivo duraturo anni cinque concessogli il 14 giugno 1825, come dall'aulico dispaccio 8 giugno 1827 n.° 16103–1370, pel miglioramento da lui asserito nuovo « consistente nel cuocere il pan » pepato. »

N.° 98. N.° 20086–1032.

A *Fierst Pietro* fabbricatore d' aceto in Vienna per cinque anni decorribili dal 26 dicembre 1826, come dal dispaccio aulico 4 giugno 1827 n.° 15322–1311, per l' invenzione ed il miglioramento « 1.° di fabbricare » mediante un processo particolare riguardo allo svi- » luppo della sostanza zuccherina una buona qualità » d' acquavite da diverse specie di grani; e facendo » poi uso di un apparecchio di doppia filtrazione di » zucchero e di aroma, anche dei rosolj e dei li- » quori di comino, di finocchio, d' anice, d' arancio, » di rosa e di menta crespa. Durante la distillazione » nell' interno del cappello si applica una cappa che » imbeve i vapori spiritosi, i quali innalzandosi e con- » densandosi non possono giungere alla vescica, ma » vengono condotti al tubo di separazione e di raffred- » damento. Al disotto della vescica è collocato un » mantello per impedire che la mischia prenda dell'ab- » bruciaticcio; 2.° di condurre per mezzo d' un appa- » recchio i vapori puri e spiritosi nei serbatoi d'aceto, » a fine di fabbricarne una buona qualità. »

(N.° 61.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del* § 23 *della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 2288–110.

Graf Giuseppe: invenzione di una lettiera meccanica stata privilegiata il 29 giugno 1823.

Questa lettiera è particolarmente destinata per gli ammalati, acciò possano cambiare con facilità la loro situazione, principalmente dalla parte del capo coll' innalzarlo od abbassarlo. Le parti essenziali dell' apparecchio consistono in un' asse applicatavi per la larghezza della lettiera munita di leve e di cilindri, intorno ai quali si trovano tese delle corde o catene. Oltre a ciò vi sono fermate delle ruote, degli ordigni e rampini talmente aderenti fra di loro che tutto il macchinismo può agevolmente essere messo in moto col mezzo di un manubrio, e spesse volte dall' ammalato stesso.

(Dispaccio aulico 1.° gennajo 1827, n.° 36595–2709.)

N.° 2. N.° 2288–110.

Guerard Bernardo: invenzione di *shawls* genuini privilegiata il 14 gennajo 1825.

Distinguonsi questi *shawls* notabilmente dai falsi pel metodo che il filo dell' orditura impiegata per la tessitura non viene tagliato, ma intrecciato col filo

della trama. A tal uopo l' inventore avvolge orizzontalmente intorno al cilindro i fili dell' orditura formati di lana tibetana, filati assai sottilmente e ridotti a refe, per tesserli sopra un telajo quasi simile a quelli di seta. Ogni filo di orditura è appeso mediante i *majoul* nella così detta stoffa di tessitura, e tutti i tiri sono condotti incrocicchiati a traverso di due assicelle con buchi finissimi, in guisa che per formare il *croisé* ed il disegno s' innalzano ogni volta quattro fili nell' istesso tempo.

Per sollecitare il lavoro sono collocati due telai uno vicino all' altro, ma per ambidue assiste soltanto un lavoratore sussidiario destinato al tiro. La tessitura si effettua mediante piccole navicelle, e se ne richiede una per ogni colore. Il lavoratore facilita con ciò assai l' operazione di stendere i fili dell' orditura secondo il relativo disegno, e tutto il lavoro riesce preciso, usando il metodo che il lavoratore sussidiario nomini ogni volta al lavoratore che conduce la navicella i colori prescritti dal disegno, e che ogni quinto filo di tiro venga marcato con un anello giallo.

(Dispaccio aulico 1.° gennajo 1827, n.° 36595–2709.)

N.° 3. N.° 2288–110.

Haussmann Enrico: invenzione d' istrumenti atti a determinare la distanza di un colpo d' arma da fuoco dal centro del bersaglio privilegiata il 20 aprile 1823.

Il primo istrumento, che si ferma sul bersaglio, ha due liste metalliche paralelle; sopra una di esse sono indicati i gradi, e fra le suddette liste trovasi una stanghetta movibile, alla quale è attaccata una lancetta che pende verticalmente in giù, e che misurando le distanze dei

colpi viene alzata sino ai buchi fatti dal colpo dell'arma da fuoco. Indi si contano i gradi partendo dal centro del bersaglio e determinando colla maggior possibile precisione la distanza dei colpi.

Il secondo istrumento consiste in un compasso con un nottarlabio ed un congegno che muove una lancetta sopra un bersaglio diviso in gradi. Egli è chiaro che per mezzo di questo apparecchio riesce visibile il più piccolo movimento del compasso.

(Dispaccio aulico 1.° gennajo 1827, n.° 36595–2709.)

N.° 4. N.° 2288–110.

Mälzl Leonardo: miglioramento alla macchina musicale detta *orchesteron* privilegiato il 19 agosto 1823.

In questo istrumento di grande dimensione, imitante la completa musica militare o la così detta armonia, trovavansi finora delle stanghette di legno fra la cassa d'aria ed i condotti, le quali al cambiarsi dell'atmosfera o sopravvenendo una sensibile temperatura secca o umida si alteravano. Nella temperatura assai umida si gonfiavano spesso le dette stanghette in guisa che si fermavano, ed in quella di grande siccità il legno si ristringeva. Nell'uno e nell'altro caso i pezzi di musica non potevano essere eseguiti a dovere, mentre l'aria non penetrava nelle canne, oppure penetrava in altre che dovevano restar chiuse, per cui questo bellissimo istrumento musicale perdeva molto della sua perfezione. Tale inconveniente fu tolto dall'inventore mediante l'applicazione di animelle al suindicato luogo dell'istrumento.

(Dispaccio aulico 1.° gennajo 1827, n.° 36595–2709.)

N.° 5. N.° 3942–192.

Munding Luigi: invenzione di una macchina per tagliare il legno ad uso degli ebanisti privilegiata il 18 marzo 1821.

Tale macchina divide il legno mediante un coltello piano collocato orizzontalmente, cui è opposto un ferro della medesima larghezza. L' inventore denominò questo strumento *cesoje*. Quindi il vero coltello è la lama tagliente delle cesoje, e l' altra parte la lama opposta. Il ceppo fermato sulla panca può, ultimato il taglio, essere alzato verso le cesoje mediante una morsa e secondo il bisogno della grossezza delle tavole da tagliarsi. Il meccanismo ivi applicato conduce il ceppo sopra una specie di slitta contro il coltello, ed essendone stata staccata la tavola, il ceppo retrocede sulla slitta al luogo da dove è partito. In tal guisa continua il movimento sino a tanto che il ceppo è intieramente tagliato in tavole.

Non ha luogo alcuna perdita di segatura e si può tagliare anche il legno umido, il che riesce comprensibile, osservando la costruzione della macchina stessa, senza ulteriore spiegazione.

(Dispaccio aulico 14 gennajo 1827, n.° 1236–110.)

N.° 6. N.° 3942–192.

Berthold Augusta: invenzione di una macchina per abbrustolire il caffè privilegiata il 25 novembre 1822.

Essa consiste nelle parti seguenti; 1.° in un cilindro di vetro fatto un poco a volta e collocato orizzontalmente sopra una base semplice per abbrustolirvi il caffè. In questo cilindro trovansi fermate per la lunghezza di esso tre punte di vetro a fine di mescolar meglio le

fave del caffè quando vengono abbrustolite; 2.ª in un apparecchio di raffreddamento, nominato dall' inventore *condensatore*, combinato col cilindro per mezzo di un tubo curvato e provveduto di una chiave. In questo condensatore o precisamente nel fiasco che serve di recipiente, posto dentro un vaso d'acqua fredda, si raccolgono, aprendosi la chiave, i vapori sviluppati in principio della brustolitura; 3.ª in un fornello. Volendosi far uso di detta macchina, si pone la necessaria quantità di caffè entro il cilindro di vetro, girandolo sopra il fuoco mediante un manubrio. In principio si lascia aperta la chiave sino a tanto che le fave del caffè incominciano ad abbrustolire ed a sudare; indi si chiude la chiave e si leva il cilindro dal fuoco. In tal guisa il caffè conserva l'aroma, che per l' ordinario svanisce.

(Dispaccio aulico 14 gennajo 1827, n.° 1236-110.)

N.° 7. N.° 3942-192.

Teich Guglielmo: telajo da ricamo privilegiato il 30 marzo 1824.

Questo telajo lungo un piede e largo sei pollici, fabbricato d'acciajo o di un altro metallo riposa sopra un cavalletto forcuto combinato con un guancialino per cucire, che mediante una vite può essere fermato a qualunque tavola. La base ed il telajo possono per mezzo di cerniere essere mossi da tutte le parti. Ai due lati del telajo trovansi piccoli cilindri con una ruota ed un grimaldello, sui quali si avvolge la stoffa da ricamarsi e da stendersi. La tensione laterale della stoffa si effettua mediante le morse, alle quali sono fermati dei piccoli rampini.

(Dispaccio aulico 14 gennajo 1827, n.° 1236-110.)

N.° 8. N.° 3942–192.

Kniczawek Giuseppe: miglioramenti nella fabbricazione delle stoffe di cotone privilegiati il 18 maggio 1823 e il 6 ottobre 1822.

Il primo di tali miglioramenti consiste nel fabbricare, mediante degli aghi coi quali s'intrecciano e s'incrocicchiano i fili di orditura, un bellissimo lavoro a foggia di ricamo di qualunque genere con disegni forati e colla così detta punta russa.

L' incrocicchiamento di detti fili si effettua dinanzi alla cassa del telajo, e mentre il tessitore introduce una stretta verghetta nei fili raccorciati, facilita il passaggio alla navicella, onde il filo di trama possa effettuare la combinazione di que' fili i quali a motivo degli aghi si trovano nella posizione raccorciata.

L' altro miglioramento consiste essenzialmente nel-l' operazione che, mediante una controruota per mezzo della quale la stoffa tessuta si avvolge in modo eguale sull' albero anteriore del telajo, il filo di trama riceve continuamente il colpo quando lo riceve anche la cassa, per cui il tessuto riesce più netto e più eguale.

(Dispaccio aulico 14 gennajo 1827, n.° 1236–110.)

N.° 9. N.° 3918–185.

Tuscani Giovanni Venceslao ed *Antonio Basilio* negozianti di Praga: nuovo metodo, privilegiato il 25 agosto 1822, di feltrare i rimasugli di lana e di altro pelo d' animali ad uso di coperte e di panni ordinarj.

Il processo della predetta scoperta consiste essenzialmente nell' immergere per alcune ore i peli da lavorarsi nel ranno di potassa, nello spremerli poi per

levarvi l' acqua, nel farli asciugare, cardarli e collocarli col mezzo dell' arco dei cappellai giusta la richiesta lunghezza e larghezza.

L' ulteriore operazione è simile alla fabbricazione dei cappelli di feltro.

La stoffa per altro viene lavorata e gualcata sotto forma cilindrica, e dopo essere stata tagliata per darle la voluta larghezza, si tratta il feltro come qualunque altro panno, cioè si carda, si cima e si comprime.

(Dispaccio aulico 15 gennajo 1827, n.° 901-77.)

N.° 10. N.° 7473-361.

Nowotny Agostino: invenzione di fabbricare mediante un torchio dei tubi d' argilla pei condotti d' acqua privilegiata il 13 aprile 1823.

Il metodo di *Nowotny* per la fabbricazione dei suddetti tubi d' argilla si distingue dal fin quì praticato in ciò, che in luogo d' impastare come praticavasi dapprima l' argilla, e ridurla in lastre formandone poi a mano il tubo sopra un' anima di legno, s' incomincia l'operazione mediante uno strettojo ed un apparecchio particolare che rimpiazza la suddetta anima di legno.

In tal guisa si possono fabbricare dei tubi di qualunque lunghezza e dimensione, ed il lavoro si effettua più prestamente che nel modo conosciuto.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1827, n.° 4618-411.)

N.° 11. N.° 7473-361.

Thornton Gionatan: miglioramento privilegiato nel 1820 della macchina atta a ridurre il filo ad uso di maglia e di ricamo ed il *water-twist*.

Questo miglioramento consiste in ciò che il filato in grosso mediante una fila di uncini assicurati sopra un' assicella e collocati fra le cannette del filato in grosso ed i cilindri movibili in giù può essere condotto in guisa verso i cilindri suddetti che i medesimi sono esposti alla minore estensione possibile. Lo stesso apparecchio è applicato anche alle macchine da torcere il filo.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1827, n.° 4618-411.)

N.° 12. N.° 9183-445.

Schuster Federico Amedeo: invenzione di una macchina per fabbricare il *petinet* ed il *tricot* privilegiata nel 1817 per dieci anni.

L' essenzialità di questa macchina consiste nella costruzione di tessere contemporaneamente due pezze di *petinet* o *tricot* mediante la forza dell' acqua. La costruzione delle parti del telajo rispetto alla macchina pel *tricot* differisce in ciò, che in vece de' lisciatoi vi si trovano degli uncini di ferro, ed in luogo degli aghi della macchina, degli aghi con crune. Queste macchine appena inventate furono poste subitamente in esecuzione a Pettendorf nella Bassa Austria, ove si fabbricarono delle stoffe meritevoli di lode.

(Dispaccio aulico 9 marzo 1827, n.° 6759-580.)

N.° 13. N.° 9184-446.

Busby Tomaso: scoperta di una macchina atta a filare la lana pettinata privilegiata il 30 dicembre 1821.

Tutto l' organismo di questa macchina è composto di cinque macchine sulle quali è preparata la lana secondo l' ordine qui sotto indicato.

La prima macchina di preparazione consiste in un grande cilindro coperto di pelli da scardasso, ed in un cilindro picciolo egualmente provveduto di dette pelli: da quest'ultimo esce la lana a guisa di nastro, passando per una specie d'imbuto. Oltre a questi vi sono applicati due cilindri scanalati per condurre la lana, ecc.

La seconda macchina denominata dall' inventore *zugrahme* (telajo da tire) è composta di quattro giri, ed ogni giro di quattro paja di cilindri, dei quali quattro sono scanalati, e quattro coperti di panno o pelle. I cilindri, secondo che la qualità della lana lo esige, possono a piacere essere fra loro avvicinati o allontanati. Il nastro di lana passa durante il lavoro per tutti i quattro giri secondo la loro situazione.

La terza macchina, mediante la quale si effettua il filato in grosso, è provveduta di otto, sedici e fino di ventiquattro fusi. In mezzo a questa macchina trovasi un cilindro di legno in situazione parallela colle tre copie dei cilindri scanalati, i quali possono essere egualmente collocati a diverse distanze.

La quarta e quinta macchina servono a perfezionare il filato grosso preparato sulle tre macchine suddette.

L'una è destinata per farvi la trama, l'altra l'orditura, ed entrambe diversificano essenzialmente nella loro costruzione dalle solite macchine dei filatoi fini in causa dei movibili sostegni di rame dei cilindri.

(Dispaccio aulico 9 marzo 1827, n.° 6699-576.)

N.° 14. N.° 9184-446.

Suddetto: invenzione di macchine onde preparare e filare il filugello privilegiata il 2 gennajo 1824.

Le due prime di queste macchine servono a preparare la strazza, bavella, ecc., cioè l'una, provveduta di cilindri e scardassi, dispone la strazza in modo che si può tagliarla comodamente in fili della lunghezza di due pollici e mezzo all'incirca; l'altra, simile allo scardasso da cotone, la smuove.

La terza e quarta macchina sono destinate a scardassare e stendere il nastro preparato sulla macchina da scardasso. Stendendosi il nastro, passa per cilindri scanalati con cilindri di compressione, come ha luogo colla macchina da tiro nei filatoj da cotone.

La quinta e sesta macchina producono il filato ingrosso ed il perfezionamento di esso, ed assomigliano a quelle proposte dall'inventore per la lana pettinata.

Devesi riflettere che i cascami di seta prima di giungere sulla terza macchina debbono essere spogliati di gomma. Ciò si effettua con dei sacchi, ciascuno dei quali contiene una libbra di strazza, e questi si pongono per due ore entro l'acqua bollente di sapone. Per cento libbre di strazza occorrono ventidue libbre di sapone. Terminata siffatta operazione, si fa asciugare accuratamente la strazza medesima prima di lavorarla.

(Dispaccio aulico 9 marzo 1827, n.° 6699-576.)

N.° 15. N.° 9540-471.

Wilda fratelli *Giuseppe* e *Goffredo*: invenzione privilegiata per cinque anni il 1.° novembre 1823 di produrre il così detto colore d'iride sui bottoni ed altri lavori di metallo.

Il relativo processo è stato finora applicato dai su nominati fratelli *Wilda* soltanto sopra bottoni metallici

o coperti di foglie d'oro o d'argento, denominati bottoni d'iride, e provveduti di piani triangolari che rifrangono varj colori.

Il giuoco dei medesimi è prodotto da linee sottilissime tirate paralellamente, ma assai vicine nei triangoli. La fabbricazione degli oggetti sui quali vuolsi applicare siffatto giuoco di colori si effettua mediante una pila (stanga d'acciajo), sulla quale, essendo la medesima debitamente lavorata e ben pulito il piano superiore, vengono disegnati in principio i contorni col mezzo di un diamante, indi vi si tirano le linee fine mediante la macchina appositamente apparecchiata di rabeschi: queste linee sono tirate tanto vicine l'una all'altra che coll'occhio nudo non si possono scorgere.

(Dispaccio aulico 13 marzo 1827, n.° 6952-603.)

N.° 16. N.° 12115-627.

Di Sonnenthal barone *Giuseppe* e *Sandhas Giovanni*: invenzione di un verricello *perpetuo* privilegiata il 27 maggio 1822.

Questo apparecchio serve a mettere in moto altre macchine, ed appartiene alla classe delle macchine impulsive.

L'essenziale della costruzione di esso consiste in una parte di macchina composta di due segmenti circolari combinati fra di loro, chiamata dall'inventore *giratore*. Questo agisce per mezzo di cilindri fermati sopra una ruota che si muove intorno al proprio perno; e mentre il giratore vien mosso da un lato all'altro, spinge innanzi uno dei cilindri (avendone la macchina tre) e contemporaneamente anche la succennata ruota

nella medesima direzione. Una sbarra si appoggia contro la dentatura della ruota, ed impedisce il movimento retrogrado.

Tale macchinismo ha servito particolarmente all'inventore per mettere in moto un mulino a mano.

(Dispaccio aulico 6 aprile 1827, n.° 9640-816.)

N.° 17. N.° 12331-636.

Fichtner Giovanni di Neutitschein in Moravia: invenzione di un apparecchio per distillare l'acquavite privilegiata il 13 maggio 1822.

Questa invenzione consiste nel condurre qualunque grado di calore ottenuto per mezzo de' vapori d'acqua nella mischia senza che i vapori vi si condensino. Ciò si ottiene quando i vapori medesimi vengono condotti per un dato numero di tubi situati nel serbatojo della mischia, oppure quando la mischia trovasi ne' tubi circondati da vapori o da acqua bollente, oppure dagli uni e dall'altra. I vantaggi essenziali di questo metodo sono che non si abbrucia la mischia, nè si confonde coll'acqua.

(Dispaccio aulico 8 aprile 1827, n.° 9828-834.)

N.° 18. N.° 12331-636.

Suddetto: invenzione di una macchina a vapore privilegiata il 18 agosto 1822.

Tale macchina differisce dalle altre di questa natura in ciò, ch'essa ha un serbatojo di vapore e due cilindri con cucurbite; che i bilancini stanno in comunicazione con due bischeri della ruota bilanciera in guisa

che una delle cucurbite trovasi alzata alla metà quando l'altra cambia; che inoltre la ruota bilanciera trovasi sempre in moto uniforme per mezzo di una parte dentata nell'interno della macchina, e che finalmente mediante un apparecchio particolare si può comprimere dell'olio od un'altra parte di grasso, oppure del mercurio nell'interno della cucurbita per ottenere la mitigazione della condensazione del vapore, mentre le pareti della cucurbita vengono compresse contro la periferia del cilindro a vapore.

(Dispaccio aulico 8 aprile 1827, n.° 9828-834.)

N.° 19. N.° 12331-636.

Suddetto: invenzione di un processo per la preparazione dello sciroppo estratto dai bulbi privilegiata il 20 luglio 1823.

Questo processo consiste *a*) nel tagliare in piccoli pezzi i pomi di terra od altri bulbi co' quali si voglia preparare l'amido per l'oggetto suindicato; *b*) nel far disseccare la pasta dei pomi terra, e *c*) nel concentrare il siroppo e levarne la parte acquosa. Il taglio e la rimondatura dei pomi di terra si effettuano col mezzo di seghe circolari fermate l'una accanto all'altra intorno ad un cilindro, al di sopra del quale si trovano i pomi di terra in una cassetta aperta in fondo simile a quella de' mulini. La disseccazione de' pomi di terra si eseguisce in un luogo apposito mediante l'aria riscaldata, che secondo le massime del professore *Meissner* passa immediatamente sopra il corpo da disseccarsi. L'estrazione dell'acqua dal siroppo preparato nel modo già noto per l'amido coll'acido solforico si effettua mediante

tubi di rame immersi nel fluido destinato a svaporare, pe' quali passano i vapori d'acqua.

(Dispaccio aulico 8 aprile 1827, n.° 9828-834.)

N.° 20. N.° 13508-689.

Ofenheim Antonio Ranieri: invenzione privilegiata il 9 luglio 1822 per anni cinque di una macchina atta a tagliare la legna da fuoco.

Nella macchina per ispaccare, alzare e trasportare la legna si distinguono le seguenti parti principali: 1.° *la macchina d'avvicinamento.* Essa conduce i pezzi di legna non tagliati alla sega mediante una cinghia indeterminata; 2.° *la macchina da sega.* La legna cade per mezzo di un otre sulla sega che gira orizzontalmente; essa può avere la forma di un disco o di un segmento di circolo. Il peso stesso della legna basta per comprimerla contro la detta sega; 3.° *la macchina per ispaccar la legna.* La legna divisa obbliquamente giunge per mezzo di un otre avente dei riparti per urtarla direttamente sotto la macchina per ispaccarla; 4.° *la macchina per alzar la legna.* Essa consiste in un congegno di cassette triangolare con cui la legna spaccata viene alzata; 5.° *la macchina da trasporto* è egualmente un congegno come sopra, mediante il quale si accatasta la legna e si carica sul carro. Il movimento delle diverse parti della macchina si effettua con delle stanghe di direzione, dei manubrj ed altri mezzi meccanici.

(Dispaccio aulico 10 aprile 1827, n.° 9641-817.)

N.° 21. N.° 13508-689.

Suddetto: invenzione di una nuova specie di carriaggi chiusi pel trasporto di merci privilegiata il 23 settembre 1822 per anni cinque.

L'essenziale di questo carro da trasporto a due ruote, chiuso, consiste nella macchina da scaricare. Ciò si effettua mediante una parte movibile del fondo di esso carro, levando la sbarra. Allorquando se ne fa uso pel trasporto della legna, si scorge per mezzo di alcune divisioni nell'interno, o rimovendo le pareti, la quantità della legna caricata. Si trovano poi delle innovazioni intorno al timone ed alla mozza della ruota per diminuirne l'attrito.

(Dispaccio aulico 10 aprile 1827, n.° 9641-817.)

N.° 22. N.° 13609-690.

Henkel fratelli e *Toss Ignazio* e *Giacomo*: miglioramento dei cappelli fabbricati con ossa di balena privilegiato il 14 ottobre 1824 per due anni.

I suddetti cappelli si distinguono dai già esistenti fabbricati con istrisce d'ossa di balena in ciò, che per la loro fabbricazione si fa uso del filo o dell'interno dell'osso stesso di balena.

(Dispaccio aulico 15 aprile 1827, n.° 10700-897.)

N.° 23. N.° 13708-701.

Carpani Domenico e *Zappa Pietro*: invenzione privilegiata il 30 settembre 1821 per anni cinque di un meccanismo atto a levare la seta dai bozzoli e filarla.

La seta, giusta il processo indicato dagl'inventori, allorchè si leva dai bozzoli mediante un apparecchio particolare, non viene portata prima sull'aspo, e di là col mezzo di cannelli sul filatojo, ma i singoli fili di ogni bozzolo riuniti in un solo giungono direttamente dalla caldaja per condotti sopra fusi mossi da girelle del filatojo denominate *strafinazza*, ove si effettua la riunione di più fili in uno.

I fusi vengono mossi da cordelle o corde di budello che strisciano dalla parte inferiore delle girelle.

(Dispaccio aulico 17 aprile 1827, n.° 10701-898.)

N.° 24. N.° 13946-715.

Leixner Michele: invenzione di una macchina atta a purgare la sabbia, privilegiata il 9 luglio 1825.

La macchina suindicata consiste in due setacci paralelli posti in direzione obliqua sopra un cavalletto, i quali col mezzo di una specie di ruota applicata alla parte di dietro possono alternativamente essere scossi.

Sopra la parte situata più alta di ogni setaccio trovasi un imbuto di legno simile a quello dei molini per la macinazione del grano, da dove la sabbia da separarsi giunge al setaccio, che è intrecciato ora più largo, ora più stretto. In tal guisa la sabbia versatavi non solo viene purgata da ogni corpo estraneo, ma essa si separa anche in varie qualità più o meno fine secondo i setacci che si adoperano.

(Dispaccio aulico 18 aprile 1827, n.° 10699-896.)

N.° 25. N.° 16700-850.

Guth Giuseppe e *Lafontaine Giovanni*: invenzione privilegiata il 12 agosto 1822 di fabbricare diverse sorte di color verde, note sotto i nomi di *kaisergrün*, *mistergrün*, *neugrün* e *wienergrün*, dai minerali indigeni.

Il metodo per ottenere il succitato color verde consiste nel modo di adoperare, in vece del verderame finora stato necessario per fabbricarlo, la calce e l'acido acetico di legno, dal quale si ricava il verderame mediante la decomposizione scambievole del vitriolo di rame; ovvero quando l'acido acetico puro ricavato per mezzo della calce e dell'acido acetico di legno, servendosi però con molta precisione dell'acido solforico, dopo esservi stato precipitato il litargirio, venne egualmente convertito in rame acidulo mediante il vetriolo di rame; o finalmente si precipita l'ossido di rame, oppure le lamine sottili del rame stesso nell'acido acetico ricavato mediante la calce e l'acido acetico. A questa precipitazione acidula di rame che debb'essere concentrata, e dopo averla filtrata ancor bollente, si aggiunge una conveniente quantità della soluzione bollente di arsenico bianco nell'acqua per farlo bollire colla medesima, dal che nasce l'arsenito di rame neutralizzato, e questo forma la richiesta sostanza di un bel color verde.

(Dispaccio aulico 12 maggio 1827, n.° 13180-1089.)

N.° 26. N.° 16701-851.

Ditta *Steiger* di Wiener-Neustadt: nuovi metodi di preparare e migliorare il carbon fossile stati privilegiati il 25 maggio e il 2 settembre 1823 per cinque anni.

Il modo di levare il solfo dal suddetto carbon fossile entro forni chiusi, cui si riferisce il primo dei succitati privilegi, consiste in ciò, che il forno costruito di mattoni è di forma cilindrica e contiene grande quantità di carbon fossile. Sulla parte superiore di esso forno è collocata una specie di lambicco in modo che l'aria non vi penetri; da questo esce un tubo forte di latta di ferro piegato a guisa di ginocchio, il quale passando per un grande recipiente di acqua viene condotto in due truogoli di legno situati alla dovuta distanza dal forno.

Questi truogoli sono provveduti di coperchj assicurati col cemento.

Durante il processo radunansi nei ripetuti truogoli i fluidi stati condensati, che si possono estrarre per altri usi.

Il miglioramento della suenunciata scoperta, e pel quale la suddetta ditta *Steiger* ottenne il secondo dei citati privilegi, consiste in ciò, che il carbon fossile viene accatastato nell'istesso modo come si usa nella carbonizzazione della legna, cioè in un mucchio, nel di cui centro trovasi un palo coperto al di fuori, e tutt' all' intorno con due piedi di grossezza di carbone pestato.

Si estrae poi il palo per gettare dei carboni accesi nel vacuo da esso lasciato onde incendiare il mucchio.

Allorquando è debitamente esteso l'incendio, si copre l'apertura del suddetto vacuo col carbon pesto, ma nell'istesso tempo si fanno degli spiragli alla parte superiore del mucchio per condurre l'incendio alla parte inferiore di esso. Tali buchi di spiraglio vengono poi fatti sempre più bassi secondo il bisogno.

Il riparto eguale del calore, non che l'allontanamento degli spiragli superflui sono le necessarie condizioni per ottenere un buon risultato intorno a questa operazione, che viene terminata all'incirca dopo 24 ore.

(Dispaccio aulico 14 maggio 1827, n.° 13671–1153.)

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 15 $^3/_4$ *di stampa, importa lire* 3 *austriache, compresa la legatura alla rustica.*

NB. **L' indice delle materie si darà in fine d' anno.**